SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 134

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 12 giugno 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 2015, n. **72**.

Attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento;

Visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre e in, particolare, l'articolo 3, recante principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/36/UE;

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

1. L'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è così modificato:

a) al comma 1, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

«*e)* "IVASS" indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;»;

b) al comma 1, la lettera *f)* è soppressa;

c) al comma 1, la lettera *m)* è soppressa;

d) al comma 2, dopo la lettera h-*bis*) è inserita la seguente:

«h-*bis*.1) "istituti di moneta elettronica comunitari": gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso Stato comunitario diverso dall'Italia;»;

e) al comma 2, dopo la lettera h-*octies*) è aggiunta la seguente:

«h-*novies*) "personale": i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato»;

f) al comma 3, le parole: «, in conformità delle deliberazioni del CICR,» sono soppresse.

2. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «nei titoli II e III» sono sostituite dalle seguenti: «nel titolo II».

3. All'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Le autorità creditizie esercitano i poteri d'intervento a esse attribuiti dal presente decreto legislativo anche per assicurare il rispetto del regolamento (UE) n. 575/2013, delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento».

4. All'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la parola: «l'ISVAP» è sostituita dalla seguente: «l'IVASS».

5. L'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

«1. La Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web i provvedimenti di carattere generale emanati dalle autorità creditizie nonché altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza.».

6. L'articolo 12 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è così modificato:

a) al comma 5, le parole: «, in conformità delle deliberazioni del CICR,» sono soppresse;

b) al comma 6, le parole: «, in conformità delle deliberazioni del CICR,» sono soppresse.

7. L'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è così modificato:

a) al comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate;»;

b) al comma 1, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

«*e)* i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, ai sensi dell'articolo 26;»;

c) il comma 2-*bis* è abrogato;

d) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo alla procedura di autorizzazione e alle modalità di presentazione dell'istanza, ai criteri di valutazione delle condizioni previste dal comma 1, alle ipotesi di decadenza e di revoca dell'autorizzazione.».

8. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «, in conformità delle deliberazioni del CICR,» sono soppresse.

9. All'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «dall'articolo 79» sono aggiunte le seguenti: «, commi 1, 3 e 4».

10. L'articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è così modificato:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente ai sensi dell'articolo 25; l'idoneità, ai sensi dell'articolo 26, di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella banca; la solidità finanziaria del potenziale acquirente; la capacità della banca di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attività; l'idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza. L'autorizzazione non può essere rilasciata in caso di fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L'autorizzazione può essere sospesa o revocata se vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni per il suo rilascio.»;

b) al comma 9, le parole: «, in conformità delle deliberazioni del CICR» sono soppresse.

11. La rubrica del capo IV del titolo II del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituita dalla seguente: «Partecipanti al capitale ed esponenti aziendali».

12. L'articolo 25 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

«Art. 25 *(Partecipanti al capitale)*. — 1. I titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 devono possedere requisiti di onorabilità e soddisfare criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia, individua:

a) i requisiti di onorabilità;

b) i criteri di competenza, graduati in relazione all'influenza sulla gestione della banca che il titolare della partecipazione può esercitare;

c) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari del titolare della partecipazione, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza del titolare della partecipazione.

3. Qualora non siano soddisfatti i requisiti e i criteri non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie indicate all'articolo 19, comma 1. In caso di inosservanza, si applica l'articolo 24, comma 2. Le partecipazioni eccedenti devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia.».

13. L'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

«Art. 26 *(Esponenti aziendali)*. — 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico.

2. Ai fini del comma 1, gli esponenti devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia, individua:

a) i requisiti di onorabilità omogenei per tutti gli esponenti;

b) i requisiti di professionalità e indipendenza, graduati secondo principi di proporzionalità;

c) i criteri di competenza, coerenti con la carica da ricoprire e con le caratteristiche della banca, e di adeguata composizione dell'organo;

d) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari dell'esponente, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente;

e) i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle banche, graduati secondo principi di proporzionalità e tenendo conto delle dimensioni dell'intermediario;

f) le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere determinati i casi in cui requisiti e criteri di idoneità si applicano anche ai responsabili delle principali funzioni aziendali nelle banche di maggiore rilevanza.

5. Gli organi di amministrazione e controllo delle banche valutano l'idoneità dei propri componenti e l'adeguatezza complessiva dell'organo, documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l'esito della valutazione. In caso di specifiche e limitate carenze riferite ai criteri previsti ai sensi del comma 3, lettera *c)*, i medesimi organi possono adottare misure necessarie a colmarle. In ogni altro caso il difetto di idoneità o la violazione dei limiti al cumulo degli incarichi determina la decadenza dall'ufficio; questa è pronunciata dall'organo di appartenenza entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto o della violazione sopravvenuti. Per i soggetti che non sono componenti di un organo la valutazione e la pronuncia della decadenza sono effettuate dall'organo che li ha nominati.

6. La Banca d'Italia, secondo modalità e tempi da essa stabiliti, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sulle banche, valuta l'idoneità degli esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base dell'analisi compiuta e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma 5. In caso di difetto o violazione pronuncia la decadenza dalla carica.».

14. L'articolo 27 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è abrogato.

15. All'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 2-*ter*, è sostituito dal seguente:

«2-*ter*. Nelle banche popolari e nelle banche di credito cooperativo il diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione, morte o esclusione del socio, è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca. Agli stessi fini, la Banca d'Italia può limitare il diritto al rimborso degli altri strumenti di capitale emessi.».

16. All'articolo 49, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «, in conformità delle deliberazioni del CICR,» sono soppresse.

17. All'articolo 51 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 1-*ter*, sono aggiunti i seguenti:

«1-*quater*. La Banca d'Italia può chiedere informazioni al personale delle banche anche per il tramite di queste ultime.

1-*quinquies*. Le previsioni del comma 1 si applicano anche ai soggetti ai quali le banche abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.».

18. Dopo l'articolo 52 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono inseriti i seguenti:

«Art. 52-*bis (Sistemi interni di segnalazione delle violazioni)*. — 1. Le banche e le relative capogruppo adottano procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno da parte del personale di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

2. Le procedure di cui al comma 1 sono idonee a:

a) garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione;

b) tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione;

c) assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo.

3. La presentazione di una segnalazione non costituisce di per sé violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

4. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non trova applicazione con riguardo all'identità del segnalante, che può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato.

5. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.

Art. 52-*ter (Segnalazione di violazioni alla Banca d'Italia)*. — 1. La Banca d'Italia riceve, da parte del personale delle banche e delle relative capogruppo, segnalazioni che si riferiscono a violazioni riguardanti norme del titolo II e III, nonché atti dell'Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie.

2. La Banca d'Italia tiene conto dei criteri di cui all'articolo 52-*bis*, comma 2, lettere *a)* e *b)*, e può stabilire condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni.

3. La Banca d'Italia si avvale delle informazioni contenute nelle segnalazioni, ove rilevanti, esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 5.

4. Nel caso di accesso ai sensi degli articoli 22, e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'ostensione del documento è effettuata con modalità che salvaguardino comunque la riservatezza del segnalante. Si applica l'articolo 52-*bis*, commi 3 e 4.».

19. L'articolo 53 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è così modificato:

a) al comma 1, le parole: «, in conformità delle deliberazioni del CICR,» sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato;

c) il comma 3 è abrogato;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La Banca d'Italia disciplina condizioni e limiti per l'assunzione, da parte delle banche o dei gruppi bancari, di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonché dei soggetti a essi collegati. In ogni caso i soci e gli amministratori, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, del codice civile, si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi. Ove verifichi in concreto l'esistenza di situazioni di conflitto di interessi, la Banca

d'Italia può stabilire condizioni e limiti specifici per l'assunzione delle attività di rischio.»;

e) al comma 4-*quater* le parole: «, in conformità alle deliberazioni del CICR,» sono soppresse;

f) dopo il comma 4-*quater*, sono aggiunti i seguenti:

«4-*quinquies*. Le disposizioni emanate ai sensi del presente articolo possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia. Possono inoltre prevedere che determinate decisioni in materia di remunerazione e di incentivazione siano rimesse alla competenza dell'assemblea dei soci, anche nel modello dualistico di amministrazione e controllo, stabilendo quorum costitutivi e deliberativi anche in deroga a norme di legge.

4-*sexies*. È nullo qualunque patto o clausola non conforme alle disposizioni in materia di sistemi di remunerazione e di incentivazione emanate ai sensi del comma 1, lettera *d)*, o contenute in atti dell'Unione europea direttamente applicabili. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto, ove possibile, con i parametri indicati nelle disposizioni suddette nei valori più prossimi alla pattuizione originaria.».

20. Dopo l'articolo 53 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono inseriti i seguenti:

«Art. 53-*bis (Poteri di intervento).* — 1. La Banca d'Italia può:

a) convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche;

b) ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;

c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali delle banche quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera *b)*;

d) adottare per le materie indicate nell'articolo 53, comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario riguardanti anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale; per le banche che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, la Banca d'Italia può inoltre fissare limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali;

e) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca, la rimozione di uno o più esponenti aziendali; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere.

2. La Banca d'Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci e il personale dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti.

Art. 53-*ter (Misure macroprudenziali).* — 1. La Banca d'Italia adotta le misure sulle riserve di capitale previste dal capo IV del titolo VII della direttiva 2013/36/UE nonché quelle di natura macro-prudenziale previste dal regolamento (UE) n. 575/2013, quale autorità designata ai sensi di tali normative comunitarie.».

21. L'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

«1. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.».

22. L'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

«1. La Banca d'Italia esercita controlli sulle succursali di banche comunitarie nel territorio della Repubblica, con le modalità da essa stabilite.».

23. All'articolo 59, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «in conformità alle deliberazioni del CICR» sono soppresse.

24. All'articolo 60, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «in conformità alle deliberazioni del CICR» sono soppresse.

25. L'articolo 62 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

«Art. 62 *(Idoneità degli esponenti).* — 1. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la società finanziaria e la società di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applica l'articolo 26 e le relative disposizioni attuative, salvo quanto previsto dall'articolo 67-*bis*.».

26. All'articolo 66 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

«5-*bis*. La Banca d'Italia può chiedere informazioni al personale dei soggetti indicati al comma 1, anche per il tramite di questi ultimi, e per i medesimi fini ivi indicati.

5-*ter*. Gli obblighi previsti dai commi 1, 2 e 4 si applicano anche ai soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.».

27. L'articolo 67 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di esercitare la vigilanza consolidata, la Banca d'Italia impartisce alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto:

a) l'adeguatezza patrimoniale;

b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

c) le partecipazioni detenibili;

d) il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;

e) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui al presente comma.».

b) il comma 2 è abrogato;

c) il comma 2-*ter* è abrogato;

d) dopo il comma 3-*bis*, è aggiunto il seguente:

«3-*ter*. Si applicano l'articolo 53, commi 4-*quinquies* e 4-*sexies*, e l'articolo 53-*ter*.».

28. Dopo l'articolo 67-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

«Art. 67-*ter* *(Poteri di intervento)*. — 1. La Banca d'Italia può:

a) convocare gli amministratori, i sindaci e il personale della capogruppo;

b) ordinare la convocazione degli organi collegiali della capogruppo, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;

c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali della capogruppo quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera *b)*;

d) impartire le disposizioni previste dall'articolo 67 anche con provvedimenti di carattere particolare; questi possono essere indirizzati anche a più gruppi bancari o all'intero sistema bancario e riguardare anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale del gruppo; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale; per le capogruppo che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, la Banca d'Italia può inoltre fissare limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali;

e) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione del gruppo, la rimozione di uno o più esponenti aziendali della capogruppo; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere.

2. La Banca d'Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci e il personale dei soggetti ai quali la capogruppo abbia esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti.».

29. All'articolo 68 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A fini di vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso i soggetti indicati nell'articolo 65 e presso i soggetti ai quali siano state esternalizzate da questi ultimi funzioni aziendali essenziali o importanti e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. Le ispezioni nei confronti di società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali o da quelle alle quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti hanno il fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento.».

30. Dopo l'articolo 70 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

«Art. 70-*bis* *(Rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo)*. — 1. La Banca d'Italia può disporre la rimozione di tutti i componenti degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche al ricorrere dei presupposti indicati all'articolo 70, comma 1, lettera *a)*. Si applica il comma 4 dell'articolo 70.

2. Il provvedimento fissa la data da cui decorre la rimozione dei componenti degli organi. La Banca d'Italia convoca l'assemblea della banca per il rinnovo degli organi con funzioni di amministrazione e controllo.

3. Resta salva la possibilità in ogni momento di disporre la gestione provvisoria di cui all'articolo 76 e l'amministrazione straordinaria della banca di cui all'articolo 70, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente titolo.».

31. L'articolo 79 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

«Art. 79 *(Banche comunitarie)*. — 1. In caso di violazione o di rilevante rischio di violazione da parte di banche comunitarie delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, il cui controllo spetta all'autorità competente dello Stato d'origine, la Banca d'Italia ne dà comunicazione a tale autorità per i provvedimenti necessari. In attesa di questi, se sussistono ragioni di urgenza la Banca d'Italia può adottare le misure provvisorie necessarie per la tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, comprese l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni e la sospensione dei pagamenti; le misure adottate sono comunicate all'autorità competente dello Stato d'origine, alla Commissione europea e all'ABE.

2. In deroga al comma 1, secondo periodo, se la violazione riguarda disposizioni relative alla liquidità della banca comunitaria o in ogni altro caso di deterioramento della situazione di liquidità della stessa, la Banca d'Italia può adottare le misure necessarie per la stabilità finanziaria o per la tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, se quelle prese dall'autorità competente dello Stato d'origine mancano o risultano inadeguate; le misure da adottare sono comunicate all'autorità competente dello Stato d'origine e all'ABE.

3. Quando i provvedimenti dell'autorità competente dello Stato d'origine indicati al comma 1 manchino o risultino inadeguati, la Banca d'Italia può ricorrere all'ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.

4. In caso di violazione o di rilevante rischio di violazione da parte di banche comunitarie delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica il cui controllo spetta alla Banca d'Italia, questa adotta le misure necessarie a prevenire o reprimere tali irregolarità, compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni, la sospensione dei pagamenti e la chiusura della succursale, dandone comunicazione all'autorità competente dello Stato d'origine.».

32. All'articolo 95-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Le misure adottate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 79, comma 1, cessano di avere effetto dall'avvio della procedura di risanamento da parte dell'autorità competente dello Stato d'origine della banca comunitaria.».

33. Dopo l'articolo 98 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

«Art. 98-*bis (Rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo)*. — 1. La Banca d'Italia può disporre la rimozione di tutti i componenti degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della capogruppo al ricorrere dei presupposti indicati all'articolo 70, comma 1, lettera *a)*, e 98, comma 2, lettera *a)*. Si applica il comma 4 dell'articolo 70.

2. Il provvedimento fissa la data da cui decorre la rimozione dei componenti degli organi. La Banca d'Italia convoca l'assemblea della capogruppo per il rinnovo degli organi con funzioni di amministrazione e controllo.

3. Resta salva la possibilità in ogni momento di disporre l'amministrazione straordinaria della capogruppo di cui all'articolo 98, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente capo.».

34. L'articolo 107, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è così modificato:

a) la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

«*e)* sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate;»;

b) dopo la lettera *e)*, è inserita la seguente:

«e-*bis*) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 110;».

35. L'articolo 108 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è così modificato:

a) al comma 3, dopo la lettera *d)*, è aggiunta la seguente:

«d-*bis*) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione dell'intermediario finanziario, la rimozione dalla carica di uno o più esponenti aziendali; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere.»;

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. La Banca d'Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci, i dirigenti dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti.»;

c) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-*bis*. La Banca d'Italia può chiedere informazioni al personale degli intermediari finanziari, anche per il tramite di questi ultimi.

4-*ter*. Gli obblighi previsti dal comma 4 si applicano anche ai soggetti ai quali gli intermediari finanziari abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.»;

d) al comma 5, dopo le parole: «presso gli intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «o i soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti».

36. L'articolo 109 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è così modificato:

a) al comma 3, lettera *c)*, è aggiunto in fine il seguente periodo: «I poteri previsti dalla presente lettera si applicano anche ai soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti.»;

b) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis*. La Banca d'Italia può chiedere informazioni al personale dei soggetti indicati al comma 3, lettera *b)*, anche per il tramite di questi ultimi e per i medesimi fini ivi indicati.

3-*ter*. Gli obblighi e i poteri previsti dal comma 3, lettera *b)*, si applicano anche ai soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.».

37. L'articolo 110 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Agli intermediari finanziari si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 47, 52, 61, commi 4 e 5, 62, 63, 64, 78 e 82.»;

b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari finanziari si applica l'articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere *c)* ed *e)*; il decreto di cui all'articolo 26 può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettera *c)*, avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.

1-*ter*. Ai titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 in intermediari finanziari si applica l'articolo 25, ad eccezione del comma 2, lettera *b)*; il decreto di cui all'articolo 25 può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 2, lettera *b)*, avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.».

38. L'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

«2. L'iscrizione è subordinata al ricorrere delle condizioni di forma giuridica, di capitale sociale o fondo consortile, patrimoniali, di oggetto sociale e di assetto proprietario individuate dall'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché al possesso da parte di coloro che detengono partecipazioni e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi degli articoli 25, comma 2, lettera *a)*, e 26, comma 3, lettera *a)*. La sede legale e quella amministrativa devono essere situate nel territorio della Repubblica.».

39. L'articolo 114-*quinquies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è così modificato:

a) al comma 1, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

«*e)* sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate;»;

b) al comma 1, dopo la lettera *e)*, è inserita la seguente:

«e-*bis*) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 114-*quinquies*.3;»;

c) al comma 4, la lettera *c)*, è sostituita dalla seguente:

«*c)* siano individuati uno o più soggetti responsabili del patrimonio di cui alla lettera *b)*; ad essi si applica l'articolo 26, comma 3, lettere *a)* e *b)*.».

40. L'articolo 114-*quinquies*.2 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è così modificato:

a) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. La Banca d'Italia può chiedere informazioni al personale degli istituti di moneta elettronica, anche per il tramite di questi ultimi.

1-*ter*. Gli obblighi previsti dal comma 1 si applicano anche ai soggetti ai quali gli istituti di moneta elettronica abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.»;

b) al comma 3, dopo la lettera *d)*, è aggiunta la seguente:

«d-*bis*) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione dell'istituto di moneta elettronica, la rimozione dalla carica di uno o più esponenti; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere.»;

c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. La Banca d'Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci, i dirigenti dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti.»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso gli istituti di moneta elettronica, i loro agenti o i soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti attività e richiedere a essi l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. La Banca d'Italia notifica all'autorità competente dello Stato comunitario ospitante l'intenzione di effettuare ispezioni sul territorio di quest'ultimo nei confronti di istituti di moneta elettronica, dei loro agenti o dei soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti ovvero richiede alle autorità competenti del medesimo Stato comunitario di effettuare tali accertamenti.»;

e) al comma 5, dopo le parole: «o i soggetti a cui sono esternalizzate» sono inserite le seguenti: «funzioni aziendali essenziali o importanti»;

f) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

«6-*bis*. In caso di violazione, da parte di istituti di moneta elettronica comunitari che non esercitano attività imprenditoriali diverse dall'emissione di moneta elettronica o dalla prestazione di servizi di pagamento, delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, la Banca d'Italia può ordinare all'istituto di moneta elettronica di porre termine a tali irregolarità, dandone comunicazione all'autorità competente dello Stato membro in cui l'istituto di moneta elettronica ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari.

6-*ter*. Quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorità competente, quando le irregolarità commesse possano pregiudicare interessi generali ovvero nei casi di urgenza per la tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, la Banca d'Italia adotta le misure necessarie, comprese l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni e la chiusura della succursale.».

41. L'articolo 114-*quinquies*.3 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Agli istituti di moneta elettronica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 52, 139 e 140 nonché nel titolo VI. Agli emittenti che agiscono in veste di pubblica autorità si applicano solo gli articoli 114-*ter* e 126-*novies* nonché, relativamente a queste disposizioni, gli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.»;

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso istituti di moneta elettronica si applica l'articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere *c)* ed *e)*; il decreto di cui all'articolo 26 può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettera *c)*, avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.

1-*ter*. Ai titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 in istituti di moneta elettronica si applica l'articolo 25, ad eccezione del comma 2, lettera *b)*; il decreto di cui all'articolo 25 può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 2, lettera *b)*, avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Agli istituti di moneta elettronica che non esercitano attività imprenditoriali diverse dall'emissione di moneta elettronica o dalla prestazione di servizi di pagamento, si applicano altresì gli articoli 78, 82, 113-*bis* e 113-*ter*.».

42. L'articolo 114-*novies*, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è così modificato:

a) la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

«*e)* sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate;»;

b) dopo la lettera *e)* è inserita la seguente:

«e-*bis*) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 114-*undecies*;».

43. L'articolo 114-*undecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Agli istituti di pagamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 52, 139 e 140 nonché nel titolo VI.»;

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso istituti di pagamento si applica l'articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere *c)* ed *e)*; il decreto di cui all'articolo 26 può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettera *c)*, avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.

1-*ter*. Ai titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 in istituti di pagamento si applica l'articolo 25, ad eccezione del comma 2, lettera *b)*; il decreto di cui all'articolo 25 può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 2, lettera *b)*, avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Agli istituti di pagamento che non esercitino attività imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dell'articolo 114-*novies*, comma 4, si applicano altresì gli articoli 78, 82, 113-*bis* e 113-*ter*, ad eccezione del comma 7, 114-*quinquies*.2, commi 6-*bis* e 6-*ter*.».

44. L'articolo 114-*quaterdecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è così modificato:

a) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. La Banca d'Italia può chiedere informazioni al personale degli istituti di pagamento, anche per il tramite di questi ultimi.

1-*ter*. Gli obblighi previsti dal comma 1 si applicano anche ai soggetti ai quali gli istituti di pagamento abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.»;

b) al comma 3, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

«d-*bis*) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione dell'istituto di pagamento, la rimozione dalla carica di uno o più esponenti aziendali; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere.»;

c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. La Banca d'Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti.»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso gli istituti di pagamento, i loro agenti o i soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e richiedere a essi l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. La Banca d'Italia notifica all'autorità competente dello Stato comunitario ospitante l'intenzione di effettuare ispezioni sul territorio di quest'ultimo nei confronti di istituti di pagamento, dei loro agenti o dei soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti ovvero richiede alle autorità competenti del medesimo Stato comunitario di effettuare tali accertamenti.»;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le autorità competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, gli istituti di pagamento comunitari, i loro agenti o i soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti che operano nel territorio della Repubblica. Se le autorità competenti di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia può procedere direttamente agli accertamenti.».

45. L'articolo 128 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è così modificato:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Con riguardo ai beneficiari e ai terzi destinatari delle disposizioni previste dall'articolo 126-*quater*, comma 3, i controlli previsti dal comma 1 sono demandati al Ministro dello sviluppo economico al quale compete, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 144, commi 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, ed *e)*, e 4.»;

b) il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 115, comma 2, il CICR indica le autorità competenti a effettuare i controlli previsti dal comma 1 e a irrogare le sanzioni previste dall'articolo 144, commi 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, ed *e)*, e 4.».

46. All'articolo 128-*ter*, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* pubblicare i provvedimenti di cui al presente articolo sul sito web della Banca d'Italia e disporre altre forme di pubblicazione, eventualmente a cura e spese dell'intermediario.».

47. L'articolo 133 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è così modificato:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Chiunque contravviene al disposto dei commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato. Le stesse sanzioni si applicano a chi, attraverso informazioni e comunicazioni in qualsiasi forma, induce in altri il falso convincimento di essere sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 108 o di essere abilitato all'esercizio delle attività di cui all'articolo 111.»;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Si applica l'articolo 144, comma 9.».

48. L'articolo 136 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è così modificato:

a) al comma 1, dopo le parole: «presa all'unanimità» sono inserite le seguenti: «con l'esclusione del voto dell'esponente interessato»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'inosservanza delle disposizioni del comma 1 è punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 206 a 2.066 euro.».

49. L'articolo 139 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'omissione delle domande di autorizzazione previste dall'articolo 19, la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 20, comma 2, nonché la violazione delle disposizioni dell'articolo 24, commi 1 e 3, dell'articolo 25, comma 3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato.»;

b) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Le medesime sanzioni si applicano alla violazione delle norme di cui al comma 1, in quanto richiamate dall'articolo 110.»;

c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Si applica l'articolo 144, comma 9.».

50. L'articolo 140 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 20, commi 1, 3, primo periodo, e 4, 21, commi 1, 2, 3 e 4, 63 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato.»;

b) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Le medesime sanzioni si applicano per l'omissione delle comunicazioni di cui alle norme indicate nel comma 1, in quanto richiamate dall'articolo 110.»;

c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Si applica l'articolo 144, comma 9.».

51. L'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è così modificato:

a) alla rubrica, dopo le parole: «sanzioni amministrative» sono aggiunte le seguenti: «alle società o enti»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari, delle rispettive capogruppo, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato, per le seguenti violazioni:

a) inosservanza degli articoli 18, comma 4, 26, 28, comma 2-*ter*, 34, comma 2, 35, 49, 51, 52, 52-*bis*, 53, 53-*bis*, 53-*ter*, 54, 55, 61 comma 5, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 67-*ter*, 68, 108, 109, comma 3, 110 in relazione agli articoli 26, 52, 61, comma 5, 64, commi 2 e 4, 114-*quinquies*.1, 114-*quinquies*.2, 114-*quinquies*.3, in relazione agli articoli 26 e 52, 114-*octies*, 114-*undecies* in relazione agli articoli 26 e 52, 114-*duodecies*, 114-*terdecies*, 114-*quaterdecies*, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie;

b) inosservanza degli articoli 116, 123, 124, 126-*quater* e 126-*novies*, comma 3, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie;

c) inosservanza degli articoli 117, commi 1, 2 e 4, 118, 119, 120, 120-*quater*, 125, commi 2, 3 e 4, 125-*bis*, commi 1, 2, 3 e 4, 125-*octies*, commi 2 e 3, 126, 126-*quinquies*, comma 2, 126-*sexies*, 126-*septies* e 128-*decies*, comma 2, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie;

d) inserimento nei contratti di clausole nulle o applicazione alla clientela di oneri non consentiti, in violazione dell'articolo 40-*bis* o del titolo VI, ovvero offerta di contratti in violazione dell'articolo 117, comma 8;

e) inserimento nei contratti di clausole aventi l'effetto di imporre al debitore oneri superiori a quelli consentiti per il recesso o il rimborso anticipato ovvero ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente, ivi compresa l'omissione del rimborso delle somme allo stesso dovute per effetto del recesso.»;

c) il comma 2 è abrogato;

d) il comma 3 è abrogato;

e) il comma 3-*bis* è abrogato;

f) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La sanzione di cui al comma 1, si applica per l'inosservanza delle norme contenute nell'articolo 128, comma 1, ovvero nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo articolo 128, di mancata adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'articolo 128-*bis*, nonché di inottemperanza alle misure inibitorie adottate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 128-*ter*. La stessa sanzione si applica altresì nel caso di frazionamento artificioso di un unico contratto di credito al consumo in una pluralità di contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore al limite inferiore previsto ai sensi dell'articolo 122, comma 1, lettera *a)*.»;

g) il comma 5 è abrogato;

h) il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

«5-*bis*. Nel caso in cui l'intermediario mandante rilevi nel comportamento dell'agente in attività finanziaria le violazioni previste dai commi 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, ed *e)*, e 4, l'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 125-*novies* o la violazione dell'articolo 128-*decies*, comma 1, ultimo periodo, adotta immediate misure correttive e trasmette la documentazione relativa alle violazioni riscontrate, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 128-*duodecies*, all'Organismo di cui all'articolo 128-*undecies*.»;

i) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Le sanzioni previste dai commi 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, ed *e)*, e 4 si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante, secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione e sui profili di rischio aziendali.»;

l) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.».

52. Dopo l'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono inseriti i seguenti:

«Art. 144-*bis (Ordine di porre termine alle violazioni).* — 1. Per le violazioni previste dall'articolo 144, comma 1, lettera *a)*, quando esse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità, la Banca d'Italia può, in alternativa all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, applicare nei confronti della società o dell'ente una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni, anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento.

2. Per l'inosservanza dell'ordine entro il termine stabilito la Banca d'Italia applica le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 144, comma 1; l'importo delle sanzioni è aumentato sino a un terzo rispetto a quello previsto per la violazione originaria, fermi restando i massimali stabiliti dall'articolo 144.

Art. 144-*ter (Altre sanzioni amministrative agli esponenti o al personale).* — 1. Fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, per l'inosservanza delle norme richiamate dall'articolo 144, comma 1, lettera *a)*, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a 5 milioni di euro nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorrono una o più delle seguenti condizioni:

a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali;

b) la condotta ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della società o dell'ente a provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 53-*bis*, comma 1, lettera *d)*, 67-*ter*, comma 1, lettera *d)*, 108, comma 3, lettera *d)*, 109, comma 3, lettera *a)*, 114-*quinquies*.2, comma 3, lettera *d)*, 114-*quaterdecies*, comma 3, lettera *d)*;

c) le violazioni riguardano obblighi imposti ai sensi dell'articolo 26 o dell'articolo 53, commi 4, 4-*ter*, e 4-*quater*, ovvero obblighi in materia di remunerazione e incentivazione, quando l'esponente o il personale è la parte interessata.

2. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, nei casi in cui la loro condotta abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine di cui all'articolo 144-*bis* da parte della società o dell'ente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a 5 milioni di euro.

3. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 144-*quater*, la Banca d'Italia può applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari autorizzati ai sensi del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione.

4. Si applica l'articolo 144, comma 9.

Art. 144-*quater (Criteri per la determinazione delle sanzioni).* — 1. Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie o della durata delle sanzioni accessorie previste nel presente titolo la Banca d'Italia considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:

a) gravità e durata della violazione;

b) grado di responsabilità;

c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;

d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;

e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;

f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia;

g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;

h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione.

Art. 144-*quinquies (Sanzioni per violazioni di disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili).* — 1. Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate agli articoli 139, 140, 144, 144-*bis* e 144-*ter*, le sanzioni ivi previste si applicano, nella misura e con le modalità stabilite nel presente titolo, anche in caso di inosservanza del regolamento UE n. 575/2013, delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento.

Art. 144-*sexies (Obbligo di astensione).* — 1. I soci e gli amministratori che violano l'obbligo di astensione di cui all'articolo 53, comma 4, secondo periodo, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 150.000.».

53. L'articolo 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per le violazioni previste nel presente titolo cui è applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia contestati gli addebiti ai soggetti interessati, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte, applica le sanzioni con provvedimento motivato. I soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con l'assistenza di un avvocato.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente titolo è pubblicato senza ritardo e per estratto sul sito web della Banca d'Italia. Nel caso in cui avverso il provvedimento di applicazione della sanzione sia adita l'autorità giudiziaria, la Banca d'Italia menziona l'avvio dell'azione giudiziaria e l'esito della stessa nel proprio sito web a margine della pubblicazione. La Banca d'Italia, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione.»;

d) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-*bis*. Nel provvedimento di applicazione della sanzione la Banca d'Italia dispone la pubblicazione in forma anonima del provvedimento sanzionatorio quando quella ordinaria:

a) abbia ad oggetto dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la cui pubblicazione appaia sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata;

b) possa comportare rischi per la stabilità dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di un'indagine penale in corso;

c) possa causare un pregiudizio sproporzionato ai soggetti coinvolti, purché tale pregiudizio sia determinabile.

3-*ter*. Se le situazioni descritte nel comma 3-*bis* hanno carattere temporaneo, la pubblicazione è effettuata quando queste sono venute meno.»;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Contro il provvedimento che applica la sanzione è ammesso ricorso alla corte di appello di Roma. Il ricorso è notificato, a pena di decadenza, alla Banca d'Italia nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, ed è depositato in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica.»;

f) al comma 5 le parole: «decreto motivato» sono sostituite dalle seguenti: «ordinanza non impugnabile.»;

g) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il Presidente della corte di appello designa il giudice relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per la discussione dell'opposizione. Il decreto è notificato alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta giorni prima dell'udienza. La Banca d'Italia deposita memorie e documenti nel termine di dieci giorni prima dell'udienza. Se alla prima udienza l'opponente non si presenta senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per cassazione, dichiara il ricorso improcedibile, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento.»;

h) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. All'udienza, la Corte di appello dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonché l'audizione personale delle parti che ne abbiano fatto richiesta. Successivamente le parti procedono alla discussione orale della causa. La sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una delle parti manifesta l'interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo è pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette giorni dall'udienza di discussione.»;

i) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-*bis*. Con la sentenza la Corte d'Appello può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento, o accoglierla, annullando in tutto o in parte il provvedimento o riducendo l'ammontare o la durata della sanzione.»;

l) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Copia della sentenza è trasmessa, a cura della cancelleria della corte di appello, alla Banca d'Italia, anche ai fini della pubblicazione prevista dal comma 3.»;

m) al comma 9, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «I proventi derivanti dalle sanzioni previste dal presente titolo affluiscono al bilancio dello Stato.»;

n) il comma 10 è abrogato;

o) al comma 11, le parole: «nell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «negli articoli 6, 10, 11 e».

54. Dopo l'articolo 145-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono inseriti i seguenti:

«Art. 145-*ter (Comunicazione all'ABE sulle sanzioni applicate).* — 1. La Banca d'Italia comunica all'ABE le sanzioni amministrative applicate ai sensi del presente titolo, ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, nonché le informazioni ricevute dai soggetti interessati sulle azioni da essi avviate avverso i provvedimenti sanzionatori e sull'esito delle stesse.

Art. 145-*quater (Disposizioni di attuazione).* — 1. La Banca d'Italia emana disposizioni di attuazione del presente titolo.».

55. L'articolo 159 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è così modificato:

a) al comma 3,il secondo periodo è soppresso;

b) al comma 4, le parole: «n. 89/646/CEE,» sono sostituite dalle seguenti: «2013/36/UE,».

56. All'articolo 161 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al comma 1, dopo le parole: «il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio

1947, n. 691, fatta eccezione per gli articoli 3, 4, 5» le parole: «e per le competenze valutarie del CICR previste dall'articolo 1, primo comma» sono soppresse.

Art. 2.

Disposizioni transitorie e finali concernenti le modificazioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

1. Fino all'emanazione da parte della Commissione europea del requisito di liquidità previsto dall'articolo 460 del regolamento (UE) n. 575/2013, trova applicazione l'articolo 79 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nella formulazione vigente anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

2. Le delibere adottate dal CICR, i decreti emanati in via d'urgenza dal Ministro dell'economia e delle finanze - Presidente del CICR, e i regolamenti emanati dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi di norme abrogate o modificate dal presente decreto legislativo continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia nelle corrispondenti materie. Rimane fermo, altresì, quanto previsto dall'articolo 161, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

3. Le modifiche apportate al titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 145-*quater* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Banca d'Italia continuano ad applicarsi le norme del titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

4. Alle sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non si applica l'articolo 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

5. L'articolo 145, commi 4, 5, 6, 7, 7-*bis* e 8, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto legislativo, si applica ai giudizi proposti successivamente all'entrata in vigore del presente decreto legislativo; nei giudizi di opposizione pendenti alla medesima data le udienze sono pubbliche.

6. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 3, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ogni riferimento all'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in vigore a tale data si intende effettuato agli articoli 144 e 144-*ter* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto legislativo, ad eccezione dei riferimenti contenuti in disposizioni relative alle materie disciplinate dal titolo VI del medesimo decreto legislativo.

7. La disciplina attuativa emanata ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto legislativo, si applica alle nomine successive alla data della sua entrata in vigore. Fino a tale momento, continua ad applicarsi l'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nella versione precedente alle modifiche apportate dal presente decreto legislativo, e la relativa disciplina attuativa.

8. Fino all'entrata in vigore della disciplina attuativa emanata ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto legislativo, continua ad applicarsi l'articolo 25 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nella versione precedente alle modifiche apportate dal presente decreto legislativo, e la relativa disciplina attuativa.

9. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ogni riferimento agli articoli 53 e 67 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in vigore a tale data si intende effettuato rispettivamente agli articoli 53, 53-*bis* e 53-*ter*, e agli articoli 67 e 67-*ter* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto legislativo.

10. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è acquisita, anche a campione, la comunicazione antimafia nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 25 e 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La Banca d'Italia ha accesso diretto al Sistema informativo del Casellario e alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.

11. All'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole «previste dall'articolo 144, comma 3-*bis*, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni», sono sostituite dalle seguenti: «previste dall'articolo 144, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonché il comma 8 del medesimo articolo 144».

Art. 3.

Individuazione della Banca d'Italia come autorità di risoluzione ai fini della partecipazione alla fase di avvio del Meccanismo di risoluzione unico

1. La Banca d'Italia è designata quale autorità nazionale di risoluzione, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ai fini della partecipazione al Comitato per la risoluzione dell'ABE previsto dall'art. 127 della direttiva stessa, nonché ai fini dell'applicazione dell'articolo 99, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 2014/806/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed è investita dei poteri e dei compiti che le disposizioni del regolamento richiamate in tali paragrafi attribuiscono alle autorità di risoluzione nazionali.

2. Le banche e gli altri soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell'articolo 65 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 comunicano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, i dati e i documenti richiesti ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 99, paragrafo 3, del regolamento 2014/806/UE. In caso di inosservanza, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 per la violazione degli articoli 51 e 66 del medesimo decreto legislativo; si applicano altresì le disposizioni di cui ai capi V e VI del titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

3. Restano fermi i compiti e i poteri attribuiti alla Banca d'Italia dalle norme vigenti.

4. Nell'esercizio delle funzioni previste al presente articolo, alla Banca d'Italia, ai componenti dei suoi organi nonché ai suoi dipendenti si applica l'articolo 24, comma 6-*bis* della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

Art. 4.

Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, parte I, II e III

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera i-*bis*) è inserita la seguente:

«i-*ter*) "personale": i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;».

2. All'articolo 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Le Autorità indicate al comma 1 esercitano, ciascuna per quanto di competenza, i poteri d'intervento attribuiti loro dalle parti I e II del presente decreto legislativo anche per assicurare il rispetto del regolamento UE n. 575/2013, delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento UE n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'AESFEM o dell'ABE direttamente applicabili adottati ai sensi di questi ultimi regolamenti.».

3. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: sono pubblicati dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB nei rispettivi Bollettini» sono sostituite dalle seguenti: «sono pubblicati dalla Banca d'Italia nel proprio sito internet e dalla CONSOB, in formato elettronico, nel proprio Bollettino».

4. L'articolo 6 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è così modificato:

a) al comma 1, lettera *a)*, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle stesse materie e sul governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione»;

b) dopo il comma 2-*sexies* sono aggiunti i seguenti:

«2-*septies*. Le disposizioni in materia di sistemi di remunerazione e di incentivazione emanate ai sensi del comma 2-*bis*, lettera *a)*, possono prevedere che determinate decisioni in materia di remunerazione e di incentivazione siano rimesse alla competenza dell'assemblea dei soci, anche nel modello dualistico di amministrazione e controllo, stabilendo quorum costitutivi e deliberativi anche in deroga a norme di legge.

2-*octies*. È nullo qualunque patto o clausola non conforme alle disposizioni in materia di sistemi di remunerazione e di incentivazione emanate ai sensi del comma 2-*bis*, lettera *a)*, o contenute in atti dell'Unione europea direttamente applicabili. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto, ove possibile, con i parametri indicati nelle disposizioni suddette nei valori più prossimi alla pattuizione originaria.

2-*novies*. I soci e gli amministratori dei soggetti abilitati, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, del codice civile, si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi.».

5. L'articolo 7 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è così modificato:

a) al comma 1, lettera *a)* le parole: «i dirigenti» sono sostituite dalle seguenti: «il personale»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono altresì convocare gli amministratori, i sindaci e il personale di coloro ai quali i soggetti abilitati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti;»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Banca d'Italia può adottare, a fini di stabilità, provvedimenti specifici aventi a oggetto le materie disciplinate dall'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, e, ove la situazione lo richieda: adottare, sentita la Consob, provvedimenti restrittivi o limitativi concernenti i servizi, le attività, le operazioni e la struttura territoriale; vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio; con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, vietare il pagamento di interessi; fissare limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nei soggetti abilitati, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale. I provvedimenti possono essere emanati nei confronti di uno o più soggetti abilitati, nonché di una o più categorie di essi.»;

d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. La Banca d'Italia può disporre la rimozione di uno o più esponenti aziendali di Sim, società di gestione del risparmio, Sicav e Sicaf, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione del soggetto abilitato; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 13, salvo che sussista urgenza di provvedere.».

6. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

«Art. 7-*bis (Riserve di capitale)*. — 1. La Banca d'Italia adotta le misure sulle riserve di capitale previste dal capo IV del titolo VII della direttiva 2013/36/UE, nonché quelle di natura macroprudenziale previste dal regolamento UE n. 575/2013, quale autorità designata ai sensi di tali normative comunitarie nei confronti delle Sim e delle succursali di imprese di investimento extracomunitarie.».

7. L'articolo 8 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è così modificato:

a) al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: «La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono chiedere informazioni al personale dei soggetti abilitati, anche per il tramite di questi ultimi.»;

b) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

«1-*ter*. Gli obblighi previsti dal comma 1 si applicano anche a coloro ai quali i soggetti abilitati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.».

8. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono inseriti i seguenti:

«Art. 8-*bis (Sistemi interni di segnalazione delle violazioni).* — 1. I soggetti abilitati e le relative capogruppo adottano procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l'attività svolta.

2. Le procedure previste al comma 1 sono idonee a:

a) garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione;

b) tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione;

c) assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo.

3. La presentazione di una segnalazione non costituisce di per sé violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

4. L'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non si applica con riguardo all'identità del segnalante, che può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato.

5. La Banca d'Italia e la Consob emanano, con regolamento congiunto, le disposizioni attuative del presente articolo.

Art. 8-*ter (Segnalazione di violazioni alla Banca d'Italia e alla Consob).* — 1. La Banca d'Italia e la Consob ricevono, ciascuna per le materie di propria competenza, da parte del personale dei soggetti abilitati e delle relative capogruppo, segnalazioni che si riferiscono a violazioni riguardanti le norme della parte II, titolo I, II e III del presente decreto legislativo, nonché atti dell'Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie.

2. La Banca d'Italia e la Consob tengono conto dei criteri previsti all'articolo 8-*bis*, comma 2, lettere *a)* e *b)*, e possono stabilire condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni.

3. La Banca d'Italia e la Consob si avvalgono delle informazioni contenute nelle segnalazioni, ove rilevanti, esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 5.

4. Nel caso di accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'ostensione del documento è effettuata con modalità che salvaguardino comunque la riservatezza del segnalante. Si applica l'articolo 8-*bis*, commi 3 e 4.».

9. All'articolo 10 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

«1-*ter*. La Banca d'Italia e la Consob possono effettuare ispezioni, richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari anche presso coloro ai quali i soggetti abilitati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.».

10. L'articolo 12 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è così modificato:

a) al comma 5, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

«b-*bis*) effettuare ispezioni presso soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti da parte dei soggetti indicati dalle lettere *a)* e *b)*, limitatamente alle finalità ivi richiamate.»;

b) dopo il comma 5-*bis* sono aggiunti i seguenti:

«5-*ter*. La Banca d'Italia può disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione del gruppo, la rimozione di uno o più esponenti aziendali della capogruppo; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 13, salvo che sussista urgenza di provvedere.

5-*quater*. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, informazioni anche al personale dei soggetti indicati al comma 3, anche per il tramite di questi ultimi.

5-*quinquies*. Gli obblighi previsti dai commi 2 e 3 si applicano anche ai soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.

5-*sexies*. Alla società capogruppo si applicano gli articoli 6, commi 2-*septies* e 2-*octies*, e 7, commi 1 e 1-*bis*.».

11. L'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

«Art. 13 *(Esponenti aziendali).* — 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso Sim, società di gestione del risparmio, Sicav e Sicaf devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico.

2. Ai fini del comma 1, gli esponenti possiedono requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfano criteri di competenza e correttezza, dedicano il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua:

a) requisiti di onorabilità omogenei per tutti gli esponenti;

b) i requisiti di professionalità e indipendenza, graduati secondo principi di proporzionalità;

c) i criteri di competenza, coerenti con la carica da ricoprire e con le caratteristiche del soggetto abilitato, e di adeguata composizione dell'organo;

d) i criteri di correttezza per gli esponenti delle Sim, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari dell'esponente, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente;

e) i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle Sim, graduati secondo principi di proporzionalità e tenendo conto delle dimensioni dell'intermediario;

f) le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata.

4. Con il regolamento previsto dal comma 3 possono essere determinati i casi in cui i requisiti e criteri di idoneità si applicano anche ai responsabili delle principali funzioni aziendali nei soggetti indicati al comma 1 di maggiore rilevanza.

5. Gli organi di amministrazione e controllo dei soggetti indicati al comma 1 valutano l'idoneità dei propri componenti e l'adeguatezza complessiva dell'organo, documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l'esito della valutazione. In caso di specifiche e limitate carenze riferite ai criteri previsti ai sensi del comma 3, lettera *c)*, i medesimi organi possono adottare misure necessarie a colmarle. In ogni altro caso il difetto di idoneità o la violazione dei limiti al cumulo degli incarichi determina la decadenza dall'ufficio; questa è pronunciata dall'organo di appartenenza entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto o della violazione sopravvenuti. Per i soggetti che non sono componenti di un organo la valutazione e la pronuncia della decadenza sono effettuate dall'organo che li ha nominati.

6. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, secondo modalità e tempi stabiliti con regolamento congiunto, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati: valutano l'idoneità degli esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base dell'analisi compiuta e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma 5; in caso di difetto o violazione, pronunciano la decadenza dalla carica.».

12. L'articolo 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

«Art. 14 *(Partecipanti al capitale).* — 1. I titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15 possiedono requisiti di onorabilità e soddisfano criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente gestione della società partecipata.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua:

a) i requisiti di onorabilità;

b) i criteri di competenza, graduati in relazione all'influenza sulla gestione della società che il titolare della partecipazione può esercitare;

c) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari del titolare della partecipazione, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza del titolare della partecipazione.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 15, per le Sicav e le Sicaf si fa riferimento alle sole azioni nominative e le disposizioni di cui al comma 2 stabiliscono le ipotesi in cui, al fine dell'attribuzione del diritto di voto, tali azioni sono considerate come azioni al portatore, con riguardo alla data di acquisto.

4. Ai fini dei commi 1 e 2 si considerano anche le partecipazioni possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, nonché i casi in cui i diritti derivanti dalle partecipazioni spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse od esistono accordi concernenti l'esercizio dei diritti di voto.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, qualora non siano soddisfatti i requisiti e i criteri di cui ai commi 1 e 2 non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie previste dall'articolo 15, comma 1.

6. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinanti delle partecipazioni di cui al comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

7. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia o dalla Consob entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo.

8. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dall'articolo 15, comma 1, dei soggetti privi dei requisiti di onorabilità devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia o dalla Consob.».

13. L'articolo 15 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è così modificato:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Acquisizione e cessione di partecipazioni»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Banca d'Italia può vietare entro il termine stabilito ai sensi del comma 5, lettera *c)*, l'acquisizione della partecipazione quando ritenga che non ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell'intermediario, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente ai sensi dell'articolo 14; l'idoneità, ai sensi dell'articolo 13, da parte di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo; la solidità finanziaria del potenziale acquirente; la capacità dell'intermediario di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attività; l'idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza; l'assenza di fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa a operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. La Banca d'Italia può fissare un termine massimo per l'acquisizione nonché comunicare, anche prima della scadenza del termine, che nulla osta all'operazione.».

14. L'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è così modificato:

a) la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

«*f)* i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei ai sensi dell'articolo 13;»;

b) la lettera *g)* è sostituita dalla seguente:

«*g)* i titolari delle partecipazioni indicate nell'articolo 15, comma 1, abbiano i requisiti e soddisfino i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2.».

15. L'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è così modificato:

a) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto dall'articolo 13;»;

b) la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

«*e)* i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15, comma 1, hanno i requisiti e soddisfano i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2;».

16. L'articolo 35-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è così modificato:

a) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei secondo quanto previsto dall'articolo 13;»;

b) la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

«*e)* i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15, comma 1, hanno i requisiti e soddisfano i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2;».

17. L'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è così modificato:

a) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei secondo quanto previsto dall'articolo 13;»;

b) alla lettera *e)*, la parola: «requisiti» è sostituita dalle seguenti: «e soddisfano i criteri».

18. All'articolo 52 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 3-*ter* è aggiunto il seguente:

«3-*quater*. Se la violazione riguarda disposizioni relative alla liquidità dell'impresa d'investimento comunitaria o in ogni altro caso di deterioramento della situazione di liquidità della stessa, la Banca d'Italia può adottare le misure necessarie per la stabilità finanziaria o per la tutela delle ragioni dei soggetti ai quali sono prestati i servizi, se quelle prese dall'autorità competente dello Stato d'origine mancano o risultano inadeguate; le misure da adottare sono comunicate all'autorità competente dello Stato d'origine.».

19. Dopo l'articolo 56 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

«Art. 56-*bis (Rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo).* — 1. La Banca d'Italia può disporre la rimozione di tutti i componenti degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle Sim, delle società di gestione del risparmio, delle Sicav e delle relative società capogruppo, al ricorrere dei presupposti indicati all'articolo 56, comma 1, lettera *a)*. Il provvedimento è pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il provvedimento fissa la data da cui decorre la rimozione dei componenti degli organi. La Banca d'Italia convoca l'assemblea della Sim, della società di gestione del risparmio, della Sicav o della società capogruppo con all'ordine del giorno il rinnovo degli organi con funzioni di amministrazione e controllo.

3. Resta salva la possibilità di disporre in ogni momento l'amministrazione straordinaria nei casi previsti dall'articolo 56, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente titolo.».

20. L'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

«3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, determina con regolamento i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle società di gestione, in conformità a quanto previsto ai sensi dell'articolo 13. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dalla Consob.».

21. L'articolo 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è così modificato:

a) al comma 4, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, in conformità a quanto previsto ai sensi dell'articolo 13.»;

b) al comma 4, secondo periodo, le parole: «Si applica l'articolo 13, commi 2 e 3.» sono sostituite dalle seguenti: «Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia o dalla Consob.»;

c) al comma 5, in fine, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Si applica il comma 4, terzo e quarto periodo.».

22. Agli articoli 4-*bis*, 25-*bis*, 117, 123-*ter* e 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la parola: «Isvap» è sostituita dalla seguente: «Ivass».

Art. 5.

Modifiche alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

1. L'articolo 187-*septies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le sanzioni amministrative previste dal presente capo sono applicate dalla Consob con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero. I soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con l'assistenza di un avvocato.»;

b) il comma 3 è abrogato;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Avverso il provvedimento che applica la sanzione è ammesso ricorso alla corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede legale o la residenza dell'opponente. Se l'opponente non ha la sede legale o la residenza nello Stato, è competente la corte d'appello del luogo in cui è stata commessa la violazione. Quando tali criteri non risultano applicabili, è competente la corte d'appello di Roma. Il ricorso è notificato, a pena di decadenza, all'Autorità che ha emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, ed è depositato in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica.»;

d) al comma 5, le parole: «decreto motivato.» sono sostituite dalle seguenti: «ordinanza non impugnabile.»;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il Presidente della corte d'appello designa il giudice relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per la discussione dell'opposizione. Il decreto è notificato alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta giorni prima dell'udienza. L'Autorità deposita memorie e documenti nel termine di dieci giorni prima dell'udienza. Se alla prima udienza l'opponente non si presenta senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per Cassazione, dichiara il ricorso improcedibile, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento.»;

f) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

«6-*bis*. All'udienza la corte d'appello dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonché l'audizione personale delle parti che ne abbiano fatto richiesta. Successivamente le parti procedono alla discussione orale della causa. La sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una delle parti manifesta l'interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo è pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette giorni dall'udienza di discussione.

6-*ter*. Con la sentenza la corte d'appello può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte il provvedimento o riducendo l'ammontare o la durata della sanzione.»;

g) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Copia della sentenza è trasmessa, a cura della cancelleria della corte d'appello, all'Autorità che ha emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione prevista dall'articolo 195-*bis*.».

2. L'articolo 188 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole: "Sim" o "società di intermediazione mobiliare" o "impresa di investimento"; "Sgr" o "società di gestione del risparmio"; "Sicav" o "società di investimento a capitale variabile"; "Sicaf" o "società di investimento a capitale fisso"; "EuVECA" o "fondo europeo per il venture capital"; "EuSEF" o "fondo europeo per l'imprenditoria sociale"; ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dei servizi o delle attività di investimento o del servizio di gestione collettiva del risparmio è vietato a soggetti diversi, rispettivamente, dalle imprese di investimento, dalle società di gestione del risparmio, dalle Sicav, dalle Sicaf, dai soggetti abilitati a tenore dei regolamenti (UE) n. 345/2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA), e n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF). Chiunque contravviene al divieto previsto dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a cinque milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino al dieci per cento del fatturato.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente articolo non si applicano gli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.»;

c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.».

3. L'articolo 189 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 15, commi 1 e 3, 61, comma 6, e 80, comma 7, e di quelle richieste ai sensi dell'articolo 17 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a cinque milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino al dieci per cento del fatturato.»;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Si applica l'articolo 188, commi 2 e 2-*bis*.».

4. L'articolo 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nei confronti dei soggetti abilitati, dei depositari e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni operative essenziali o importanti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino al dieci per cento del fatturato, per la mancata osservanza degli articoli 6, 7, commi 2, 2-*bis* e 3, 8, commi 1 e 1-*ter*; 9, 10, 12, 13, comma 3, 21, 22, 24, comma 1, 25, 25-*bis*, commi 1 e 2, 27, commi 3 e 4, 28, comma 3, 30, commi 3, 4 e 5, 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7, 32, comma 2, 33, comma 4, 35-*bis*, comma 6, 35-*novies*, 35-*decies*, 36, commi 2, 3 e 4, 37, commi 1, 2 e 3, 39, 40, commi 2, 4 e 5, 40-*bis*, comma 4, 40-*ter*, comma 4, 41, commi 2, 3 e 4, 41-*bis*; 41-*ter*, 41-*quater*; 42, commi 1, 3 e 4, 43, commi 2, 3, 4, 7, 8 e 9, 44, commi 1, 2, 3 e 5, 45, 46, commi 1, 3 e 4, 47, 48, 49,

commi 3 e 4, 65, 79-*bis*, 187-*novies*, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla Consob in base ai medesimi articoli. La stessa sanzione si applica nei confronti di società o enti in caso inosservanza delle disposizioni dell'articolo 18, comma 2, e dell'articolo 32-*quater*, commi 1 e 3, ovvero in caso di esercizio dell'attività di gestore di portale in assenza dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 50-*quinquies*.»;

b) il comma 1-*bis* è abrogato;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica:

a) alle società di gestione del mercato, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo I del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;

b) alle società di gestione accentrata, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal titolo II della parte III e di quelle emanate in base ad esse;

c) agli intermediari indicati nell'articolo 79-*quater* per inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 83-*novies*, comma 1, lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*, 83-*duodecies*, e di quelle emanate in base ad esse;

d) agli organizzatori e agli operatori dei sistemi di scambi di fondi interbancari, ai soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione ed agli internalizzatori sistematici, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dai capi II e II-*bis* del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;

e) ai gestori dei sistemi indicati negli articoli 68 e 69, comma 2, alla società indicata nell'articolo 69, comma 1, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70-*bis* e 77, comma 1, e di quelle applicative delle medesime;

f) alle imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino le disposizioni previste dall'articolo 25-*bis*, commi 1 e 2, e quelle emanate in base ad esse;

g) agli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 25, comma 3;

h) agli emittenti azioni in caso di inosservanza di quanto previsto dall'articolo 83-*undecies*, comma 1;

d) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

«2-*bis*. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si applica

a) ai gestori dei fondi europei per il venture capital (EuVECA), in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del regolamento (UE) n. 345/2013 e delle relative disposizioni attuative;

b) ai gestori dei fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF), in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 del regolamento (UE) n. 346/2013 e delle relative disposizioni attuative.»;

e) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Si applica l'articolo 188, comma 2-*bis*.»;

f) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Salvo quanto previsto dall'articolo 194-*quinquies*, alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

5. Dopo l'articolo 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono inseriti i seguenti:

«Art. 190-*bis (Responsabilità degli esponenti aziendali e del personale per le violazioni in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari)*. — 1. Fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, per l'inosservanza delle disposizioni richiamate dagli articoli 188, 189 e 190, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a cinque milioni di euro nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché nei confronti del personale, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorrono una o più delle seguenti condizioni:

a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali, ovvero ha provocato un grave pregiudizio per la tutela degli investitori o per l'integrità ed il corretto funzionamento del mercato;

b) la condotta ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della società o dell'ente a provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 7, comma 2, e 12, comma 5-*bis*;

c) le violazioni riguardano obblighi imposti ai sensi dell'articolo 6, commi, 2-*septies*, 2-*octies*, 2-*novies*, o dell'articolo 13, ovvero obblighi in materia di remunerazione e incentivazione, quando l'esponente o il personale è la parte interessata.

2. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, nei casi in cui la loro condotta abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine di cui all'articolo 194-*quater* da parte della società o dell'ente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a cinque milioni di euro.

3. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-*bis*, la Banca d'Italia o la Consob possono applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari autorizzati ai sensi del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione.

4. Si applica l'articolo 188, commi 2 e 2-*bis*.

Art. 190-*ter (Altre violazioni in tema di attività riservate)*. — 1. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a cinque milioni di euro:

a) in caso di esercizio dell'attività di consulente finanziario o di promotore finanziario in assenza dell'iscrizione negli albi prevista, rispettivamente, agli articoli 18-*bis* e 31;

b) ai membri dell'organismo dei consulenti finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 18-*bis* e di quelle emanate in base ad esso;

c) ai membri dell'organismo dei promotori finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 31 e di quelle emanate in base ad esso;

d) alle persone fisiche, in caso di inosservanza dell'articolo 32-*quater*, commi 1 e 3, ovvero in caso di esercizio dell'attività di gestore di portale in assenza dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 50-*quinquies*.

2. Si applica l'articolo 188, commi 2 e 2-*bis*.».

6. L'articolo 191 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Chiunque effettua un'offerta al pubblico in violazione degli articoli 94, comma 1, e 98-*ter*, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila fino a cinque milioni di euro.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Chiunque viola gli articoli 94, commi 2, 3, 5, 6 e 7, 96, 97, 98-*ter*, commi 2 e 3, 101, ovvero le relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi degli articoli 95, commi 1, 2 e 4, 97, comma 2, 98-*quater*, 98-*quinquies*, comma 2, 99, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro settecentocinquantamila.»;

c) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Se all'osservanza delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 è tenuta una società o un ente, le sanzioni ivi previste si applicano nei confronti di questi ultimi; la stessa sanzione si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente nei casi previsti dall'articolo 190-*bis*, comma 1, lettera *a)*. Se all'osservanza delle medesime disposizioni è tenuta una persona fisica, in caso di violazione, la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima.»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1, importa la perdita temporanea dei requisiti di idoneità previsti dal presente decreto per gli esponenti aziendali dei soggetti abilitati e dei requisiti previsti per i promotori finanziari nonché l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società aventi titoli quotati nei mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante e di società appartenenti al medesimo gruppo. La sanzione amministrativa accessoria ha durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.»;

e) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. Salvo quanto previsto dall'articolo 194-*quinquies*, alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.»;

f) il comma 4 è abrogato.

7. All'articolo 192 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. Se all'osservanza delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 è tenuta una società o un ente, le sanzioni ivi previste si applicano nei confronti di questi ultimi; la stessa sanzione si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente nei casi previsti dall'art. 190-*bis*, comma 1, lettera *a)*. Se all'osservanza delle medesime disposizioni è tenuta una persona fisica, in caso di violazione, la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima. La sanzione massima applicabile ad una persona fisica per le violazioni previste ai commi 1 e 2 non può essere superiore a cinque milioni di euro.

2-*ter* Si applica l'articolo 188, commi 2 e 2-*bis*.».

8. L'articolo 192-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Salvo che il fatto costituisca reato, le società quotate nei mercati regolamentati che omettono le comunicazioni prescritte dall'articolo 123-*bis*, comma 2, lettera *a)*, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro trecentomila.»;

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente nei casi previsti dall'articolo 190-*bis*, comma 1, lettera *a)*.

1-*ter*. Si applica l'articolo 188, commi 2 e 2-*bis*.».

9. L'articolo 192-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nei confronti dell'emittente o della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni che viola le disposizioni contenute negli articoli 113, commi 2, 3, lettere *a)*, *d) f)*, e 4, e 113-*bis*, commi 1, 2, lettere *a)* e *b)*, e 4, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob in base ai medesimi articoli, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro settecentocinquantamila.»;

b) il comma 2 è abrogato;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente nei casi previsti dall'articolo 190-*bis*, comma 1, lettera *a)*.»;

d) il comma 3 è abrogato;

e) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Si applica l'articolo 188, commi 2 e 2-*bis*.».

10. Dopo l'articolo 192-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 è inserito il seguente:

«Art. 192-*quater (Obbligo di astensione)*. — 1. I soci e gli amministratori che violano l'obbligo di astensione di cui all'articolo 6, comma 2-*novies*, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquantamila a euro centocinquantamila.

11. L'articolo 193 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è così modificato:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo ricorra la causa di esenzione prevista dall'articolo 114, comma 10, nei confronti della persona fisica che svolge l'attività di giornalista»;

b) il comma 1-*bis* è abrogato;

c) il comma 1-*ter* è abrogato;

d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste, rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-*bis*, 3 e 4, e 122, commi 1, 2 e 5, nonché la violazione dei divieti previsti dagli articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro unmilionecinquecentomila. Il ritardo nelle comunicazioni previste dall'articolo 120, commi 2, 2-*bis*, 3 e 4, non superiore a due mesi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro settecentocinquantamila.»;

e) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Le sanzioni indicate ai commi 1 e 2 si applicano nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente nei casi previsti dall'art. 190-*bis*, comma 1, lettera *a)* .»;

f) al comma 3, dopo le parole: «nel comma 2» sono inserite le seguenti: «, primo periodo,»;

g) dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

«3-*ter*. Salvo quanto previsto dall'articolo 194-*quinquies*, alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

12. L'articolo 193-*quater* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le controparti centrali, le sedi di negoziazione, le controparti finanziarie e le controparti non finanziarie, come definite dall'articolo 2, punti 1), 4), 8) e 9), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, le quali non osservano le disposizioni previste dai titoli II, III, IV e V del medesimo regolamento e le relative disposizioni attuative, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a cinque milioni di euro, se persone fisiche, e da euro trentamila fino al dieci per cento del fatturato, se persone giuridiche.»;

b) il comma 2 è abrogato;

c) al comma 3 le parole: «Le sanzioni amministrative previste dai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «Le sanzioni amministrative previste dal comma 1».

13. L'articolo 194 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è così modificato:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il soggetto che promuove una sollecitazione di deleghe di voto che viola le norme degli articoli 138, 142, commi 1 e 2, 144, comma 4, e del regolamento emanato a norma dell'articolo 144, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro settecentocinquantamila.»;

b) dopo il comma 2-*bis* sono aggiunti i seguenti:

«2-*ter*. Se all'osservanza delle disposizioni previste dal comma 2 è tenuta una società o un ente le sanzioni ivi previste si applicano nei confronti di questi; la stessa sanzione si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente nei casi previsti dall'articolo 190-*bis*, comma 1, lettera *a)*. Se all'osservanza delle medesime disposizioni è tenuta una persona fisica, in caso di violazione, la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima.

2-*quater*. Salvo quanto previsto dall'articolo 194-*quinquies*, alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

14. Dopo l'articolo 194 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono inseriti i seguenti:

«Art. 194-*bis (Criteri per la determinazione delle sanzioni)*. — 1. Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie o della durata delle sanzioni accessorie previste dal presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:

a) gravità e durata della violazione;

b) grado di responsabilità;

c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;

d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;

e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;

f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia o la Consob;

g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;

h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione.

Art. 194-*ter (Sanzioni per violazioni di disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili)*. — 1. Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate agli articoli 189, 190 e 190-*bis*, le sanzioni ivi previste si applicano, nella misura, secondo la ripartizione di competenze e con le modalità ivi stabilite, anche in caso di inosservanza del regolamento UE n. 575/2013, delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento UE n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'AESFEM o dell'ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di questi ultimo regolamento o del regolamento UE n. 1095/2010.

Art. 194-*quater (Ordine di porre termine alle violazioni)*. — 1. La Banca d'Italia o la Consob, secondo le rispettive competenze, per le violazioni delle norme previste dagli articoli 6, 12, 21, commi 1 e 1-*bis*, 33, comma 4, 35-*decies*, 79-*bis*, 115-*bis* e delle relative disposizioni attuative, quando esse siano connotate da scarsa offensività

o pericolosità, in alternativa all'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, possono applicare nei confronti delle società o degli enti interessati una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni contestate, anche indicando le misure da adottare ed il termine per l'adempimento.

2. Per l'inosservanza dell'ordine entro il termine stabilito, la Banca d'Italia o la Consob, secondo le rispettive competenze, applicano la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.

Art. 194-*quinquies (Pagamento in misura ridotta).* — 1. Possono essere estinte mediante pagamento, nel termine di trenta giorni dalla notificazione della lettera di contestazione, di una somma pari al doppio del minimo della sanzione edittale, quando non sussistano le circostanze previste dal comma 2, le violazioni previste:

a) dall'articolo 190, per la violazione degli articoli 45, comma 1, 46, comma 1, 65, 83-*novies*, comma 1, lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*, 83-*duodecies*, e delle relative disposizioni attuative adottate dalla Consob;

b) dall'articolo 191, comma 2, per la violazione degli articoli 96 e 101, commi 1, 2 e 3;

c) dall'articolo 193, comma 1, per la violazione degli articoli 113-*ter*, comma 5, lettera *b)*, 114, commi 2 e 7, e dall'articolo 193, comma 2, per la violazione dell'articolo 120;

d) dall'articolo 194, comma 2, per la violazione dell'articolo 142, e dell'articolo 194, comma 2-*bis*.

2. Il pagamento in misura ridotta non può essere effettuato nel caso in cui il soggetto interessato abbia già usufruito di tale misura nei dodici mesi precedenti alla violazione contestata.».

Art. 194-*sexies (Condotte inoffensive).* — 1. Nei casi previsti dall'articolo 194-*quinquies*, la Consob non procede alla contestazione delle violazioni nei casi di assoluta mancanza di pregiudizio per la tutela degli investitori e per la trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, ovvero per il tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

15. L'articolo 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le sanzioni amministrative previste nel presente titolo sono applicate dalla Banca d'Italia o dalla Consob, secondo le rispettive competenze, con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero. I soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con l'assistenza di un avvocato.»;

b) il comma 3 è abrogato;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Avverso il provvedimento che applica la sanzione è ammesso ricorso alla corte d'appello del luogo in cui ha sede la società o l'ente cui appartiene l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata commessa. Il ricorso è notificato, a pena di decadenza, all'Autorità che ha emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, ed è depositato in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica.»;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con ordinanza non impugnabile.»;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il Presidente della corte d'appello designa il giudice relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per la discussione dell'opposizione. Il decreto è notificato alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta giorni prima dell'udienza. L'Autorità deposita memorie e documenti nel termine di dieci giorni prima dell'udienza. Se alla prima udienza l'opponente non si presenta senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per Cassazione, dichiara il ricorso improcedibile, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento.»;

f) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. All'udienza la corte d'appello dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonché l'audizione personale delle parti che ne abbiano fatto richiesta. Successivamente le parti procedono alla discussione orale della causa. La sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una delle parti manifesta l'interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo è pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette giorni dall'udienza di discussione.»;

g) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-*bis*. Con la sentenza la corte d'appello può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte il provvedimento o riducendo l'ammontare o la durata della sanzione.»;

h) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Copia della sentenza è trasmessa, a cura della cancelleria della corte d'appello, all'Autorità che ha emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione prevista dall'articolo 195-*bis*.»;

i) il comma 9 è abrogato.

16. Dopo l'articolo 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono inseriti i seguenti:

«Art. 195-*bis (Pubblicazione delle sanzioni).* — 1. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto è pubblicato senza ritardo e per estratto nel sito internet della Banca d'Italia o nel Bollettino della Consob. Nel caso in cui avverso il provvedimento di applicazione della sanzione sia adita l'autorità giudiziaria, la Banca d'Italia o la Consob menzionano l'avvio dell'azione giudiziaria e l'esito della stessa a margine della pubblicazione. La Banca d'Italia o la Consob, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, possono stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione, ovvero escludere la pubblicità del provvedimento, quando la stessa possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o arrecare un danno sproporzionato alle parti.

2. Nel provvedimento di applicazione della sanzione, la Banca d'Italia o la Consob dispongono la pubblicazione in forma anonima del provvedimento sanzionatorio quando quella ordinaria:

a) abbia ad oggetto dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la cui pubblicazione appaia sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata;

b) possa comportare rischi per la stabilità dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di un'indagine penale in corso;

c) possa causare un danno sproporzionato ai soggetti coinvolti, purché tale danno sia determinabile.

3. Se le situazioni descritte nel comma 2 hanno carattere temporaneo, la pubblicazione può essere rimandata ed effettuata quando dette esigenze sono venute meno.

Art. 195-*ter (Comunicazione all'ABE sulle sanzioni applicate).* — 1. La Banca d'Italia comunica all'ABE le sanzioni amministrative applicate alle banche o alle imprese di investimento ai sensi degli articoli 189, 190 e 190-*bis* e 194-*quater*, ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, nonché le informazioni ricevute dai soggetti interessati sulle azioni da essi avviate avverso i provvedimenti sanzionatori e sull'esito delle stesse.».

17. Dopo l'articolo 196 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

«Art. 196-*bis (Disposizioni di attuazione).* — 1. La Consob e la Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze, emanano disposizioni di attuazione del presente titolo.».

Art. 6.

Disposizioni transitorie e finali concernenti le modificazioni al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

1. I regolamenti emanati dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi di norme abrogate o modificate dal presente decreto legislativo continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Consob e dalla Banca d'Italia nelle corrispondenti materie.

2. Le modifiche apportate alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 196-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia continuano ad applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

3. Alle sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non si applica l'articolo 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

4. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ogni riferimento all'articolo 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in vigore a tale data si intende effettuato agli articoli 190, 190-*bis* e 190-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto legislativo.

5. La disciplina attuativa emanata ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto legislativo, si applica alle nomine successive alla data della sua entrata in vigore. Fino a tale momento, continua ad applicarsi l'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella versione precedente alle modifiche apportate dal presente decreto legislativo, e la relativa disciplina attuativa.

6. Fino all'entrata in vigore della disciplina attuativa emanata ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto legislativo, continua ad applicarsi l'articolo 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella versione precedente alle modifiche apportate dal presente decreto legislativo, e la relativa disciplina attuativa.

7. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è acquisita, anche a campione, la comunicazione antimafia nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La Banca d'Italia e la Consob hanno accesso diretto al Sistema informativo del Casellario e alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.

8. Le modifiche all'articolo 195, commi 4, 5, 6, 7, 7-*bis*, e 8 e 9 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano ai giudizi proposti a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo; nei giudizi pendenti alla medesima data le udienze sono pubbliche. Le modifiche dell'articolo 187-*septies*, commi 4, 5, 6, 6-*bis*, 6-*ter*,7, 8 e 9, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano ai giudizi proposti a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

GUIDI, *Ministro dello sviluppo economico*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La direttiva 2013/36/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (Testo rilevante ai fini del *SEE)* è pubblicata nella G.U.U.E. 27 giugno 2013, n. L 176.

— Il regolamento (CE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (Testo rilevante ai fini del *SEE)* è pubblicato nella G.U.U.E. 27 giugno 2013, n. L 176.

— La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2013, n. 3.

— Il testo dell'art. 3 della legge 7 ottobre 2014, n. 154 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 ottobre 2014, n. 251, così recita:

«Art. 3 *(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 , sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE).* — 1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 1, in quanto compatibili, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2013/36/UE e all'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012;

b) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) secondo le rispettive competenze e in ogni caso entro l'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2013/36/UE ; le disposizioni di attuazione della Banca d'Italia sono emanate senza previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio; nell'esercizio dei poteri regolamentari le autorità di vigilanza tengono conto dei princìpi di vigilanza adottati dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e delle linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea;

c) attribuire alle autorità di vigilanza, secondo le rispettive competenze, tutti i poteri che la direttiva 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 575/2013 richiedono di assegnare loro;

d) rivedere, in linea con la direttiva 2013/36/UE , con il regolamento (UE) n. 575/2013 e con le linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea, la materia dei requisiti degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale degli intermediari, in modo da rafforzare l'idoneità a garantire la sana e prudente gestione degli intermediari stessi; individuare inoltre il momento della prima valutazione dei requisiti prescritti dalla nuova disciplina;

e) attribuire alla Banca d'Italia il potere di rimuovere gli esponenti aziendali degli intermediari quando la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione;

f) al fine di assicurare l'efficace recepimento della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013 nonché di rafforzare i presìdi relativi ai conflitti di interessi degli intermediari e a tutela delle esigenze di trasparenza e correttezza sostanziale, stabilire a carico dei soci e degli amministratori degli intermediari l'obbligo di astenersi dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto e prevedere la nullità delle previsioni contrattuali in contrasto con le disposizioni in materia di remunerazione o di incentivazioni previste dalla disciplina secondaria di attuazione dei testi unici di cui ai decreti legislativi 1° settembre 1993, n. 385, e 24 febbraio 1998, n. 58;

g) individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a esercitare le facoltà di opzione che il regolamento (UE) n. 575/2013 attribuisce agli Stati membri;

h) disciplinare modalità di segnalazione, all'interno degli intermediari e verso l'autorità di vigilanza, delle violazioni delle disposizioni della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013 , tenendo anche conto dei profili di riservatezza e di protezione dei soggetti coinvolti, eventualmente prevedendo misure per incoraggiare le segnalazioni utili ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza ed eventualmente estendendo le modalità di segnalazione anche ad altre violazioni;

i) con riferimento alla disciplina delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:

1) rivedere, in modo organico e in coerenza con quanto previsto dalla direttiva 2013/36/UE e con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo, la disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie prevista dall'art. 144 e la relativa procedura sanzionatoria, stabilendo:

1.1) l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie alle società o enti nei cui confronti sono accertate le violazioni, tenendo conto anche delle dimensioni delle società o enti medesimi, e i presupposti che determinano una responsabilità da parte dei soggetti che

svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nonché dei dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto vigilato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;

1.2) l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie, in modo tale che:

1.2.1) la sanzione applicabile alle società o enti sia compresa tra un minimo di 30.000 euro e un massimo del 10 per cento del fatturato;

1.2.2) la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro;

1.2.3) qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore ai limiti massimi indicati ai numeri 1.2.1) e 1.2.2), le sanzioni siano elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile;

2) estendere la disciplina sanzionatoria emanata ai sensi della presente lettera a tutte le violazioni previste nel vigente art. 144, tenendo fermo, per le sanzioni in materia di trasparenza, il principio della rilevanza della violazione;

3) rivedere la disciplina sanzionatoria di cui agli articoli 133, 139 e 140, in coerenza con i princìpi e criteri direttivi di cui al numero 1), punto 1.2);

4) per le fattispecie previste dagli articoli 130, 131, 131-*bis*, 131-*ter* e 132, confermare i reati ivi previsti e avvalersi della facoltà, attribuita dalla direttiva 2013/36/UE , di non introdurre sanzioni amministrative;

l) con riferimento alla disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

1) rivedere, in modo organico e in coerenza con i princìpi e criteri direttivi previsti alla lettera *i)*, numero 1), punti 1.1) e 1.2), la disciplina e la procedura sanzionatoria relative alle sanzioni amministrative pecuniarie previste agli articoli 188, 189 e 190;

2) rivedere, tenuto conto di quanto disposto ai sensi della legge 28 dicembre 2005, n. 262, i minimi e i massimi edittali delle sanzioni di cui agli articoli 191, 192-*bis*, 192-*ter*, 193 e 194, in modo tale da assicurare il rispetto dei princìpi di proporzionalità, dissuasività e adeguatezza, secondo un'articolazione che preveda minimi non inferiori a 5.000 euro e massimi non superiori a 5 milioni di euro;

m) con riferimento alla disciplina sanzionatoria adottata in attuazione delle lettere *i)* e *l)*:

1) valutare l'estensione del principio del favor rei ai casi di modifica della disciplina vigente al momento in cui è stata commessa la violazione;

2) definire i criteri cui la Banca d'Italia e la CONSOB devono attenersi nella determinazione dell'ammontare della sanzione, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva 2013/36/UE , anche in deroga alle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689;

3) prevedere le modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni e il regime per lo scambio di informazioni con l'Autorità bancaria europea, in linea con quanto previsto dalla direttiva 2013/36/UE;

4) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo il vigente riparto di competenze, il potere di definire disposizioni attuative, con riferimento, tra l'altro, alla definizione della nozione di fatturato utile per la determinazione della sanzione, alla procedura sanzionatoria e alle modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni;

5) con riferimento alle fattispecie connotate da minore effettiva offensività o pericolosità, prevedere, ove compatibili con la direttiva 2013/36/UE , efficaci strumenti per la deflazione del contenzioso o per la semplificazione dei procedimenti di applicazione della sanzione, anche conferendo alle autorità di vigilanza la facoltà di escludere l'applicazione della sanzione per condotte prive di effettiva offensività o pericolosità;

n) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, nel rispetto del vigente riparto di competenze, il potere di adottare le misure previste dalla direttiva 2013/36/UE relative alla reprimenda pubblica, all'ordine di cessare o di porre rimedio a condotte irregolari e alla sospensione temporanea dall'incarico;

o) attribuire alle autorità di vigilanza, nel rispetto del vigente riparto di competenze, il potere di revocare l'autorizzazione all'esercizio delle attività degli intermediari nei casi previsti dalla direttiva 2013/36/UE, operando gli opportuni raccordi con la disciplina della gestione delle crisi;

p) nel rispetto del vigente assetto di competenze delle autorità nazionali preposte alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, apportare al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e alle altre disposizioni vigenti in materia le modificazioni e integrazioni occorrenti ad adeguare l'entità delle sanzioni ivi previste, coerentemente con quanto stabilito alla lettera *i)*, numero 1), punti 1.1) e 1.2), del presente comma, e a introdurre le misure di cui alla lettera *n)*, nonché ogni altra modificazione e integrazione necessaria a garantire la coerenza, la proporzionalità e l'adeguatezza delle sanzioni previste a carico di tutti i soggetti tenuti all'osservanza degli obblighi previsti dal medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007 e dalle altre disposizioni vigenti in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

q) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

— Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 settembre 1993, n. 230, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 1998, n. 71, supplemento ordinario.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 1 *(Definizioni)*. — 1. Nel presente decreto legislativo l'espressione:

a) "autorità creditizie" indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia;

b) "banca" indica l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria;

c) "CICR" indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

d) "CONSOB" indica la Commissione nazionale per le società e la borsa;

d-*bis*) "COVIP" indica la commissione di vigilanza sui fondi pensione;

e) "IVASS" indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;

f) (soppressa);

g) "Stato comunitario" indica lo Stato membro della Comunità europea;

g-*bis*) "Stato d'origine" indica lo Stato comunitario in cui la banca è stata autorizzata all'esercizio dell'attività;

g-*ter*) "Stato ospitante" indica lo Stato comunitario nel quale la banca ha una succursale o presta servizi;

h) "Stato extracomunitario" indica lo Stato non membro della Comunità europea;

h-*bis*) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:

1) "ABE": Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;

2) "AEAP": Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;

3) "AESFEM": Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;

4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto dall'art. 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;

5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;

6) "Autorità di vigilanza degli Stati membri": le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010;

i) "legge fallimentare" indica il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

l) "autorità competenti" indica, a seconda dei casi, uno o più fra le autorità di vigilanza sulle banche, sulle imprese di investimento, sugli organismi di investimento collettivo del risparmio, sulle imprese di assicurazione e sui mercati finanziari;

m) (soppressa).

2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

a) "banca italiana": la banca avente sede legale in Italia;

b) "banca comunitaria": la banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato comunitario diverso dall'Italia;

c) "banca extracomunitaria": la banca avente sede legale in uno Stato extracomunitario;

d) "banche autorizzate in Italia": le banche italiane e le succursali in Italia di banche extracomunitarie;

e) "succursale": una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di una banca e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività della banca;

f) "attività ammesse al mutuo riconoscimento": le attività di:

1) raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione;

2) operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale incluso il "forfaiting");

3) leasing finanziario;

4) prestazione di servizi di pagamento come definiti dagli articoli 1, comma 1, lettera *b)*, e 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;

5) emissione e gestione di mezzi di pagamento ("travellers cheques", lettere di credito), nella misura in cui quest'attività non rientra nel punto 4;

6) rilascio di garanzie e di impegni di firma;

7) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in:

strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.);

cambi;

strumenti finanziari a termine e opzioni;

contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse;

valori mobiliari;

8) partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi;

9) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese;

10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo "money broking";

11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni;

12) custodia e amministrazione di valori mobiliari;

13) servizi di informazione commerciale;

14) locazione di cassette di sicurezza;

15) altre attività che, in virtù delle misure di adattamento assunte dalle autorità comunitarie, sono aggiunte all'elenco allegato alla seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunità europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989;

g) "intermediari finanziari": i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'art. 106.

h) "stretti legami": i rapporti tra una banca e un soggetto italiano o estero che:

1) controlla la banca;

2) è controllato dalla banca;

3) è controllato dallo stesso soggetto che controlla la banca;

4) partecipa al capitale della banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto;

5) è partecipato dalla banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto;

h-*bis*) "istituti di moneta elettronica": le imprese, diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica;

h-bis.*1) «istituti di moneta elettronica comunitari»: gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso Stato comunitario diverso dall'Italia*;

h-*ter*) "moneta elettronica": il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento come definite all'art. 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall'emittente. Non costituisce moneta elettronica:

1) il valore monetario memorizzato sugli strumenti previsti dall'art. 2, comma 2, lettera *m)*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;

2) il valore monetario utilizzato per le operazioni di pagamento previste dall'art. 2, comma 2, lettera *n)*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;

h-*quater*) "partecipazioni": le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile;

h-*quinquies*)

h-*sexies*) "istituti di pagamento": le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento di cui alla lettera *f)*, n. 4);

h-*septies*) "istituti di pagamento comunitari": gli istituti di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso Stato comunitario diverso dall'Italia;

h-*octies*) "succursale di un istituto di pagamento": una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un istituto di pagamento e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività dell'istituto di pagamento;

h-novies*) "personale": i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato.*

3. La Banca d'Italia, può ulteriormente qualificare la definizione di stretti legami prevista dal comma 2, lettera *h)*, al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

3-*bis*. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo e agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione ed ai suoi componenti.

3-*ter*. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti.».

— Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 4 *(Banca d'Italia)*. — 1. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, formula le proposte per le deliberazioni di competenza del CICR previste *nel titolo II*. La Banca d'Italia, inoltre, emana regolamenti nei casi previsti dalla legge, impartisce istruzioni e adotta i provvedimenti di carattere particolare di sua competenza.

2. La Banca d'Italia determina e rende pubblici previamente i princìpi e i criteri dell'attività di vigilanza.

3. La Banca d'Italia, fermi restando i diversi termini fissati da disposizioni di legge, stabilisce i termini per provvedere, individua il responsabile del procedimento, indica i motivi delle decisioni e pubblica i provvedimenti aventi carattere generale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. La Banca d'Italia pubblica annualmente una relazione sull'attività di vigilanza.».

— Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 6 *(Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF)*. — 1. Le autorità creditizie esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni dell'Unione europea, applicano i regolamenti e le decisioni dell'Unione europea e provvedono in merito alle raccomandazioni in materia creditizia e finanziaria.

2. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, le autorità creditizie adempiono agli obblighi di comunicazione nei confronti delle autorità e dei comitati che compongono il SEVIF e delle altre autorità e istituzioni indicate dalle disposizioni dell'Unione europea.

3. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, è parte del SEVIF e partecipa alle attività che esso svolge, tenendo conto della convergenza degli strumenti e delle prassi di vigilanza in ambito europeo.

3-bis. *Le autorità creditizie esercitano i poteri d'intervento a esse attribuiti dal presente decreto legislativo anche per assicurare il rispetto del regolamento (UE) n. 575/2013, delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento.*

4. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia può concludere accordi con l'ABE e con le autorità di vigilanza di altri Stati membri che prevedano anche la ripartizione di compiti e la delega di funzioni nonché ricorrere all'ABE per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.».

— Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 7 *(Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità)*. — 1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini, o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.

2. I dipendenti della Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Governatore tutte le irregolarità constatate, anche quando assumano la veste di reati.

3. I dipendenti della Banca d'Italia sono vincolati dal segreto d'ufficio.

4. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste dalla Banca d'Italia, in conformità delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.

5. La Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP e *l'IVASS* collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Detti organismi non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.

6. La Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio d'informazioni, con le autorità e i comitati che compongono il SEVIF, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono essere trasmesse alle autorità italiane competenti, salvo diniego dell'autorità dello Stato comunitario che ha fornito le informazioni.

7. Nell'ambito di accordi di cooperazione e di equivalenti obblighi di riservatezza, la Banca d'Italia può scambiare informazioni preordinate all'esercizio delle funzioni di vigilanza con le autorità competenti degli Stati extracomunitari; le informazioni che la Banca d'Italia ha ricevuto da un altro Stato comunitario possono essere comunicate soltanto con l'assenso esplicito delle autorità che le hanno fornite.

8. La Banca d'Italia può scambiare informazioni con autorità amministrative o giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all'estero, relativi a banche, succursali di banche italiane all'estero o di banche comunitarie o extracomunitarie in Italia, nonché relativi a soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata. Nei rapporti con le autorità extracomunitarie lo scambio di informazioni avviene con le modalità di cui al comma 7.

9. La Banca d'Italia può comunicare ai sistemi di garanzia italiani e, a condizione che sia assicurata la riservatezza, a quelli esteri informazioni e dati in suo possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi.

10. Nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia scambia informazioni con tutte le altre autorità e soggetti esteri indicati dalle disposizioni medesime.».

— Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 8 *(Pubblicazione di provvedimenti e di dati statistici)*. — 1. *La Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web i provvedimenti di carattere generale emanati dalle autorità creditizie nonché altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza.*

2. Le delibere del CICR e i provvedimenti di carattere generale del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi del presente decreto legislativo sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. I provvedimenti di carattere generale della Banca d'Italia sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana quando le disposizioni in essi contenute sono destinate anche a soggetti diversi da quelli sottoposti a vigilanza.

3. La Banca d'Italia pubblica elaborazioni e dati statistici relativi a soggetti sottoposti a vigilanza.».

— Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 12 *(Obbligazioni e titoli di deposito emessi dalle banche)*. — 1. Le banche, in qualunque forma costituite, possono emettere obbligazioni, anche convertibili, nominative o al portatore.

2.

3. L'emissione delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre società è deliberata dall'organo amministrativo; non si applicano gli articoli 2410, 2412, 2413, 2414, primo comma, n. 3, 2414-*bis*, 2415, 2416, 2417, 2418 e 2419 del codice civile.

4. Alle obbligazioni convertibili in azioni proprie si applicano le norme del codice civile, eccetto l'art. 2412.

4-*bis*. I commi 3 e 4 si applicano anche agli strumenti finanziari assoggettati alla disciplina delle obbligazioni prevista dal codice civile.

5. La Banca d'Italia disciplina l'emissione da parte delle banche delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre società nonché degli strumenti finanziari diversi dalle partecipazioni.

6. Le banche possono emettere titoli di deposito nominativi o al portatore. La Banca d'Italia può disciplinarne le modalità di emissione.

7. La Banca d'Italia disciplina le emissioni da parte delle banche di prestiti subordinati, irredimibili ovvero rimborsabili previa autorizzazione della medesima Banca d'Italia. Tali emissioni possono avvenire anche sotto forma di obbligazioni o di titoli di deposito.».

— Il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 14 *(Autorizzazione all'attività bancaria)*. — 1. La Banca d'Italia autorizza l'attività bancaria quando ricorrano le seguenti condizioni:

a) sia adottata la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata;

a-*bis*) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;

b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia;

c) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;

d) sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate;

e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, ai sensi dell'art. 26;

f) non sussistano, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione.

2-*bis*. *(Abrogato).*

3. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione del comma 1.

4. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di una banca extracomunitaria è autorizzato dalla Banca d'Italia, sentito il Ministero degli affari esteri, subordinatamente al rispetto di condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere *b)*, *c)* ed *e)*. L'autorizzazione è rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocità.

4-bis. *La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo alla procedura di autorizzazione e alle modalità di presentazione dell'istanza, ai criteri di valutazione delle condizioni previste dal comma 1, alle ipotesi di decadenza e di revoca dell'autorizzazione.*».

— Il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 17 *(Attività non ammesse al mutuo riconoscimento).* — 1. La Banca d'Italia disciplina l'esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento comunque effettuato da parte di banche comunitarie nel territorio della Repubblica.».

— Il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 18 *(Società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento).* — 1. Le disposizioni dell'art. 15, comma 1, e dell'art. 16, comma 1, si applicano anche alle società finanziarie con sede legale in Italia sottoposte a forme di vigilanza prudenziale, quando la partecipazione di controllo è detenuta da una o più banche italiane e ricorrono le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia.

2. Le disposizioni dell'art. 15, comma 3, e dell'art. 16, comma 3, si applicano, in armonia con la normativa comunitaria, anche alle società finanziarie aventi sede legale in uno Stato comunitario quando la partecipazione di controllo è detenuta da una o più banche aventi sede legale nel medesimo Stato.

3. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione mobiliare, comunica alla CONSOB le società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2.

4. Alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni previste dall'art. 54, commi 1, 2 e 3.

5. Alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi del comma 2 si applicano altresì le disposizioni previste dall'art. 79*, commi 1, 3 e 4*.».

— Il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 19 *(Autorizzazioni).* — 1. La Banca d'Italia autorizza preventivamente l'acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di partecipazioni che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute.

2. La Banca d'Italia autorizza preventivamente le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo sulla banca stessa.

3. L'autorizzazione prevista dal comma 1 è necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una società che detiene le partecipazioni di cui al medesimo comma.

4. La Banca d'Italia individua i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni indicate ai commi 1 e 2 spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse.

5. *La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente ai sensi dell'art. 25; l'idoneità, ai sensi dell'art. 26, di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella banca; la solidità finanziaria del potenziale acquirente; la capacità della banca di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attività; l'idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza. L'autorizzazione non può essere rilasciata in caso di fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L'autorizzazione può essere sospesa o revocata se vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni per il suo rilascio.*

6.

7.

8. Se alle operazioni indicate nei commi 1, 2 e 3 partecipano soggetti appartenenti a Stati extracomunitari che non assicurano condizioni di reciprocità, la Banca d'Italia comunica la domanda di autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri può vietare l'autorizzazione

8-*bis*. Le autorizzazioni previste dal presente articolo si applicano anche all'acquisizione, in via diretta o indiretta, del controllo derivante da un contratto con la banca o da una clausola del suo statuto.

9. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo, e in particolare disciplina le modalità e i termini del procedimento di valutazione di cui al comma 5, i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie previste ai commi 1 e 2, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini dell'applicazione dei medesimi commi, e i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole.».

— Il testo dell'art. 28 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 28 *(Norme applicabili)* In vigore dal 26 marzo 2015. — 1. L'esercizio dell'attività bancaria da parte di società cooperative è riservato alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo disciplinate dalle sezioni I e II del presente capo.

2. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo non si applicano i controlli sulle società cooperative attribuiti all'autorità governativa dal codice civile.

2-*bis*. Ai fini delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo, sono considerate cooperative a mutualità prevalente le banche di credito cooperativo che rispettano i requisiti di mutualità previsti dall'art. 2514 del codice civile ed i requisiti di operatività prevalente con soci previsti ai sensi dell'art. 35 del presente decreto.

2-ter. *Nelle banche popolari e nelle banche di credito cooperativo il diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione, morte o esclusione del socio, è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca. Agli stessi fini, la Banca d'Italia può limitare il diritto al rimborso degli altri strumenti di capitale emessi.*».

— Il testo dell'art. 49 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 49 *(Assegni circolari).* — 1. La Banca d'Italia autorizza le banche alla emissione degli assegni circolari nonché di altri assegni a essi assimilabili o equiparabili. Il provvedimento di autorizzazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. La Banca d'Italia determina la misura, la composizione e le modalità per il versamento della cauzione che le banche emittenti sono tenute a costituire presso la medesima Banca d'Italia a fronte della circolazione degli assegni indicati nel comma 1.».

— Il testo dell'art. 51 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 51 *(Vigilanza informativa).* — 1. Le banche inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

1-*bis*. Le banche comunicano alla Banca d'Italia:

a) la nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

b) le dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) la risoluzione consensuale del mandato;

d) la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che l'hanno determinata.

1-*ter*. La Banca d'Italia stabilisce modalità e termini per l'invio delle comunicazioni di cui al comma 1-*bis*.

1-quater. *La Banca d'Italia può chiedere informazioni al personale delle banche anche per il tramite di queste ultime.*

1-quinquies. *Le previsioni del comma 1 si applicano anche ai soggetti ai quali le banche abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.*».

— Il testo dell'art. 53 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 53 *(Vigilanza regolamentare)*. — 1. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:

a) l'adeguatezza patrimoniale;

b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

c) le partecipazioni detenibili;

d) il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;

d-*bis*) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui alle lettere da *a)* a *d)*.

2. *(Abrogato)*.

2-*bis*. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera *a)*, prevedono che le banche possano utilizzare:

a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni; le disposizioni disciplinano i requisiti, anche di competenza tecnica e di indipendenza, che tali soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento;

b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Per le banche sottoposte alla vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato comunitario, la decisione è di competenza della medesima autorità, qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia e sempre che, entro il medesimo termine, il caso non sia stato rinviato all'ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.

2-*ter*. Le società o enti esterni che, anche gestendo sistemi informativi creditizi, rilasciano alle banche valutazioni del rischio di credito o sviluppano modelli statistici per l'utilizzo ai fini di cui al comma 1, lettera *a)*, conservano, per tale esclusiva finalità, anche in deroga alle altre vigenti disposizioni normative, i dati personali detenuti legittimamente per un periodo di tempo storico di osservazione che sia congruo rispetto a quanto richiesto dalle disposizioni emanate ai sensi del comma 2-*bis*. Le modalità di attuazione e i criteri che assicurano la non identificabilità sono individuati su conforme parere del Garante per la protezione dei dati personali.

3. *(Abrogato)*.

4. *La Banca d'Italia disciplina condizioni e limiti per l'assunzione, da parte delle banche o dei gruppi bancari, di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonché dei soggetti a essi collegati. In ogni caso i soci e gli amministratori, fermi restando gli obblighi previsti dall'art. 2391, primo comma, del codice civile, si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi. Ove verifichi in concreto l'esistenza di situazioni di conflitto di interessi, la Banca d'Italia può stabilire condizioni e limiti specifici per l'assunzione delle attività di rischio.*

4-*bis*.

4-*ter*. La Banca d'Italia individua i casi in cui il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4 comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi con la partecipazione.

4-*quater*. La Banca d'Italia disciplina i conflitti d'interessi tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in relazione ad altre tipologie di rapporti di natura economica.

4-quinquies. *Le disposizioni emanate ai sensi del presente articolo possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia. Possono inoltre prevedere che determinate decisioni in materia di remunerazione e di incentivazione siano rimesse alla competenza dell'assemblea dei soci, anche nel modello dualistico di amministrazione e controllo, stabilendo quorum costitutivi e deliberativi anche in deroga a norme di legge.*

4-sexies. *È nullo qualunque patto o clausola non conforme alle disposizioni in materia di sistemi di remunerazione e di incentivazione emanate ai sensi del comma 1, lettera* d)*, o contenute in atti dell'Unione europea direttamente applicabili. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto, ove possibile, con i parametri indicati nelle disposizioni suddette nei valori più prossimi alla pattuizione originaria.*».

— Il testo dell'art. 54 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 54 *(Vigilanza ispettiva)*. — 1. *La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.*

2. La Banca d'Italia può richiedere alle autorità competenti di uno Stato comunitario che esse effettuino accertamenti presso succursali di banche italiane stabilite nel territorio di detto Stato ovvero concordare altre modalità delle verifiche.

3. Le autorità competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, le succursali stabilite nel territorio della Repubblica di banche dalle stesse autorizzate. Se le autorità competenti di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia può procedere direttamente agli accertamenti ovvero concordare altre modalità delle verifiche.

4. A condizione di reciprocità, la Banca d'Italia può concordare con le autorità competenti degli Stati extracomunitari modalità per l'ispezione di succursali di banche insediate nei rispettivi territori.

5. La Banca d'Italia dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3.».

— Il testo dell'art. 55 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 55 *(Controlli sulle succursali in Italia di banche comunitarie)*. — 1. *La Banca d'Italia esercita controlli sulle succursali di banche comunitarie nel territorio della Repubblica, con le modalità da essa stabilite.*».

— Il testo dell'art. 59 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 59 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente capo:

a) il controllo sussiste nei casi previsti dall'art. 23;

b) per "società finanziarie" si intendono le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente: l'attività di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia; una o più delle attività previste dall'art. 1, comma 2, lettera *f)*, numeri da 2 a 12; altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera; le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *n)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b-*bis*) per "di partecipazione finanziaria mista" si intendono le società di cui all'art. 1, comma 1, lettera *v)*, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142;

c) per "società strumentali" si intendono le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario dell'attività delle società del gruppo, comprese quelle consistenti nella proprietà e nell'amministrazione di immobili e nella gestione di servizi anche informatici.

1-*bis*.».

— Il testo dell'art. 60 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 60 *(Composizione)*. — 1. Il gruppo bancario è composto alternativamente:

a) dalla banca italiana capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate;

b) dalla società finanziaria o dalla società di partecipazione finanziaria mista capogruppo italiana e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell'insieme delle società da essa partecipate vi sia almeno una banca italiana controllata e abbiano rilevanza determinante, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia, le partecipazioni in società bancarie e finanziarie.».

— Il testo dell'art. 66 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 66 *(Vigilanza informativa)*. — 1. Al fine di esercitare la vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia richiede ai soggetti indicati nelle lettere da *a)* a *c)* del comma 1 dell'art. 65 la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonché ogni altra informazione utile. La Banca d'Italia può altresì richiedere ai soggetti indicati nelle lettere *h)* ed *i)* del comma 1 dell'art. 65 le informazioni utili all'esercizio della vigilanza su base consolidata.

2. La Banca d'Italia determina modalità e termini per la trasmissione delle situazioni, dei dati e delle informazioni indicati nel comma 1.

3. La Banca d'Italia può disporre nei confronti dei soggetti indicati nelle lettere da *a)* a *c)* del comma 1 dell'art. 65 l'applicazione delle disposizioni previste dalla parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

4. Le società indicate nell'art. 65 forniscono alla capogruppo ovvero alla singola banca le situazioni, i dati e le informazioni richiesti per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata.

5. Le società con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità di vigilanza degli altri Stati comunitari forniscono ai soggetti individuati dalle stesse le informazioni necessarie per l'esercizio della vigilanza consolidata.

5-bis. *La Banca d'Italia può chiedere informazioni al personale dei soggetti indicati al comma 1, anche per il tramite di questi ultimi, e per i medesimi fini ivi indicati.*

5-ter. *Gli obblighi previsti dai commi 1, 2 e 4 si applicano anche ai soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.*».

— Il testo dell'art. 67 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 67 *(Vigilanza regolamentare)*. — 1. *Al fine di esercitare la vigilanza consolidata, la Banca d'Italia impartisce alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto:*

a) *l'adeguatezza patrimoniale;*

b) *il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;*

c) *le partecipazioni detenibili;*

d) *il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;*

e) *l'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui al presente comma.*

2. *(Abrogato).*

2-*bis*. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera *a)*, prevedono la possibilità di utilizzare:

a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni; le disposizioni disciplinano i requisiti che tali soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento da parte della Banca d'Italia;

b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Per i gruppi sottoposti a vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato comunitario, la decisione è di competenza della medesima autorità qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia e sempre che, entro il medesimo termine, il caso non sia stato rinviato all'ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.

2-*ter*. *(Abrogato).*

3. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per esercitare la vigilanza su base consolidata possono tenere conto, anche con riferimento alla singola banca, della situazione e delle attività dei soggetti indicati nelle lettere *b)* e *c)* del comma 1 dell'art. 65.

3-*bis*. La Banca d'Italia può impartire disposizioni, ai sensi del presente articolo, anche nei confronti di uno solo o di alcuni dei componenti il gruppo bancario.

3-ter. *Si applicano l'art. 53, commi 4-*quinquies *e 4-*sexies*, e l'art. 53-*ter.».

— Il testo dell'art. 68 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 68 *(Vigilanza ispettiva)*. — 1. *A fini di vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso i soggetti indicati nell'art. 65 e presso i soggetti ai quali siano state esternalizzate da questi ultimi funzioni aziendali essenziali o importanti e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. Le ispezioni nei confronti di società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali o da quelle alle quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti hanno il fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento.*

2. La Banca d'Italia può richiedere alle autorità competenti di uno Stato comunitario di effettuare accertamenti presso i soggetti indicati nel comma 1, stabiliti nel territorio di detto Stato, ovvero concordare altre modalità delle verifiche.

3. La Banca d'Italia, su richiesta delle autorità competenti di altri Stati comunitari o extracomunitari, può effettuare ispezioni presso le società con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità richiedenti. La Banca d'Italia può consentire che la verifica sia effettuata dalle autorità che hanno fatto la richiesta ovvero da un revisore o da un esperto. L'autorità competente richiedente, qualora non compia direttamente la verifica, può, se lo desidera, prendervi parte.

3-*bis*. La Banca d'Italia può consentire che autorità competenti di altri Stati comunitari partecipino, per i profili di interesse, ad ispezioni presso le capogruppo ai sensi dell'art. 61, qualora queste abbiano controllate sottoposte alla vigilanza di dette autorità.».

— Il testo dell'art. 95-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 95-*bis (Riconoscimento delle procedure di risanamento e liquidazione)*. — 1. I provvedimenti e le procedure di risanamento e liquidazione di banche comunitarie sono disciplinati e producono i loro effetti, senza ulteriori formalità, nell'ordinamento italiano secondo la normativa dello Stato d'origine.

1-*bis*. *Le misure adottate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 79, comma 1, cessano di avere effetto dall'avvio della procedura di risanamento da parte dell'autorità competente dello Stato d'origine della banca comunitaria.*

2. I provvedimenti e le procedure di amministrazione straordinaria, di gestione provvisoria e di liquidazione coatta amministrativa di banche italiane si applicano e producono i loro effetti negli altri Stati comunitari e, sulla base di accordi internazionali, anche in altri Stati esteri.».

— Il testo dell'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 107 *(Autorizzazione)*. — 1. La Banca d'Italia autorizza gli intermediari finanziari ad esercitare la propria attività al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) sia adottata la forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa;

b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;

c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia anche in relazione al tipo di operatività;

d) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;

e) sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate;

e-bis*) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 110;*

f) non sussistano, tra gli intermediari finanziari o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;

g) l'oggetto sociale sia limitato alle sole attività di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 106.

2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione.

3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i casi di revoca, nonché di decadenza, quando l'intermediario autorizzato non abbia iniziato l'esercizio dell'attività, e detta disposizioni attuative del presente articolo.».

— Il testo dell'art. 108 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 108 *(Vigilanza)*. — 1. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il governo societario, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie. La Banca d'Italia può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.

2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 prevedono che gli intermediari finanziari possano utilizzare:

a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni previsti dall'art. 53, comma 2-*bis*, lettera *a)*;

b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia.

3. La Banca d'Italia può:

a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti degli intermediari finanziari per esaminare la situazione degli stessi;

b) ordinare la convocazione degli organi collegiali degli intermediari finanziari, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;

c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali degli intermediari finanziari quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera *b)*;

d) adottare per le materie indicate nel comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari finanziari, riguardanti anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;

d-bis*) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione dell'intermediario finanziario, la rimozione dalla carica di uno o più esponenti aziendali; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'art. 26, salvo che sussista urgenza di provvedere.*

3-bis. *La Banca d'Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci, i dirigenti dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti.*

4. Gli intermediari finanziari inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

4-bis. *La Banca d'Italia può chiedere informazioni al personale degli intermediari finanziari, anche per il tramite di questi ultimi.*

4-ter. *Gli obblighi previsti dal comma 4 si applicano anche ai soggetti ai quali gli intermediari finanziari abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.*

5. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso gli intermediari finanziari *o i soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti* e richiedere a essi l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.

6. Nell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo la Banca d'Italia osserva criteri di proporzionalità, avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.».

— Il testo dell'art. 109 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 109 *(Vigilanza consolidata)*. — 1. La Banca d'Italia emana disposizioni volte a individuare, tra soggetti non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del capo II, titolo III, ovvero del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il gruppo finanziario, composto da uno o più intermediari finanziari, dalle banche extracomunitarie e dalle società finanziarie come definite dall'art. 59, comma 1, lettera *b)*. Società capogruppo è l'intermediario finanziario o la società finanziaria che esercita il controllo diretto o indiretto sugli altri componenti del gruppo.

2. La Banca d'Italia può esercitare la vigilanza su base consolidata, oltre che nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 inclusi nel gruppo finanziario, nei confronti di:

a) intermediari finanziari e società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate per almeno il venti per cento dalle società appartenenti a un gruppo finanziario o da un intermediario finanziario;

b) intermediari finanziari e società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo finanziario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo finanziario o un intermediario finanziario;

c) società diverse dagli intermediari finanziari e da quelle bancarie, finanziarie e strumentali quando siano controllate da un intermediario finanziario ovvero quando società appartenenti a un gruppo finanziario detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo.

3. Al fine di esercitare la vigilanza ai sensi dei commi 1 e 2, la Banca d'Italia:

a) può impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo finanziario complessivamente considerato o i suoi componenti, sulle materie indicate nell'art. 108, comma 1. L'art. 108 si applica anche al gruppo finanziario. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per esercitare la vigilanza su base consolidata possono tenere conto, anche con riferimento al singolo intermediario finanziario, della situazione dei soggetti indicati nel comma 2, lettere *a)* e *b)*. La Banca d'Italia può impartire disposizioni anche nei confronti di un solo o di alcuni componenti il gruppo finanziario;

b) può richiedere, nei termini e con le modalità dalla medesima determinati, alle società appartenenti al gruppo finanziario la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonché ogni altra informazione utile e ai soggetti indicati nel comma 2, lettera *c)*, nonché alle società che controllano l'intermediario finanziario e non appartengono al gruppo finanziario, le informazioni utili per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata; tali soggetti forniscono alla capogruppo ovvero all'intermediario finanziario le situazioni, i dati e le informazioni richieste per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata;

c) può effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari; le ispezioni nei confronti di società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali hanno il fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento. *I poteri previsti dalla presente lettera si applicano anche ai soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti.*

3-bis. *La Banca d'Italia può chiedere informazioni al personale dei soggetti indicati al comma 3, lettera* b)*, anche per il tramite di questi ultimi e per i medesimi fini ivi indicati.*

3-ter. *Gli obblighi e i poteri previsti dal comma 3, lettera* b)*, si applicano anche ai soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.*».

— Il testo dell'art. 110 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 110 *(Rinvio)*. — 1. *Agli intermediari finanziari si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 47, 52, 61, commi 4 e 5, 62, 63, 64, 78 e 82.*

1-bis. *Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari finanziari si applica l'art. 26, ad eccezione del comma 3, lettere* c) *ed* e)*; il decreto di cui all'art. 26 può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettera* c)*, avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.*

1-ter. *Ai titolari delle partecipazioni indicate all'art. 19 in intermediari finanziari si applica l'art. 25, ad eccezione del comma 2, lettera* b)*; il decreto di cui all'art. 25 può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 2, lettera* b)*, avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.*».

— Il testo dell'art. 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 112 *(Altri soggetti operanti nell'attività di concessione di finanziamenti)*. — 1. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'art. 112-*bis* ed esercitano in via esclusiva l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Ministro dell'economia e delle finanze e delle riserve di attività previste dalla legge.

1-*bis*. I confidi tenuti ad iscriversi nell'albo di cui all'art. 106 sono esclusi dall'obbligo di iscrizione nell'elenco tenuto dall'Organismo previsto all'art. 112-*bis*.

2. *L'iscrizione è subordinata al ricorrere delle condizioni di forma giuridica, di capitale sociale o fondo consortile, patrimoniali, di oggetto sociale e di assetto proprietario individuate dall'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché al possesso da parte di coloro che detengono partecipazioni e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi degli articoli 25, comma 2, lettera* a), *e 26, comma 3, lettera* a). *La sede legale e quella amministrativa devono essere situate nel territorio della Repubblica.*

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi, riferibili al volume di attività finanziaria in base ai quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l'autorizzazione per l'iscrizione nell'albo previsto dall'art. 106. La Banca d'Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo del volume di attività finanziaria. In deroga all'art. 106, per l'iscrizione nell'albo i confidi possono adottare la forma di società consortile a responsabilità limitata.

4. I confidi iscritti nell'albo esercitano in via prevalente l'attività di garanzia collettiva dei fidi.

5. I confidi iscritti nell'albo possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:

a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;

b) gestione, ai sensi dell'art. 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione;

c) stipula, ai sensi dell'art. 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.

6. I confidi iscritti nell'albo possono, in via residuale, concedere altre forme di finanziamento ai sensi dell'art. 106, comma 1, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia.

7. I soggetti diversi dalle banche, già operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti possono continuare a svolgere la propria attività, in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalità operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR. Possono inoltre continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'art. 106, gli enti e le società cooperative costituiti entro il 1° gennaio 1993 tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica, già iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, ove si verifichino le condizioni di cui all'art. 2 del decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995. In attesa di un riordino complessivo degli strumenti di intermediazione finanziaria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, possono continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'art. 106, le società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, esistenti alla data del 1° gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci, a condizione che:

a) non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica;

b) il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a quindici milioni di euro;

c) l'importo unitario del finanziamento sia di ammontare non superiore a 20.000 euro;

d) i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelli presenti sul mercato.

8. Le agenzie di prestito su pegno previste dall'art. 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono sottoposte alle disposizioni dell'art. 106. La Banca d'Italia può dettare disposizioni per escludere l'applicazione alle agenzie di prestito su pegno di alcune disposizioni previste dal presente titolo.».

— Il testo dell'art. 114-*quinquies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 114-*quinquies (Autorizzazione e operatività transfrontaliera)*. — 1. La Banca d'Italia autorizza gli istituti di moneta elettronica quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) sia adottata la forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;

b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;

c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia;

d) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;

e) sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate;

e-bis*) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 114*-quinquies.*3*;

f) non sussistano, tra gli istituti di moneta elettronica o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione ovvero il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.

3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i casi di revoca e le ipotesi di decadenza quando l'istituto autorizzato non abbia iniziato l'esercizio dell'attività.

4. La Banca d'Italia autorizza all'emissione di moneta elettronica soggetti che esercitino anche altre attività imprenditoriali quando:

a) ricorrano le condizioni indicate al comma 1, ad eccezione del possesso dei requisiti di professionalità degli esponenti aziendali;

b) per l'attività di emissione di moneta elettronica, la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attività accessorie e strumentali sia costituito un unico patrimonio destinato con le modalità e agli effetti stabiliti dagli articoli 114-*quinquies*.1, comma 5, e 114-*terdecies*;

c) siano individuati uno o più soggetti responsabili del patrimonio di cui alla lettera b)*; ad essi si applica l'art. 26, comma 3, lettere* a) *e* b).

5. Se lo svolgimento delle attività imprenditoriali di cui al comma 4 rischia di danneggiare la solidità finanziaria dell'istituto di moneta elettronica o l'esercizio effettivo della vigilanza, la Banca d'Italia può imporre la costituzione di una società che svolga esclusivamente l'attività di emissione di moneta elettronica.

6. Gli istituti di moneta elettronica italiani possono operare:

a) in uno Stato comunitario, anche senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia;

b) in uno Stato extracomunitario, anche senza stabilirvi succursali, previa autorizzazione della Banca d'Italia.

7. Gli istituti di moneta elettronica con sede legale in un altro Stato comunitario, che intendono operare in Italia, possono operare nel territorio della Repubblica anche senza stabilirvi succursali dopo che la Banca d'Italia sia stata informata dall'autorità competente dello Stato di appartenenza.

8. L'emissione di moneta elettronica da parte di un istituto di moneta elettronica con sede legale in uno Stato extracomunitario è subordinata all'apertura di una succursale in Italia autorizzata dalla Banca d'Italia ai sensi del presente articolo in presenza di condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*. L'autorizzazione è rilasciata, sentito il Ministero degli affari esteri, tenendo anche conto della condizione di reciprocità.

9. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.».

— Il testo dell'art. 114-*quinquies*.2 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 114-*quinquies*.2 *(Vigilanza)*. — 1. Gli istituti di moneta elettronica inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

1-bis. *La Banca d'Italia può chiedere informazioni al personale degli istituti di moneta elettronica, anche per il tramite di questi ultimi.*

1-ter. *Gli obblighi previsti dal comma 1 si applicano anche ai soggetti ai quali gli istituti di moneta elettronica abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.*

2. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il governo societario, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione.

3. La Banca d'Italia può:

a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti degli istituti di moneta elettronica per esaminare la situazione degli stessi;

b) ordinare la convocazione degli organi collegiali degli istituti di moneta elettronica, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;

c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali degli istituti di moneta elettronica quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera *b)*;

d) adottare per le materie indicate nel comma 2, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli istituti di moneta elettronica riguardanti anche la restrizione delle attività o della struttura territoriale, il divieto di effettuare determinate operazioni anche di natura societaria e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;

d-bis*) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione dell'istituto di moneta elettronica, la rimozione dalla carica di uno o più esponenti; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'art. 26, salvo che sussista urgenza di provvedere.*

3-bis. *La Banca d'Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci, i dirigenti dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti.*

4. *La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso gli istituti di moneta elettronica, i loro agenti o i soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti attività e richiedere a essi l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. La Banca d'Italia notifica all'autorità competente dello Stato comunitario ospitante l'intenzione di effettuare ispezioni sul territorio di quest'ultimo nei confronti di istituti di moneta elettronica, dei loro agenti o dei soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti ovvero richiede alle autorità competenti del medesimo Stato comunitario di effettuare tali accertamenti.*

5. Le autorità competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, gli istituti di moneta elettronica comunitari, i loro agenti o i soggetti a cui sono esternalizzate *funzioni aziendali essenziali o importanti* attività che operano nel territorio della Repubblica. Se le autorità competenti di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia può procedere direttamente agli accertamenti.

6. Nel confronti degli istituti di moneta elettronica che svolgano anche altre attività imprenditoriali diverse dall'emissione di moneta elettronica e dalla prestazione dei servizi di pagamento, autorizzati ai sensi dell'art. 114-*quinquies*, comma 2, la Banca d'Italia esercita i poteri di vigilanza indicati nel presente articolo sull'attività di emissione di moneta elettronica, prestazione dei servizi di pagamento e sulle attività connesse e strumentali, avendo a riferimento anche il responsabile della gestione dell'attività e il patrimonio destinato.

6-bis. *In caso di violazione, da parte di istituti di moneta elettronica comunitari che non esercitano attività imprenditoriali diverse dall'emissione di moneta elettronica o dalla prestazione di servizi di pagamento, delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, la Banca d'Italia può ordinare all'istituto di moneta elettronica di porre termine a tali irregolarità, dandone comunicazione all'autorità competente dello Stato membro in cui l'istituto di moneta elettronica ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari.*

6-ter. *Quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorità competente, quando le irregolarità commesse possano pregiudicare interessi generali ovvero nei casi di urgenza per la tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, la Banca d'Italia adotta le misure necessarie, comprese l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni e la chiusura della succursale.*».

— Il testo dell'art. 114-*quinquies*.3 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 114-*quinquies*.3 *(Rinvio)*. — 1. *Agli istituti di moneta elettronica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 52, 139 e 140 nonché nel titolo VI. Agli emittenti che agiscono in veste di pubblica autorità si applicano solo gli articoli 114*-ter *e 126*-novies *nonché, relativamente a queste disposizioni, gli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.*

1-bis. *Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso istituti di moneta elettronica si applica l'art. 26, ad eccezione del comma 3, lettere* c) *ed* e)*; il decreto di cui all'art. 26 può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettera* c)*, avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.*

1-ter. *Ai titolari delle partecipazioni indicate all'art. 19 in istituti di moneta elettronica si applica l'art. 25, ad eccezione del comma 2, lettera* b)*; il decreto di cui all'art. 25 può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 2, lettera* b)*, avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.*

2. *Agli istituti di moneta elettronica che non esercitano attività imprenditoriali diverse dall'emissione di moneta elettronica o dalla prestazione di servizi di pagamento, si applicano altresì gli articoli 78, 82, 113*-bis *e 113*-ter.

3. La Banca d'Italia può dettare disposizioni attuative ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo.».

— Il testo dell'art. 114-*novies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 114-*novies (Autorizzazione)*. — 1. La Banca d'Italia autorizza gli istituti di pagamento quando ricorrano le seguenti condizioni:

a) sia adottata la forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;

b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;

c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia;

d) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;

e) sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate;

e-*bis*) *i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 114*-undecies*;*

f) non sussistano, tra gli istituti di pagamento o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione ovvero il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.

3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i casi di revoca e le ipotesi di decadenza quando l'istituto autorizzato non abbia iniziato l'esercizio dell'attività.

4. La Banca d'Italia, autorizza alla prestazione di servizi di pagamento soggetti che esercitino altre attività imprenditoriali quando:

a) ricorrano le condizioni indicate al comma 1, ad eccezione del possesso dei requisiti di professionalità degli esponenti aziendali;

b) per la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attività accessorie e strumentali sia costituito un patrimonio destinato con le modalità e agli effetti stabiliti dall'art. 114-*terdecies*;

c) siano individuati uno o più soggetti responsabili del patrimonio di cui alla lettera *b)*; ad essi si applica l'art. 26, limitatamente ai requisiti di onorabilità e professionalità.

5. Se lo svolgimento delle altre attività imprenditoriali rischia di danneggiare la solidità finanziaria dell'istituto di pagamento o l'esercizio effettivo della vigilanza, la Banca d'Italia può imporre la costituzione di una società che svolga esclusivamente l'attività di prestazione dei servizi di pagamento.

5-*bis*. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.».

— Il testo dell'art. 114-*undecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 114-*undecies (Rinvio)*. — 1. *Agli istituti di pagamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 52, 139 e 140 nonché nel titolo VI.*

*1-*bis. *Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso istituti di pagamento si applica l'art. 26, ad eccezione del comma 3, lettere* c) *ed* e)*; il decreto di cui all'art. 26 può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettera* c)*, avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.*

*1-*ter. *Ai titolari delle partecipazioni indicate all'art. 19 in istituti di pagamento si applica l'art. 25, ad eccezione del comma 2, lettera* b)*; il decreto di cui all'art. 25 può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 2, lettera* b)*, avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.*

*2. Agli istituti di pagamento che non esercitino attività imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dell'art. 114-*novies*, comma 4, si applicano altresì gli articoli 78, 82, 113-*bis *e 113-*ter*, ad eccezione del comma 7, 114-*quinquies*.2, commi 6-*bis *e 6-*ter.

3. La Banca d'Italia può dettare disposizioni attuative ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo.».

— Il testo dell'art. 114-*quaterdecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 114-*quaterdecies (Vigilanza)*. — 1. Gli istituti di pagamento inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

*1-*bis. *La Banca d'Italia può chiedere informazioni al personale degli istituti di pagamento, anche per il tramite di questi ultimi.*

*1-*ter. *Gli obblighi previsti dal comma 1 si applicano anche ai soggetti ai quali gli istituti di pagamento abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.*

2. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il governo societario, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione.

3. La Banca d'Italia può:

a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti degli istituti di pagamento per esaminare la situazione degli stessi;

b) ordinare la convocazione degli organi collegiali degli istituti di pagamento, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;

c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali degli istituti di pagamento quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera *b)*;

d) adottare per le materie indicate nel comma 2, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli istituti di pagamento, riguardanti anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;

d-bis*) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione dell'istituto di pagamento, la rimozione dalla carica di uno o più esponenti aziendali; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'art. 26, salvo che sussista urgenza di provvedere.*

*3-*bis. *La Banca d'Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti.*

4. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso gli istituti di pagamento, i loro agenti o i soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e richiedere a essi l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. La Banca d'Italia notifica all'autorità competente dello Stato comunitario ospitante l'intenzione di effettuare ispezioni sul territorio di quest'ultimo nei confronti di istituti di pagamento, dei loro agenti o dei soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti ovvero richiede alle autorità competenti del medesimo Stato comunitario di effettuare tali accertamenti.

5. Le autorità competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, gli istituti di pagamento comunitari, i loro agenti o i soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti che operano nel territorio della Repubblica. Se le autorità competenti di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia può procedere direttamente agli accertamenti.

6. Nei confronti degli istituti di pagamento che svolgano anche attività imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento, autorizzati ai sensi dell'art. 114-*novies*, comma 4, la Banca d'Italia esercita i poteri di vigilanza indicati nel presente articolo sull'attività di prestazione dei servizi di pagamento e sulle attività connesse e strumentali, avendo a riferimento anche il responsabile della gestione dell'attività e il patrimonio destinato.».

— Il testo dell'art. 128 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 128 *(Controlli)*. — 1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente titolo, la Banca d'Italia può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e gli intermediari finanziari.

2. *Con riguardo ai beneficiari e ai terzi destinatari delle disposizioni previste dall'art. 126-*quater*, comma 3, i controlli previsti dal comma 1 sono demandati al Ministro dello sviluppo economico al quale compete, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 144, commi 1, lettere* b), c), d)*, ed* e)*, e 4.*

3. *Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi dell'art. 115, comma 2, il CICR indica le autorità competenti a effettuare i controlli previsti dal comma 1 e a irrogare le sanzioni previste dall'art. 144, commi 1, lettere* b), c), d)*, ed* e)*, e 4.*».

— Il testo dell'art. 128-*ter* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 128-*ter (Misure inibitorie)*. — 1. Qualora nell'esercizio dei controlli previsti dall'art. 128 emergano irregolarità, la Banca d'Italia può:

a) inibire ai soggetti che prestano le operazioni e i servizi disciplinati dal presente titolo la continuazione dell'attività, anche di singole aree o sedi secondarie, e ordinare la restituzione delle somme indebitamente percepite e altri comportamenti conseguenti;

b) inibire specifiche forme di offerta, promozione o conclusione di contratti disciplinati dal presente titolo;

c) disporre in via provvisoria la sospensione, per un periodo non superiore a novanta giorni, delle attività di cui alle lettere *a)* e *b)*, laddove sussista particolare urgenza;

d) pubblicare i provvedimenti di cui al presente articolo sul sito web della Banca d'Italia e disporre altre forme di pubblicazione, eventualmente a cura e spese dell'intermediario.».

— Il testo dell'art. 133 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 133 *(Abuso di denominazione)*. — 1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole "banca", "banco", "credito", "risparmio", ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in

inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività bancaria è vietato a soggetti diversi dalle banche.

1-*bis*. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell'espressione "moneta elettronica" ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività di emissione di moneta elettronica è vietato a soggetti diversi dagli istituti di moneta elettronica e dalle banche.

1-*ter*. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell'espressione «istituto di pagamento» ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività di prestazione di servizi di pagamento è vietato a soggetti diversi dagli istituti di pagamento.

1-*quater*. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della parola "finanziaria" ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività finanziaria loro riservata è vietato ai soggetti diversi dagli intermediari finanziari di cui all'art. 106.

2. La Banca d'Italia determina in via generale le ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi o in base a elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate nei commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica, dagli istituti di pagamento e dagli intermediari finanziari.

3. *Chiunque contravviene al disposto dei commi 1, 1-*bis*, 1-*ter *e 1-*quater *è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato. Le stesse sanzioni si applicano a chi, attraverso informazioni e comunicazioni in qualsiasi forma, induce in altri il falso convincimento di essere sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 108 o di essere abilitato all'esercizio delle attività di cui all'art. 111.*

*3-*bis. *Si applica l'art. 144, comma 9.*».

— Il testo dell'art. 136 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 136 *(Obbligazioni degli esponenti bancari)*. — 1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità *con l'esclusione del voto dell'esponente interessato* e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate. È facoltà del consiglio di amministrazione delegare l'approvazione delle operazioni di cui ai periodi precedenti nel rispetto delle modalità ivi previste.

[2. Le medesime disposizioni si applicano anche a chi svolge funzione di amministrazione, direzione e controllo, presso una banca o società facenti parte di un gruppo bancario, per le obbligazioni e per gli atti indicati nel comma 1 posti in essere con la società medesima o per le operazioni di finanziamento poste in essere con altra società o con altra banca del gruppo. In tali casi l'obbligazione o l'atto sono deliberati, con le modalità previste dal comma 1, dagli organi della società o banca contraente e con l'assenso della capogruppo.]

[2-*bis*. Per l'applicazione dei commi 1 e 2 rilevano anche le obbligazioni intercorrenti con società controllate dai soggetti di cui ai medesimi commi o presso le quali gli stessi soggetti svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonché con le società da queste controllate o che le controllano. Il presente comma non si applica alle obbligazioni contratte tra società appartenenti al medesimo gruppo bancario ovvero tra banche per le operazioni sul mercato interbancario.]

3. *L'inosservanza delle disposizioni del comma 1 è punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 206 a 2.066 euro.*».

— Il testo dell'art. 139 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 139 *(Partecipazioni in banche, e di società finanziarie e società di partecipazione finanziaria mista capogruppo e in intermediari finanziari)*. — 1. *L'omissione delle domande di autorizzazione previste dall'art. 19, la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 20, comma 2, nonché la violazione delle disposizioni dell'art. 24, commi 1 e 3, dell'art. 25, comma 3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato.*

*1-*bis*. Le medesime sanzioni si applicano alla violazione delle norme di cui al comma 1, in quanto richiamate dall'art. 110.*

2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque nelle domande di autorizzazione previste dall'art. 19 o nelle comunicazioni previste dall'art. 20, comma 2, anche in quanto richiamati dall'art. 110 fornisce false indicazioni è punito con l'arresto fino a tre anni.

3. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1 e la pena prevista dal comma 2 si applicano per le medesime violazioni in materia di partecipazioni nelle società finanziarie e nelle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo.».

*3-*bis. *Si applica l'art. 144, comma 9.*».

— Il testo dell'art. 140 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 140 *(Comunicazioni relative alle partecipazioni in banche, in società appartenenti ad un gruppo bancario ed in intermediari finanziari)*. — 1. *L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 20, commi 1, 3, primo periodo, e 4, 21, commi 1, 2, 3 e 4, 63 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato.*

*1-*bis. *Le medesime sanzioni si applicano per l'omissione delle comunicazioni di cui alle norme indicate nel comma 1, in quanto richiamate dall'art. 110.*

2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque nelle comunicazioni indicate nel comma 1 e nel comma 1-*bis* fornisce indicazioni false è punito con l'arresto fino a tre anni.».

*2-*bis. *Si applica l'art. 144, comma 9.*».

— Il testo dell'art. 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 144 *(Altre sanzioni amministrative* alle società o enti*)*. — 1. *Nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari, delle rispettive capogruppo, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato, per le seguenti violazioni:*

a) *inosservanza degli articoli 18, comma 4, 26, 28, comma 2-*ter*, 34, comma 2, 35, 49, 51, 52, 52-*bis*, 53, 53-*bis*, 53-*ter*, 54, 55, 61 comma 5, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 67-*ter*, 68, 108, 109, comma 3, 110 in relazione agli articoli 26, 52, 61, comma 5, 64, commi 2 e 4, 114-*quinquies.*1, 114-*quinquies.*2, 114-*quinquies.*3, in relazione agli articoli 26 e 52, 114-*octies*, 114-*undecies *in relazione agli articoli 26 e 52, 114-*duodecies*, 114-*terdecies*, 114-*quaterdecies*, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie;*

b) *inosservanza degli articoli 116, 123, 124, 126-*quater *e 126-*novies*, comma 3, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie;*

c) *inosservanza degli articoli 117, commi 1, 2 e 4, 118, 119, 120, 120-*quater*, 125, commi 2, 3 e 4, 125-*bis*, commi 1, 2, 3 e 4, 125-*octies*, commi 2 e 3, 126, 126-*quinquies*, comma 2, 126-*sexies*, 126-*septies *e 128-*decies*, comma 2, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie;*

d) *inserimento nei contratti di clausole nulle o applicazione alla clientela di oneri non consentiti, in violazione dell'art. 40-*bis *o del titolo VI, ovvero offerta di contratti in violazione dell'art. 117, comma 8;*

e) *inserimento nei contratti di clausole aventi l'effetto di imporre al debitore oneri superiori a quelli consentiti per il recesso o il rimborso anticipato ovvero ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente, ivi compresa l'omissione del rimborso delle somme allo stesso dovute per effetto del recesso.*

2. (Abrogato).

3. (Abrogato).

*3-*bis. *(Abrogato).*

4. *La sanzione di cui al comma 1, si applica per l'inosservanza delle norme contenute nell'art. 128, comma 1, ovvero nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo art. 128, di mancata adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'art. 128*-bis, *nonché di inottemperanza alle misure inibitorie adottate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 128*-ter. *La stessa sanzione si applica altresì nel caso di frazionamento artificioso di un unico contratto di credito al consumo in una pluralità di contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore al limite inferiore previsto ai sensi dell'art. 122, comma 1, lettera* a).

5. *(Abrogato).*

5-bis. *Nel caso in cui l'intermediario mandante rilevi nel comportamento dell'agente in attività finanziaria le violazioni previste dai commi 1, lettere* b), c), d), *ed* e), *e 4, l'inosservanza degli obblighi previsti dall'art. 125*-novies *o la violazione dell'art. 128*-decies, *comma 1, ultimo periodo, adotta immediate misure correttive e trasmette la documentazione relativa alle violazioni riscontrate, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 128*-duodecies, *all'Organismo di cui all'art. 128*-undecies.

6.

7.

8. *Le sanzioni previste dai commi 1, lettere* b), c), d), *ed* e), *e 4 si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante, secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione e sui profili di rischio aziendali.*

9. *Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.*».

— Il testo dell'art. 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 145 *(Procedura sanzionatoria)*. — 1. *Per le violazioni previste nel presente titolo cui è applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia contestati gli addebiti ai soggetti interessati, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte, applica le sanzioni con provvedimento motivato. I soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con l'assistenza di un avvocato.*

1-bis. *Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.*

2.

3. *Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente titolo è pubblicato senza ritardo e per estratto sul sito web della Banca d'Italia. Nel caso in cui avverso il provvedimento di applicazione della sanzione sia adita l'autorità giudiziaria, la Banca d'Italia menziona l'avvio dell'azione giudiziaria e l'esito della stessa nel proprio sito web a margine della pubblicazione. La Banca d'Italia, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione.*

3-bis. *Nel provvedimento di applicazione della sanzione la Banca d'Italia dispone la pubblicazione in forma anonima del provvedimento sanzionatorio quando quella ordinaria:*

a) *abbia ad oggetto dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la cui pubblicazione appaia sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata;*

b) *possa comportare rischi per la stabilità dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di un'indagine penale in corso;*

c) *possa causare un pregiudizio sproporzionato ai soggetti coinvolti, purché tale pregiudizio sia determinabile.*

3-ter. *Se le situazioni descritte nel comma 3*-bis *hanno carattere temporaneo, la pubblicazione è effettuata quando queste sono venute meno.*».

4. *Contro il provvedimento che applica la sanzione è ammesso ricorso alla corte di appello di Roma. Il ricorso è notificato, a pena di decadenza, alla Banca d'Italia nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, ed è depositato in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica.*

5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte di appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con *ordinanza non impugnabile.*

6. *Il Presidente della corte di appello designa il giudice relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per la discussione dell'opposizione. Il decreto è notificato alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta giorni prima dell'udienza. La Banca d'Italia deposita memorie e documenti nel termine di dieci giorni prima dell'udienza. Se alla prima udienza l'opponente non si presenta senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per cassazione, dichiara il ricorso improcedibile, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento.*

7. All'udienza, la Corte di appello dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonché l'audizione personale delle parti che ne abbiano fatto richiesta. Successivamente le parti procedono alla discussione orale della causa. La sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una delle parti manifesta l'interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo è pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette giorni dall'udienza di discussione.

7-bis. *Con la sentenza la Corte d'Appello può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento, o accoglierla, annullando in tutto o in parte il provvedimento o riducendo l'ammontare o la durata della sanzione.*

8. *Copia della sentenza è trasmessa, a cura della cancelleria della corte di appello, alla Banca d'Italia, anche ai fini della pubblicazione prevista dal comma 3.*

9. Alla riscossione delle sanzioni previste dal presente titolo si provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. *I proventi derivanti dalle sanzioni previste dal presente titolo affluiscono al bilancio dello Stato.*

10. *(Abrogato).*

11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente titolo non si applicano le disposizioni contenute *negli articoli 6, 10, 11 e* 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

— Il testo dell'art. 159 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 159 *(Regioni a statuto speciale)*. — 1. Le valutazioni di vigilanza sono riservate alla Banca d'Italia.

2. Nei casi in cui i provvedimenti previsti dagli articoli 14, 31, 36, 56 e 57 sono attribuiti alla competenza delle regioni, la Banca d'Italia esprime, a fini di vigilanza, un parere vincolante.

3. Sono inderogabili e prevalgono sulle contrarie disposizioni già emanate le norme dettate dai commi 1 e 2 nonché dagli articoli 15, 16, 26 e 47.

4. Le regioni a statuto speciale, alle quali sono riconosciuti, in base alle norme di attuazione dei rispettivi statuti, poteri nelle materie disciplinate dalla direttiva *2013/36/UE,* provvedono a emanare norme di recepimento della direttiva stessa nel rispetto delle disposizioni di principio non derogabili contenute nei commi precedenti.».

— Il testo dell'art. 161 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 161 *(Norme abrogate)*. — 1. Sono o restano abrogati:

il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646;

la legge 15 luglio 1906, n. 441;

il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472;

il regio decreto 4 settembre 1919, n. 1620;

il regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1709, convertito dalla legge 6 luglio 1922, n. 1158;

il regio decreto 9 aprile 1922, n. 932;

il regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283;

il regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473;

il regio decreto-legge 4 maggio 1924, n. 933, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1926, n. 255;

il regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2063;

il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1297, convertito dalla legge 14 aprile 1927, n. 531;

il regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, convertito dalla legge 23 giugno 1927, n. 1107;

il regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, convertito dalla legge 23 giugno 1927, n. 1108;

il regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 187, convertito dalla legge 22 dicembre 1927, n. 2537;

il regio decreto-legge 27 luglio 1927, n. 1509, convertito dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni;

il decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni e integrazioni. Resta salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo;

il regio decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817, convertito dalla legge 25 dicembre 1928, n. 3154;

il regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2307, convertito dalla legge 13 dicembre 1928, n. 3040;

il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni;

il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

il regio decreto-legge 19 marzo 1931, n. 693, convertito dalla legge 17 dicembre 1931, n. 1640;

il regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 1932, n. 1581;

la legge 30 maggio 1932, n. 635;

il regio decreto-legge 24 maggio 1932, n. 721, convertito dalla legge 22 dicembre 1932, n. 1710;

la legge 30 maggio 1932, n. 805;

la legge 3 giugno 1935, n. 1281;

l'art. 9 della legge 13 giugno 1935, n. 1143;

il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1883, convertito dalla legge 9 gennaio 1936, n. 225;

il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per il titolo III e per gli articoli 32, primo comma, lettere *d)* e *f)* e 35, secondo comma, lettera *b)*;

il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 376, convertito dalla legge 18 gennaio 1937, n. 169;

il regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2008, convertito dalla legge 4 gennaio 1937, n. 50;

il regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, convertito dalla legge 20 dicembre 1937, n. 2352;

il regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni e integrazioni;

il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 giugno 1938, n. 778;

la legge 7 aprile 1938, n. 378;

la legge 10 maggio 1938, n. 745, fatta eccezione per gli articoli 10,11, 12, commi primo e secondo, 13, 14, 15 e 31;

il regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 883, convertito dalla legge 5 gennaio 1939, n. 86;

il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, fatta eccezione per gli articoli 37, 38, 39, 40, commi 2° e 3°, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52;

la legge 16 novembre 1939, n. 1779;

la legge 14 dicembre 1939, n. 1922;

la legge 21 maggio 1940, n. 657;

la legge 10 giugno 1940, n. 933;

il regio decreto 25 novembre 1940, n. 1955;

gli articoli 2766 e 2778, numeri 3 e 9, del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262;

il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226;

il capo III del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416;

i capi III e IV del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417;

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1946, n. 76;

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 ottobre 1946, n. 244;

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370;

il regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 453;

il regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 491;

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, fatta eccezione per gli articoli 3, 4, 5;

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418;

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1419;

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421;

il decreto legislativo 10 febbraio 1948, n. 105, e successive modificazioni;

il decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 569;

la legge 29 luglio 1949, n. 474;

la legge 22 giugno 1950, n. 445;

la legge 10 agosto 1950, n. 717;

la legge 17 novembre 1950, n. 1095;

la legge 27 novembre 1951, n. 1350;

i capi V e VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, fatta eccezione per gli articoli 21, 37, 38, primo e secondo comma, 39, primo comma, 40, primo comma, e 41, secondo comma;

la legge 11 dicembre 1952, n. 3093;

la legge 24 febbraio 1953, n. 101;

la legge 13 marzo 1953, n. 208;

la legge 11 aprile 1953, n. 298;

la legge 8 aprile 1954, n. 102;

la legge 31 luglio 1957, n. 742;

la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per gli articoli 2, quarto comma, 3, settimo comma, e 5;

l'art. 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645;

la legge 21 luglio 1959, n. 607;

la legge 11 ottobre 1960, n. 1235;

la legge 23 ottobre 1960, n. 1320;

la legge 3 febbraio 1961, n. 39;

la legge 21 maggio 1961, n. 456;

la legge 27 giugno 1961, n. 562;

la legge 28 luglio 1961, n. 850;

la legge 24 novembre 1961, n. 1306;

la legge 20 aprile 1962, n. 265;

gli articoli 1, 2, 3 e4 della legge 25 novembre 1962, n. 1679;

il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1962, n. 1907;

la legge 10 maggio 1964, n. 407;

la legge 5 luglio 1964, n. 627;

la legge 31 ottobre 1965, n. 1244;

la legge 11 maggio 1966, n. 297;

la legge 24 dicembre 1966, n. 1262;

gli articoli 6, 7, 8 e 16 della legge 6 agosto 1967, n. 700, nonché ogni altra disposizione della medesima legge relativa all'organizzazione, al funzionamento e all'operatività della "Sezione credito" della Banca nazionale delle comunicazioni;

l'art. 41 della legge 14 agosto 1967, n. 800;

la legge 31 ottobre 1967, n. 1084;

la legge 28 ottobre 1968, n. 1178;

la legge 27 marzo 1969, n. 120;

l'art. 4 della legge 10 dicembre 1969, n. 970;

la legge 28 ottobre 1970, n. 866;

il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 896;

la legge 26 ottobre 1971, n. 917;

la legge 3 dicembre 1971, n. 1033;

la legge 5 dicembre 1972, n. 848;

la legge 29 novembre 1973, n. 812;

il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1973, n. 916;

la legge 11 marzo 1974, n. 75;

la legge 14 agosto 1974, n. 392;

la legge 14 agosto 1974, n. 395;

gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492;

l'art. 2 della legge 16 ottobre 1975, n. 492;

l'art. 11 della legge 1° luglio 1977, n. 403;

la legge 10 febbraio 1981, n. 23;

gli articoli 10, 11 e 13 della legge 1° agosto 1981, n. 423;

l'art. 15 della legge 19 marzo 1983, n. 72;

l'art. 11 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni;

l'art. 3 della legge 18 luglio 1984, n. 359;

la legge 18 luglio 1984, n. 360;

gli articoli 12 e 21 della legge 27 febbraio 1985, n. 49;

gli articoli 9, 9-*bis*, 10, 11 e 21 della legge 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni;

la legge 17 aprile 1986, n. 114;

la legge 17 aprile 1986, n. 115;

l'art. 2 della legge 27 ottobre 1988, n. 458;

gli articoli 1, 2, 3, comma 1, l'art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, gli articoli 5 e 6, commi 2 e 3, e gli articoli 8 e15 della legge 28 agosto 1989, n. 302. Resta fermo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo;

l'art. 5 della legge 30 luglio 1990, n. 218;

il titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e successive modificazioni;

l'art. 18 e il titolo VII del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

la legge 6 giugno 1991, n. 175;

l'art. 6, commi 1, 2, 2-*bis*, 4-*bis*, 5, 6, 8, 9 e 10, l'art. 7 e l'art. 8, comma 2-*ter*, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. Resta fermo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo;

l'art. 2, comma 6, della legge 5 ottobre 1991, n. 317;

l'art. 1 della legge 17 febbraio 1992, n. 207, salvo quanto previsto nell'art. 2, comma 1, della medesima legge;

il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, fatta eccezione per gli articoli 43, 45 e 49, commi 5 e 6;

il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 528.

2. Sono abrogati ma continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie ai sensi del presente decreto legislativo:

l'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454;

gli articoli 21 e 22, secondo, terzo e quarto comma, della legge 9 maggio 1975, n. 153;

la legge 5 marzo 1985, n. 74;

il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350;

gli articoli 10,11,12, 13 e 14 della legge 28 agosto 1989, n. 302;

gli articoli 23 e 24 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 301;

il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 302, fatta salva la disciplina fiscale prevista dal comma 5 dell'art. 2;

l'art. 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52;

l'art. 6, commi 3 e 4, l'art. 8, commi 1, 2 e 2-*bis*, e l'art. 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;

il capo II, sezione I, della legge 19 febbraio 1992, n. 142;

la legge 17 febbraio 1992, n. 154, fatta eccezione per l'art. 10;

il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 1992, n. 334.

3. Gli articoli 28 e 31 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, così come successivamente modificati, continuano a essere applicati fino all'attuazione dell'art. 152 del presente decreto legislativo.

3-*bis*. Sono abrogati i commi 4, 5 e 6 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148; tuttavia essi continuano a essere applicati fino all'attuazione dell'art. 155, comma 5, del presente decreto legislativo.

4. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto legislativo.

5. Le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo.

6. I contratti già conclusi e i procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano regolati dalle norme anteriori.

7. Restano autorizzate, salvo eventuali revoche, le partecipazioni già consentite in sede di prima applicazione del titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

7-*bis*. Le disposizioni di cui all'art. 40-*bis* si applicano ai contratti di mutuo stipulati a decorrere dal 2 giugno 2007. Dalla stessa data decorrono i termini di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo per i mutui immobiliari estinti a decorrere dal 3 aprile 2007 e sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui all'art. 40-*bis* e le clausole in contrasto con il medesimo articolo sono nulle e non comportano la nullità del contratto. Per i mutui immobiliari estinti prima del 3 aprile 2007 e la cui ipoteca non sia stata cancellata alla medesima data, il termine di cui al comma 2 dell'art. 40-*bis* decorre dalla data della richiesta della quietanza da parte del debitore, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

7-*ter*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 120-*ter* si applicano ai contratti di mutuo per l'acquisto della prima casa stipulati a decorrere dal 2 febbraio 2007 e ai contratti di mutuo per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche stipulati o accollati a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, a decorrere dal 3 aprile 2007. La misura massima dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale dei mutui indicati nel comma 1 dell'art. 120-*ter* stipulati antecedentemente al 2 febbraio 2007 è quella definita nell'accordo siglato il 2 maggio 2007 dall'Associazione bancaria italiana e dalle associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Le banche e gli intermediari finanziari non possono rifiutare la rinegoziazione dei contratti di mutuo stipulati prima del 2 febbraio 2007, nei casi in cui il debitore proponga la riduzione dell'importo della penale entro i limiti stabiliti ai sensi dell'accordo di cui al periodo precedente.

7-*quater*. Per i mutui a tasso variabile e a rata variabile per tutta la durata del contratto, stipulati o accollati, anche a seguito di frazionamento, per l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione dell'abitazione principale entro il 29 gennaio 2009, gli atti di consenso alla surrogazione di cui all'art. 120-*quater*, comma 3, sono autenticati dal notaio senza l'applicazione di alcun onorario e con il solo rimborso delle spese. A tal fine, la quietanza rilasciata dal finanziatore originario e il contratto stipulato con il creditore surrogato sono forniti al notaio per essere prodotti unitamente all'atto di surrogazione. Con il provvedimento di cui al comma 3 dell'art. 120-*quater* sono stabilite le modalità con cui la quietanza, il contratto e l'atto di surrogazione sono presentati al conservatore al fine dell'annotazione. Per eventuali attività aggiuntive non necessarie all'operazione, espressamente richieste dalle parti, gli onorari di legge restano a carico della parte richiedente.

7-*quinquies*. A decorrere dal 2 maggio 2012, la cancellazione di cui all'art. 40-*bis* si esegue anche con riferimento alle ipoteche, ivi previste, iscritte da oltre venti anni e non rinnovate ai sensi dell'art. 2847 del codice civile. Per tali ipoteche il creditore, entro sei mesi dalla data in cui ne ha ricevuto richiesta da parte del debitore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e salvo che ricorra un giustificato motivo ostativo da comunicare al debitore medesimo, trasmette al conservatore la comunicazione attestante la data di estinzione dell'obbligazione ovvero l'insussistenza di ragioni di credito da garantire con l'ipoteca. Per le richieste ricevute prima del 2 maggio 2012, il termine di sei mesi decorre dalla medesima data. Il conservatore procede d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca, senza alcun onere per il debitore, entro il

giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da emanare entro il 30 giugno 2012, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.».

Note all'art. 2:

— Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 575/2013 si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 79 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, così recita:

«Art. 79 *(Banche comunitarie)*. — 1. In caso di violazione da parte di banche comunitarie delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, la Banca d'Italia può ordinare alla banca di porre termine a tali irregolarità, dandone comunicazione all'autorità competente dello Stato membro in cui la banca ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari.

2. Quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorità competente, quando le irregolarità commesse possano pregiudicare interessi generali ovvero nei casi di urgenza per la tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, la Banca d'Italia adotta le misure necessarie, comprese l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni e la chiusura della succursale.».

— Per il testo dell'art. 161 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si veda nelle note all'art. 1.

— Il titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, è così rubricato: «Titolo VIII - SANZIONI».

— Per il testo dell'art. 145-*quater* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, inserito dal presente decreto, si veda nelle note all'art. 1.

— Il testo dell'art. 39 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2005, n. 301, supplemento ordinario, così recita:

«Art. 39 *(Aumento delle sanzioni penali e amministrative)*. — 1. Le pene previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale.

2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 2625, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

b) all'art. 2635, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

c) all'art. 2638, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, che non sono state modificate dalla presente legge, sono quintuplicate.

4. All'art. 4, comma 1, lettera *h)*, della legge 29 luglio 2003, n. 229, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«1-*bis*) raddoppiando la misura delle sanzioni penali e quintuplicando la misura massima delle sanzioni amministrative pecuniarie determinate in una somma di denaro, ad eccezione delle sanzioni previste dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni».

5. Le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 25-*ter* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono raddoppiate.».

— Per il testo degli articoli 25, 26, 53, 53-*bis*, 53-*ter*, 67, 67-*ter*, 144, 144-*ter* e 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si veda nelle note all'art. 1.

— Il titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, è così rubricato: «Titolo VI - TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI CON I CLIENTI».

— Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 settembre 2011, n. 226, supplemento ordinario.

— Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 (Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 gennaio 2015, n. 19, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 2 *(Norme sul trasferimento dei servizi di pagamento connessi al rapporto di conto di pagamento)*. — 1. Il presente articolo reca la disciplina sulla trasferibilità dei servizi di pagamento connessi al conto di pagamento detenuto da un consumatore presso un prestatore di servizi di pagamento verso un altro prestatore di servizi di pagamento secondo quanto previsto al capo III della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014.

2. Ai fini del presente articolo, per "servizio di trasferimento" si intende il trasferimento, su richiesta del consumatore, da un prestatore di servizi di pagamento ad un altro, delle informazioni su tutti o su alcuni ordini permanenti di bonifico, addebiti diretti ricorrenti e bonifici in entrata ricorrenti eseguiti sul conto di pagamento, o il trasferimento dell'eventuale saldo positivo da un conto di pagamento di origine a un conto di pagamento di destinazione, o entrambi, con o senza la chiusura del conto di pagamento di origine.

3. I prestatori di servizi di pagamento forniscono il servizio di trasferimento tra i conti di pagamento detenuti nella stessa valuta a tutti i consumatori che intendono aprire o che sono titolari di un conto di pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento.

4. Il servizio di trasferimento è avviato dal prestatore di servizi di pagamento ricevente su richiesta del consumatore. A tale fine, il consumatore rilascia al prestatore di servizi di pagamento ricevente una specifica autorizzazione all'esecuzione del servizio di trasferimento.

5. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente esegue il servizio di trasferimento entro il termine di dodici giorni lavorativi dalla ricezione dell'autorizzazione del consumatore. Nel caso in cui il conto abbia due o più titolari, l'autorizzazione è fornita da ciascuno di essi.

6. Attraverso l'autorizzazione il consumatore:

a) fornisce al prestatore di servizi di pagamento trasferente e al prestatore di servizi di pagamento ricevente il consenso specifico a eseguire ciascuna delle operazioni relative al servizio di trasferimento, per quanto di rispettiva competenza;

b) identifica specificamente i bonifici ricorrenti in entrata, gli ordini permanenti di bonifico e gli ordini relativi ad addebiti diretti per l'addebito in conto che devono essere trasferiti;

c) indica la data a partire dalla quale gli ordini permanenti di bonifico e gli addebiti diretti devono essere eseguiti o addebitati a valere sul conto di pagamento di destinazione. Tale data è fissata ad almeno sei giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il prestatore di servizi di pagamento ricevente riceve i documenti trasferiti dal prestatore di servizi di pagamento trasferente.

7. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

8. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente è responsabile dell'avvio e della gestione della procedura per conto del consumatore. Il consumatore può chiedere al prestatore di servizi di pagamento ricevente di effettuare il trasferimento di tutti o di alcuni bonifici in entrata, ordini permanenti di bonifico o ordini di addebito diretto. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente fornisce al prestatore di servizi di pagamento ricevente tutte le informazioni necessarie per riattivare i pagamenti sul conto di pagamento di destinazione. Con riguardo alla forma dell'autorizzazione si applica l'art. 117, commi 1 e 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

9. Per l'inosservanza di quanto stabilito ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni *previste dall'art. 144, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonché il comma 8 del medesimo art. 144*. Si applica il titolo VIII del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.

10. Per il periodo di sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, il prestatore di servizi di pagamento trasferente e il prestatore di servizi di pagamento ricevente consentono gratuitamente al consumatore l'accesso alle informazioni che lo riguardano rilevanti per l'esecuzione del servizio di trasferimento e relative agli ordini permanenti e agli addebiti diretti in essere presso il medesimo prestatore di servizi di pagamento.

11. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente fornisce le informazioni richieste dal prestatore di servizi di pagamento ricevente e relative all'elenco degli ordini permanenti in essere relativi a bonifici e le informazioni disponibili sugli ordini di addebito diretto che vengono trasferiti e ai bonifici ricorrenti in entrata e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto di pagamento del consumatore nei precedenti tredici mesi, senza addebito di spese a carico del consumatore o del prestatore di servizi di pagamento ricevente.

12. Se nell'ambito del servizio di trasferimento il consumatore richiede la chiusura del conto di pagamento di origine, si applica l'art. 126-*septies*, commi 1 e 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.

13. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, il prestatore di servizi di pagamento trasferente e il prestatore di servizi di pagamento ricevente non addebitano spese al consumatore per il servizio di trasferimento.

14. I prestatori di servizi di pagamento mettono a disposizione dei consumatori a titolo gratuito informazioni riguardanti il servizio di trasferimento. Il contenuto delle informazioni e le modalità con cui queste sono messe a disposizione del consumatore sono disciplinati ai sensi dei capi I e II-*bis* del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

15. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili e secondo le modalità e i termini definiti dai decreti di cui al comma 18, anche al trasferimento, su richiesta del consumatore, di strumenti finanziari da un conto di deposito titoli ad un altro, con o senza la chiusura del conto di deposito titoli di origine, senza oneri e spese per il consumatore.

16. In caso di mancato rispetto delle modalità e dei termini per il trasferimento dei servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento inadempiente è tenuto a indennizzare il cliente in misura proporzionale al ritardo e alla disponibilità esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento.

17. All'art. 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti gli indicatori che assicurano la trasparenza informativa alla clientela, quali l'indicatore sintetico di costo e il profilo dell'utente, anche attraverso gli sportelli automatici e gli strumenti di accesso tramite internet ai servizi bancari».

18. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono definiti i criteri per la quantificazione dell'indennizzo di cui al comma 16 nonché le modalità e i termini per l'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 15 del presente articolo. In sede di prima attuazione, i decreti di cui al primo periodo sono emanati entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I prestatori di servizi di pagamento si adeguano alle disposizioni del presente articolo sulla trasferibilità dei servizi di pagamento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

19. I commi 584 e 585 dell' art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati.».

— Il testo dell'art. 1 della legge 24 marzo 2015, n. 33 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 marzo 2015, n. 70, supplemento ordinario, così recita:

«Art. 1. — 1. Il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.».

Note all'art. 3:

— La direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione) è pubblicata nella G.U.U.E. 12 giugno 2014, n. L 173.

— Il regolamento (CE) 15/07/2014, n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 è pubblicato nella G.U.U.E. 30 luglio 2014, n. L 225.

— Il testo dell'art. 65 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, così recita:

«Art. 65 *(Soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata)*. — 1. La Banca d'Italia esercita la vigilanza su base consolidata nei confronti dei seguenti soggetti:

a) società appartenenti a un gruppo bancario;

b) società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20% dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca;

c) società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo bancario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca;

d);

e);

f);

g);

h) società che controllano almeno una banca;

i) società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali quando siano controllate da una singola banca ovvero quando società appartenenti a un gruppo bancario ovvero soggetti indicati nella lettera *h)* detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo.

2. Nei confronti dei soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata resta ferma l'applicazione di norme specifiche in tema di controlli e di vigilanza, secondo la disciplina vigente.».

— Per il testo degli articoli 51, 66 e 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si veda nelle note all'art. 1.

— I capi V e VI del titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, sono così rubricati:

«Capo V - ALTRE SANZIONI».

«Capo VI - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE».

— Il testo dell'art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2005, n. 301, supplemento ordinario, così recita:

«Art. 24 *(Procedimenti per l'adozione di provvedimenti individuali)*. — 1. Ai procedimenti della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e della COVIP volti all'emanazione di provvedimenti individuali si applicano, in quanto compatibili, i principi sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull'accesso agli atti amministrativi recati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. I procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i procedimenti sanzionatori sono svolti nel rispetto dei principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione. Le notizie sottoposte per iscritto da soggetti interessati possono essere valutate nell'istruzione del procedimento. Le Autorità di cui al presente comma disciplinano le modalità organizzative per dare attuazione al principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione.

2. Gli atti delle Autorità di cui al comma 1 devono essere motivati. La motivazione deve indicare le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

3. Le Autorità di cui al comma 1 disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei principi di cui al presente articolo, indicando altresì i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi.

4. Alle sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB, dall'ISVAP, dalla COVIP e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta contenute nell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo che per le sanzioni indicate dall'art. 193, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per la violazione delle disposizioni previste dall'art. 120, commi 2, 3 e 4, del medesimo testo unico.

5.

6.

6-*bis*. Nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo le Autorità di cui al comma 1 e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, i componenti dei loro organi nonché i loro dipendenti rispondono dei danni cagionati da atti o comportamenti posti in essere con dolo o colpa grave.».

Note all'art. 4:

— Il testo del comma 1, lettera *i)*, dell'art. 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 1 *(Definizioni)*. — 1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

(*Omissis*).

i) "società di investimento a capitale variabile" (Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni;

i-*bis*) "società di investimento a capitale fisso" (Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di società per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi;

*i-*ter*) "personale": i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;*

(*Omissis*).».

— Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 2 *(Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF)*. — 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la CONSOB esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni dell'Unione europea, applicano i regolamenti e le decisioni dell'Unione europea e provvedono in merito alle raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal presente decreto.

2. La Banca d'Italia e la CONSOB, nell'esercizio delle rispettive competenze, sono parti del SEVIF e partecipano alle attività che esso svolge, tenendo conto della convergenza in ambito europeo degli strumenti e delle prassi di vigilanza.

*2-*bis. *Le Autorità indicate al comma 1 esercitano, ciascuna per quanto di competenza, i poteri d'intervento attribuiti loro dalle parti I e II del presente decreto legislativo anche per assicurare il rispetto del regolamento UE n. 575/2013, delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento UE n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'AESFEM o dell'ABE direttamente applicabili adottati ai sensi di questi ultimi regolamenti.*

3. La Banca d'Italia e la CONSOB, nei casi di crisi o di tensioni sui mercati finanziari, tengono conto degli effetti dei propri atti sulla stabilità del sistema finanziario degli altri Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni scambi di informazioni con l'AESFEM, il Comitato congiunto, il CERS e le autorità di vigilanza degli altri Stati membri.».

— Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 3 *(Provvedimenti)*. — 1. I regolamenti ministeriali previsti dal presente decreto sono adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. La Banca d'Italia e la CONSOB stabiliscono i termini e le procedure per l'adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza.

3. I regolamenti e i provvedimenti di carattere generale della Banca d'Italia e della CONSOB sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*. Gli altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza *sono pubblicati dalla Banca d'Italia nel proprio sito internet e dalla CONSOB, in formato elettronico, nel proprio Bollettino.*

4. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tutti i regolamenti e i provvedimenti di carattere generale emanati ai sensi del presente decreto nonché i regolamenti dei mercati sono pubblicati, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, in un unico compendio, anche in forma elettronica, ove anche uno solo di essi sia stato modificato nel corso dell'anno precedente.».

— Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 6 *(Vigilanza regolamentare)*. — 01. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza regolamentare, la Banca d'Italia e la CONSOB osservano i seguenti principi:

a) valorizzazione dell'autonomia decisionale dei soggetti abilitati;

b) proporzionalità, intesa come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari;

c) riconoscimento del carattere internazionale del mercato finanziario e salvaguardia della posizione competitiva dell'industria italiana;

d) agevolazione dell'innovazione e della concorrenza.

02. Per le materie disciplinate dalla direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, la Banca d'Italia e la CONSOB possono mantenere o imporre nei regolamenti obblighi aggiuntivi a quelli previsti dalla direttiva medesima solo nei casi eccezionali in cui tali obblighi sono obiettivamente giustificati e proporzionati, tenuto conto della necessità di fare fronte a rischi specifici per la protezione degli investitori o l'integrità del mercato che non sono adeguatamente considerati dalle disposizioni comunitarie e se almeno una delle seguenti condizioni è soddisfatta:

a) i rischi specifici cui gli obblighi aggiuntivi sono volti a fare fronte sono particolarmente rilevanti, considerata la struttura del mercato italiano;

b) i rischi specifici cui gli obblighi aggiuntivi sono volti a fare fronte emergono o diventano evidenti dopo l'emanazione delle disposizioni comunitarie pertinenti per materia.

03. La Banca d'Italia e la CONSOB comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze le disposizioni regolamentari recanti gli obblighi aggiuntivi di cui al comma 02 ai fini della loro notifica alla Commissione europea.

1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento:

a) gli obblighi delle SIM e delle SGR in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e partecipazioni detenibili, *nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle stesse materie e sul governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;*

b) gli obblighi delle SIM, delle imprese di investimento extracomunitarie, delle SGR, nonché degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del Testo unico bancario, delle banche italiane e delle banche extracomunitarie, autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento in materia di modalità di deposito e di sub-deposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela;

c) le regole applicabili agli Oicr italiani aventi a oggetto:

1) i criteri e i divieti relativi all'attività di investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo;

2) le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio, limitatamente agli Oicr diversi dai FIA riservati. La Banca d'Italia può prevedere l'applicazione ai FIA italiani riservati di limiti di leva

finanziaria massima e di norme prudenziali per assicurare la stabilità e l'integrità del mercato finanziario;

3) gli schemi tipo e le modalità di redazione dei prospetti contabili che le società di gestione del risparmio, le Sicav e le Sicaf redigono periodicamente;

4) i metodi di calcolo del valore delle quote o azioni di Oicr;

5) i criteri e le modalità da adottare per la valutazione dei beni e dei valori in cui è investito il patrimonio e la periodicità della valutazione. Per la valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati, la Banca d'Italia può prevedere il ricorso a esperti indipendenti e richiederne l'intervento anche in sede di acquisto e vendita dei beni da parte del gestore;

6) le condizioni per la delega a terzi della valutazione dei beni in cui è investito il patrimonio dell'Oicr e del calcolo del valore delle relative quote o azioni.

1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a)*, prevedono la possibilità di adottare sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia, nonché di utilizzare valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni.

2. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, tenuto conto delle differenti esigenze di tutela degli investitori connesse con la qualità e l'esperienza professionale dei medesimi, disciplina con regolamento gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di:

a) trasparenza, ivi inclusi:

1) gli obblighi informativi nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, nonché della gestione collettiva del risparmio, con particolare riferimento al grado di rischiosità di ciascun tipo specifico di prodotto finanziario e delle gestioni di portafogli offerti, all'impresa e ai servizi prestati, alla salvaguardia degli strumenti finanziari o delle disponibilità liquide detenuti dall'impresa, ai costi, agli incentivi e alle strategie di esecuzione degli ordini;

2) le modalità e i criteri da adottare nella diffusione di comunicazioni pubblicitarie e promozionali e di ricerche in materia di investimenti;

3) gli obblighi di comunicazione ai clienti relativi all'esecuzione degli ordini, alla gestione di portafogli, alle operazioni con passività potenziali e ai rendiconti di strumenti finanziari o delle disponibilità liquide dei clienti detenuti dall'impresa;

3-*bis*) gli obblighi informativi nei confronti degli investitori dei FIA italiani, dei FIA UE e dei FIA non UE;

b) correttezza dei comportamenti, ivi inclusi:

1) gli obblighi di acquisizione di informazioni dai clienti o dai potenziali clienti ai fini della valutazione di adeguatezza o di appropriatezza delle operazioni o dei servizi forniti;

2) le misure per eseguire gli ordini alle condizioni più favorevoli per i clienti;

3) gli obblighi in materia di gestione degli ordini;

4) l'obbligo di assicurare che la gestione di portafogli si svolga con modalità aderenti alle specifiche esigenze dei singoli investitori e che quella su base collettiva avvenga nel rispetto degli obiettivi di investimento dell'OICR;

5) le condizioni alle quali possono essere corrisposti o percepiti incentivi.

2-*bis*. La Banca d'Italia e la CONSOB disciplinano congiuntamente mediante regolamento, con riferimento alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento, nonché alla gestione collettiva del risparmio, gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di:

a) governo societario, requisiti generali di organizzazione, sistemi di remunerazione e di incentivazione;

b) continuità dell'attività;

c) organizzazione amministrativa e contabile, compresa l'istituzione della funzione di cui alla lettera *e)*;

d) procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi di investimento e delle attività di investimento nonché della gestione collettiva del risparmio;

e) controllo della conformità alle norme;

f) gestione del rischio dell'impresa;

g) audit interno;

h) responsabilità dell'alta dirigenza;

i) trattamento dei reclami;

j) operazioni personali;

k) esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attività;

l) gestione dei conflitti di interesse, potenzialmente pregiudizievoli per i clienti;

m) conservazione delle registrazioni;

n) procedure anche di controllo interno, per la percezione o corresponsione di incentivi.

2-*ter*. Per l'esercizio della vigilanza, nelle materie di cui al comma 2-*bis*, sono competenti:

a) la Banca d'Italia per gli aspetti previsti dalle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *f)*, *g)* e *h)*;

b) la CONSOB per gli aspetti previsti dalle lettere *d)*, *e)*, *i)*, *j)*, *l)*, *m)* e *n)*;

c) la Banca d'Italia e la CONSOB, secondo le rispettive funzioni di cui all'art. 5, commi 2 e 3, per gli aspetti previsti dalla lettera *k)*.

2-*quater*. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, individua con regolamento:

a) le norme di condotta che non si applicano ai rapporti fra gestori di sistemi multilaterali di negoziazione e i partecipanti ai medesimi;

b) le condizioni alle quali i soggetti abilitati non sono obbligati a osservare le disposizioni regolamentari di cui al comma 2, lettera *b)*, numero 1), quando prestano i servizi di cui all'art. 1, comma 5, lettere *b)* ed *e)*;

c) la disciplina specifica di condotta applicabile ai rapporti tra soggetti abilitati e clienti professionali;

d) le norme di condotta che non si applicano ai rapporti fra soggetti abilitati che prestano i servizi di cui all'art. 1, comma 5, lettere *a)*, *b)* ed *e)*, e controparti qualificate, intendendosi per tali:

1) le imprese di investimento, le banche, le imprese di assicurazioni, gli Oicr, i gestori, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 113 del testo unico bancario, le società di cui all'art. 18 del testo unico bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico;

2) le imprese la cui attività principale consista nel negoziare per conto proprio merci e strumenti finanziari derivati su merci;

3) le imprese la cui attività esclusiva consista nel negoziare per conto proprio nei mercati di strumenti finanziari derivati e, per meri fini di copertura, nei mercati a pronti, purché esse siano garantite da membri che aderiscono alle controparti centrali di tali mercati, quando la responsabilità del buon fine dei contratti stipulati da dette imprese spetta a membri che aderiscono alle controparti centrali di tali mercati;

4) le altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento dalla CONSOB, sentita Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla direttiva 2004/39/CE e alle relative misure di esecuzione;

5) le categorie corrispondenti a quelle dei numeri precedenti di soggetti di Paesi non appartenenti all'Unione europea.

2-*quinquies*. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, individua con regolamento i clienti professionali privati nonché i criteri di identificazione dei soggetti privati che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e la relativa procedura di richiesta.

2-*sexies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, individua con regolamento i clienti professionali pubblici nonché i criteri di identificazione dei soggetti pubblici che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e la relativa procedura di richiesta.

*2-*septies*. Le disposizioni in materia di sistemi di remunerazione e di incentivazione emanate ai sensi del comma 2-*bis*, lettera* a)*, possono prevedere che determinate decisioni in materia di remunerazione e di incentivazione siano rimesse alla competenza dell'assemblea dei soci, anche nel modello dualistico di amministrazione e controllo, stabilendo quorum costitutivi e deliberativi anche in deroga a norme di legge.*

*2-*octies*. È nullo qualunque patto o clausola non conforme alle disposizioni in materia di sistemi di remunerazione e di incentivazione emanate ai sensi del comma 2-*bis*, lettera* a)*, o contenute in atti dell'Unione europea direttamente applicabili. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto, ove possibile, con i parametri*

indicati nelle disposizioni suddette nei valori più prossimi alla pattuizione originaria.

2-novies. *I soci e gli amministratori dei soggetti abilitati, fermi restando gli obblighi previsti dall'art. 2391, primo comma, del codice civile, si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi.».*

— Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 7 *(Interventi sui soggetti abilitati).* — 1. La Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, possono, con riguardo ai soggetti abilitati:

a) convocare gli amministratori, i sindaci e *il personale*;

b) ordinare la convocazione degli organi collegiali, fissandone l'ordine del giorno;

c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera *b).*

1-bis. *La Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, possono altresì convocare gli amministratori, i sindaci e il personale di coloro ai quali i soggetti abilitati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti;*

2. *La Banca d'Italia può adottare, a fini di stabilità, provvedimenti specifici aventi a oggetto le materie disciplinate dall'art. 6, comma 1, lettera* a)*, e, ove la situazione lo richieda: adottare, sentita la CONSOB, provvedimenti restrittivi o limitativi concernenti i servizi, le attività, le operazioni e la struttura territoriale; vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio; con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, vietare il pagamento di interessi; fissare limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nei soggetti abilitati, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale. I provvedimenti possono essere emanati nei confronti di uno o più soggetti abilitati, nonché di una o più categorie di essi.*

2-bis. *La Banca d'Italia può disporre la rimozione di uno o più esponenti aziendali di Sim, società di gestione del risparmio, Sicav e Sicaf, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione del soggetto abilitato; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'art. 13, salvo che sussista urgenza di provvedere.*

3. Nell'interesse pubblico o dei partecipanti la Banca d'Italia e la CONSOB, ciascuna per quanto di competenza, possono ordinare la sospensione o la limitazione temporanea dell'emissione o del rimborso delle quote o azioni di OICR.».

— Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 8 *(Vigilanza informativa).* — 1. La Banca d'Italia e la CONSOB possono chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, ai soggetti abilitati la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalle stesse stabiliti. *La Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, possono chiedere informazioni al personale dei soggetti abilitati, anche per il tramite di questi ultimi.*

1-*bis*. Gli OICR che investono in crediti partecipano alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia. La Banca d'Italia può prevedere che la partecipazione alla centrale dei rischi avvenga per il tramite di banche e intermediari iscritti all'albo di cui all'art. 106.

1-ter. *Gli obblighi previsti dal comma 1 si applicano anche a coloro ai quali i soggetti abilitati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.*

2. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

3. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia e la CONSOB di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività delle SIM, delle società di gestione del risparmio, delle Sicav o delle Sicaf. A tali fini lo statuto delle SIM, delle società di gestione del risparmio, delle Sicav o delle Sicaf, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri.

4. I soggetti incaricati della revisione legale dei conti delle SIM, delle società di gestione del risparmio, delle Sicav o delle Sicaf comunicano senza indugio alla Banca d'Italia e alla CONSOB gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività delle società sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sui bilanci o sui prospetti periodici degli OICR.

5. I commi 3, primo periodo, e 4 si applicano anche all'organo che svolge funzioni di controllo ed ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti presso le società che controllano le SIM, le società di gestione del risparmio, le Sicav o delle Sicaf o che sono da queste controllate ai sensi dell'art. 23 del testo unico bancario.

5-*bis*. La CONSOB, nell'ambito delle sue competenze, può esercitare sui soggetti abilitati i poteri previsti dall'art. 187-*octies*. La Banca d'Italia, nell'ambito delle sue competenze, può esercitare sui soggetti abilitati i poteri previsti dall'art. 187-*octies*, comma 3, lettera *c).*

6. I commi 3, 4, 5 e 5-*bis* si applicano alle banche limitatamente alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento.».

— Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 10 *(Vigilanza ispettiva).* — 1. La Banca d'Italia e la CONSOB possono, nell'ambito delle rispettive competenze e in armonia con le disposizioni comunitarie, effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso i soggetti abilitati.

1-*bis*. La CONSOB può richiedere al soggetto incaricato della revisione legale dei conti di procedere a verifiche ispettive. Le relative spese, la cui congruità è valutata dalla CONSOB, sono poste a carico del soggetto ispezionato.

1-ter. *La Banca d'Italia e la CONSOB possono effettuare ispezioni, richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari anche presso coloro ai quali i soggetti abilitati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.*

2. Ciascuna autorità comunica le ispezioni disposte all'altra autorità, la quale può chiedere accertamenti su profili di propria competenza.

3. La Banca d'Italia e la CONSOB possono chiedere alle autorità competenti di uno Stato comunitario di effettuare accertamenti presso succursali di SIM, di SGR e di banche stabilite sul territorio di detto Stato ovvero concordare altre modalità per le verifiche.

4. Le autorità competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d'Italia e la CONSOB, possono ispezionare, anche tramite loro incaricati, le succursali di imprese di investimento, di banche comunitarie e di società di gestione UE e di GEFIA UE dalle stesse autorizzate, stabilite nel territorio della Repubblica. Se le autorità di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, procedono direttamente agli accertamenti ovvero concordano altre modalità per le verifiche.

5. La Banca d'Italia e la CONSOB possono concordare, nell'ambito delle rispettive competenze, con le autorità competenti degli Stati extracomunitari modalità per l'ispezione di succursali di imprese di investimento e di banche insediate nei rispettivi territori.».

— Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 12 *(Vigilanza sul gruppo).* — 1. La Banca d'Italia impartisce alla società posta al vertice del gruppo individuato ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera *b)*, disposizioni riferite al complesso dei soggetti individuati ai sensi del medesimo articolo, aventi ad oggetto le materie dell'art. 6, commi 1, lettera *a)*, 1-*bis* e 2-*bis*, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *g)*. Ove lo richiedano esigenze di stabilità, la Banca d'Italia può emanare nelle stesse materie disposizioni di carattere particolare.

1-*bis*. In armonia con la disciplina comunitaria, la Banca d'Italia individua le ipotesi di esenzione dall'applicazione delle disposizioni adottate ai sensi del comma 1.

2. La società capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana disposizioni alle singole componenti del gruppo individuato ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera *b)*, per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia. Gli organi amministrativi delle società del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata.

3. La Banca d'Italia e la CONSOB possono chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, ai soggetti individuati ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera *b)*, al soggetto che controlla la società capogruppo di cui all'art. 11, comma 1-*bis*, la SIM o la società di gestione del risparmio, nonché a quelli che sono controllati, direttamente o indirettamente, ovvero partecipati almeno per il venti per cento da uno dei soggetti individuati ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera *b)*, la trasmissione, anche periodica, di dati e informazioni.

3-*bis*. Nell'esercizio della vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia può impartire disposizioni, ai sensi del presente articolo, nei confronti di tutti i soggetti inclusi nel gruppo individuato ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera *b)*.

4.

5. La Banca d'Italia e la CONSOB possono, nell'ambito delle rispettive competenze:

a) effettuare ispezioni presso i soggetti individuati ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera *b)*;

b) al fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti, effettuare ispezioni presso i soggetti controllati, direttamente o indirettamente, ovvero partecipati almeno per il venti per cento da uno dei soggetti individuati ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera *b)*;

b-bis*) effettuare ispezioni presso soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti da parte dei soggetti indicati dalle lettere* a) *e* b)*, limitatamente alle finalità ivi richiamate.*

5-*bis*. Nell'esercizio della vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia può adottare i provvedimenti previsti dall'art. 7, comma 2, nei confronti dei soggetti di cui all'art. 11, comma 1, lettera *b)*.

5-ter. *La Banca d'Italia può disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione del gruppo, la rimozione di uno o più esponenti aziendali della capogruppo; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'art. 13, salvo che sussista urgenza di provvedere.*

5-quater. *La Banca d'Italia e la CONSOB possono chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, informazioni anche al personale dei soggetti indicati al comma 3, anche per il tramite di questi ultimi.*

5-quinquies. *Gli obblighi previsti dai commi 2 e 3 si applicano anche ai soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.*

5-sexies. *Alla società capogruppo si applicano gli articoli 6, commi 2*-septies *e 2*-octies*, e 7, commi 1 e 1*-bis.».

— Il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 15 *(Acquisizione e cessione di partecipazioni)*. — 1. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente od indirettamente, in una Sim, società di gestione del risparmio, Sicav o Sicaf una partecipazione che comporta il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla società o che attribuisce una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute, deve darne preventiva comunicazione alla Banca d'Italia. La comunicazione preventiva è dovuta anche per le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunga o superi, in aumento o in diminuzione, il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano l'acquisizione o la perdita del controllo della società.

2. *La Banca d'Italia può vietare entro il termine stabilito ai sensi del comma 5, lettera* c)*, l'acquisizione della partecipazione quando ritenga che non ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell'intermediario, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente ai sensi dell'art. 14; l'idoneità, ai sensi dell'art. 13, da parte di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo; la solidità finanziaria del potenziale acquirente; la capacità dell'intermediario di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attività; l'idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza; l'assenza di fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa a operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. La Banca d'Italia può fissare un termine massimo per l'acquisizione nonché comunicare, anche prima della scadenza del termine, che nulla osta all'operazione.*

3. Gli acquisti e le cessioni indicati nel comma 1 sono comunicati, una volta avvenuti, alla Banca d'Italia, alla CONSOB e alla società.

4. Le partecipazioni si considerano acquisite o cedute indirettamente quando l'acquisto o la cessione avvengano per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Il controllo sussiste nei casi previsti dall'art. 23 del T.U. bancario.

5. La Banca d'Italia determina con regolamento:

a) i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie previste al comma 1, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini dell'applicazione del medesimo comma, nonché i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole;

b) i soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni quando i diritti derivanti dalle partecipazioni spettano o sono attribuiti a un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse, nonché quando esistono accordi concernenti l'esercizio del diritto di voto;

c) le procedure ed i termini per l'effettuazione delle comunicazioni, nonché per condurre la valutazione prevista al comma 2.».

— Il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 19 *(Autorizzazione)*. — 1. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, autorizza, entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa, l'esercizio dei servizi e delle attività di investimento da parte delle SIM, quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) sia adottata la forma di società per azioni;

b) la denominazione sociale comprenda le parole "società di intermediazione mobiliare";

c) la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica;

d) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;

e) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale, ivi compresa l'illustrazione dei tipi delle operazioni previste, delle procedure adottate per l'esercizio dell'attività e dei tipi di servizi accessori che si intende esercitare, nonché una relazione sulla struttura organizzativa, ivi compresa l'illustrazione dell'eventuale affidamento a terzi di funzioni operative essenziali;

f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei ai sensi dell'art. 13;

g) i titolari delle partecipazioni indicate nell'art. 15, comma 1, abbiano i requisiti e soddisfino i criteri stabiliti ai sensi dell'art. 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto dall'art. 15, comma 2.

h) la struttura del gruppo di cui è parte la società non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa e siano fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell'art. 15, comma 5.

2. L'autorizzazione è negata quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulta garantita la sana e prudente gestione, e assicurata la capacità dell'impresa di esercitare correttamente i servizi o le attività di investimento.

3. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa quando la SIM non abbia iniziato o abbia interrotto lo svolgimento dei servizi e delle attività autorizzati.

3-*bis*. Le Sim comunicano alla CONSOB e alla Banca d'Italia ogni modifica rilevante, intervenuta successivamente all'autorizzazione, alle condizioni di cui al comma 1.

4. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB per l'attività di cui all'art. 1, comma 5, lettera *g)*, autorizza l'esercizio dei servizi e delle attività d'investimento da parte delle banche autorizzate in Italia, nonché l'esercizio dei servizi e delle attività indicati nell'art. 18, comma 3, da parte di intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario.».

— Il testo dell'art. 34 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 34 *(Autorizzazione della società di gestione del risparmio)*. — 1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, autorizza le Sgr all'eserci-

zio del servizio di gestione collettiva del risparmio con riferimento sia agli OICVM sia ai FIA, nonché all'esercizio del servizio di gestione di portafogli, del servizio di consulenza in materia di investimenti e del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) sia adottata la forma di società per azioni;

b) la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica;

c) il capitale sociale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;

d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto dall'art. 13;

e) i titolari delle partecipazioni indicate all'art. 15, comma 1, hanno i requisiti e soddisfano i criteri stabiliti ai sensi dell'art. 14 e non ricorrono le condizioni per il divieto previsto dall'art. 15, comma 2;

f) la struttura del gruppo di cui è parte la società non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa e siano fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell'art. 15, comma 5;

g) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale nonché una relazione sulla struttura organizzativa;

h) la denominazione sociale contenga le parole "società di gestione del risparmio".

2. L'autorizzazione è negata quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulta garantita la sana e prudente gestione.

3. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dall'autorizzazione quando la società di gestione del risparmio non abbia iniziato o abbia interrotto lo svolgimento dei servizi autorizzati.

4. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, autorizza le operazioni di fusione o di scissione di società di gestione del risparmio.».

— Il testo dell'art. 35-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 35-*bis (Costituzione)*. — 1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, autorizza la costituzione delle Sicav e delle Sicaf se ricorrono le seguenti condizioni:

a) è adottata la forma di società per azioni nel rispetto delle disposizioni del presente capo;

b) la sede legale e la direzione generale della società sono situate nel territorio della Repubblica;

c) il capitale sociale è di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;

d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei secondo quanto previsto dall'art. 13;

e) i titolari delle partecipazioni indicate all'art. 15, comma 1, hanno i requisiti e soddisfano i criteri stabiliti ai sensi dell'art. 14 e non ricorrono le condizioni per il divieto previsto dall'art. 15, comma 2;

f) per le Sicav lo statuto prevede come oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie azioni; per le Sicaf lo statuto prevede come oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie azioni e degli strumenti finanziari partecipativi indicati nello statuto stesso;

g) la struttura del gruppo di cui è parte la società non è tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società e sono fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell'art. 15, comma 5;

h) è presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale nonché una relazione sulla struttura organizzativa.

2. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, con regolamento:

a) disciplina la procedura di autorizzazione prevista dal comma 1 e le ipotesi di decadenza dalla stessa;

b) individua la documentazione che i soci fondatori sono tenuti a presentare unitamente alla richiesta di autorizzazione e al contenuto del progetto di atto costitutivo e di statuto.

3. La Banca d'Italia attesta la conformità del progetto di atto costitutivo e di statuto alle prescrizioni di legge e di regolamento e, con riferimento alle Sicav e alle Sicaf diverse dai FIA riservati, ai criteri generali dalla stessa predeterminati.

4. I soci fondatori della Sicav o della Sicaf procedono alla costituzione della società ed ad effettuare i versamenti relativi al capitale iniziale sottoscritto entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione. Il capitale iniziale deve essere interamente versato.

5. La denominazione sociale della Sicav contiene l'indicazione di società di investimento per azioni a capitale variabile. La denominazione sociale della Sicaf contiene l'indicazione di società di investimento per azioni a capitale fisso. Tali denominazioni risultano in tutti i documenti delle società. Alla Sicav e alla Sicaf non si applicano gli articoli 2333, 2334, 2335 e 2336 del codice civile; per le Sicav non sono ammessi i conferimenti in natura.

6. Nel caso di Sicav e Sicaf multicomparto, ciascun comparto costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti da quello degli altri comparti. Il patrimonio di una medesima Sicav può essere suddiviso in comparti costituiti esclusivamente da FIA o da OICVM.».

— Il testo dell'art. 38 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 38 *(Sicav e Sicaf che designano un gestore esterno)*. — 1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, autorizza la costituzione di Sicav e di Sicaf che designano per la gestione del proprio patrimonio un gestore esterno quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) è adottata la forma di società per azioni nel rispetto delle disposizioni del presente capo;

b) la sede legale e la direzione generale della società sono situate nel territorio della Repubblica;

c) il capitale sociale è di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;

d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei secondo quanto previsto dall'art. 13;

e) i titolari delle partecipazioni indicate all'art. 15, comma 1, posseggono e *soddisfano i criteri* di onorabilità stabiliti ai sensi dell'art. 14 e non ricorrono le condizioni per l'adozione del divieto previsto dall'art. 15, comma 2;

f) nello statuto è previsto:

1) per le Sicav, come oggetto sociale esclusivo, l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni; per le Sicaf, come oggetto sociale esclusivo, l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni e degli altri strumenti finanziari partecipativi previsti dallo statuto stesso;

2) l'affidamento della gestione dell'intero patrimonio a un gestore esterno e l'indicazione della società designata;

g) la stipula di un accordo tra il gestore, se diverso da una Sgr, e il depositario che assicura a quest'ultimo la disponibilità delle informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni, secondo quanto previsto nell'art. 41-*bis*, comma 2-*bis*.

2. Si applica l'art. 35-*bis*, commi 3, 4, 5 e 6.».

— Il testo dell'art. 52 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 52 *(Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari comunitari)*. — 1. In caso di violazione da parte di imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, di società di gestione UE, di GEFIA UE e non UE autorizzati in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, di banche comunitarie con succursale in Italia e di società finanziarie previste dall'art. 18, comma 2, del testo unico bancario, delle disposizioni loro applicabili secondo l'ordinamento italiano, la Banca d'Italia o la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ordinare alle stesse di porre termine a tali irregolarità, dandone comunicazione anche all'Autorità di vigilanza dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari.

2. L'autorità di vigilanza che procede può adottare i provvedimenti necessari, sentita l'altra autorità, compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni, nonché ogni altra limitazione riguardante singole tipologie di operazioni, singoli servizi o attività anche limitatamente a singole succursali o dipendenze dell'intermediario, ovvero ordinare la chiusura della succursale, quando:

a) manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorità competente dello Stato in cui l'intermediario ha sede legale;

b) risultino violazioni delle norme di comportamento;

c) le irregolarità commesse possano pregiudicare interessi di carattere generale;

d) nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli investitori.

3. I provvedimenti previsti dal comma 2 sono comunicati dall'autorità che li ha adottati all'autorità competente dello Stato comunitario in cui l'intermediario ha sede legale.

3-*bis*. Se vi è fondato sospetto che un'impresa di investimento comunitaria o una banca comunitaria operanti in regime di libera prestazione di servizi in Italia non ottemperano agli obblighi derivanti dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia o la CONSOB informano l'autorità competente dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale per i provvedimenti necessari. Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente, l'intermediario persiste nell'agire in modo tale da pregiudicare gli interessi degli investitori o il buon funzionamento dei mercati, la Banca d'Italia o la CONSOB, dopo avere informato l'autorità competente dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale, adottano tutte le misure necessarie compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni in Italia. La Banca d'Italia o la CONSOB procedono sentita l'altra autorità, e informano la Commissione europea delle misure adottate.

3-*ter*. Il comma 3-*bis* si applica anche nel caso di violazioni, da parte di imprese di investimento o banche comunitarie con succursale in Italia ovvero società di gestione UE, GEFIA UE e non UE autorizzati in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, di obblighi derivanti da disposizioni dell'Unione europea per le quali è competente lo Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale.

3-quater. *Se la violazione riguarda disposizioni relative alla liquidità dell'impresa d'investimento comunitaria o in ogni altro caso di deterioramento della situazione di liquidità della stessa, la Banca d'Italia può adottare le misure necessarie per la stabilità finanziaria o per la tutela delle ragioni dei soggetti ai quali sono prestati i servizi, se quelle prese dall'autorità competente dello Stato d'origine mancano o risultano inadeguate; le misure da adottare sono comunicate all'autorità competente dello Stato d'origine.*».

— Il testo dell'art. 61 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 61 *(Mercati regolamentati di strumenti finanziari)*. — 1. L'attività di organizzazione e gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari ha carattere di impresa ed è esercitata da società per azioni, anche senza scopo di lucro (società di gestione).

2. La CONSOB determina con regolamento:

a) le risorse finanziarie delle società di gestione;

b) le attività connesse e strumentali a quelle di organizzazione e gestione dei mercati che possono essere svolte dalle società di gestione.

3. *Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB, determina con regolamento i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle società di gestione, in conformità a quanto previsto ai sensi dell'art. 13. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dalla CONSOB.*

4. Il regolamento previsto dal comma 3 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 3.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB, determina con regolamento i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale.

6. Gli acquisti e le cessioni di partecipazioni nelle società di gestione, effettuati direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, devono essere comunicati dal soggetto acquirente entro ventiquattro ore alla società di gestione unitamente alla documentazione attestante il possesso da parte degli acquirenti dei requisiti individuati ai sensi del comma 5.

6-*bis*. La CONSOB disciplina con regolamento:

a) contenuto, termini e modalità di comunicazione alla CONSOB da parte della società di gestione delle informazioni relative ai partecipanti al capitale, individuando la soglia partecipativa rilevante a tale fine e ai fini del possesso dei requisiti di onorabilità di cui al comma 5 e delle comunicazioni di cui al comma 6;

b) contenuto, termini e modalità di comunicazione alla CONSOB da parte della società di gestione delle informazioni relative ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella società di gestione e ai soggetti che dirigono effettivamente l'attività e le operazioni del mercato regolamentato e di ogni successivo cambiamento;

c) contenuto, termini e modalità di pubblicazione da parte della società di gestione delle informazioni relative ai partecipanti al capitale e di ogni successivo cambiamento nell'identità delle persone che possiedono una partecipazione rilevante.

6-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 6-*bis* sono adottate dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia e la CONSOB, nei casi di società di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli di Stato e dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, nei casi di società di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonché di società di gestione di mercati regolamentati di strumenti previsti dall'art. 1, comma 2, lettera *b)*, e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute.

7. In assenza dei requisiti o in mancanza della comunicazione non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti la soglia individuata ai sensi del comma 6-*bis*.

8. In caso di inosservanza del divieto previsto dal comma 7, si applica l'art. 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla CONSOB entro il termine previsto dall'art. 14, comma 6.

8-*bis*. Entro novanta giorni dalla comunicazione da parte della società di gestione, la CONSOB può opporsi ai cambiamenti negli assetti azionari quando tali cambiamenti mettono a repentaglio la gestione sana e prudente del mercato. Per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato il provvedimento è adottato dalla Banca d'Italia. In caso di opposizione da parte dell'Autorità competente, i diritti di voto inerenti alle azioni oggetto di cessione non possono essere esercitati.

8-*ter*. I provvedimenti di cui al comma 8-*bis* sono adottati sentita la Banca d'Italia, nei casi di società di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonché di società di gestione di mercati regolamentati di strumenti previsti dall'art. 1, comma 2, lettera *b)*, e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute.

9. Alle società di gestione si applicano le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, a eccezione degli articoli 157 e 158.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, individua le caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto.».

— Il testo dell'art. 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 80 *(Attività di gestione accentrata di strumenti finanziari)*. — 1. L'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari ha carattere di impresa ed è esercitata nella forma di società per azioni, anche senza fine di lucro.

2. Le società di gestione accentrata hanno per oggetto esclusivo la prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari, ai sensi del capo II del presente titolo. Esse possono svolgere attività connesse e strumentali.

3. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, determina con regolamento le risorse finanziarie e i requisiti di organizzazione delle società e le attività connesse e strumentali, tra le quali non rientra, in ogni caso, l'attività di rappresentanza nell'assemblea delle società per azioni quotate.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina con regolamento i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella società, *in conformità a quanto previso ai sensi dell'art. 13. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB.*

5. Il regolamento previsto dal comma 4 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. *Si applica il comma 4, terzo e quarto periodo.*

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la CONSOB e la Banca d'Italia, determina i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale, individuando la soglia partecipativa a tal fine rilevante.

7. Gli acquisti e le cessioni di partecipazioni rilevanti ai sensi del comma 6, effettuati direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, devono essere comunicati entro ventiquattro ore dal soggetto acquirente alla CONSOB, alla Banca d'Italia e alla società di gestione unitamente alla documentazione attestante il possesso da parte degli acquirenti dei requisiti determinati ai sensi del comma 6.

8. In assenza dei requisiti o in mancanza della comunicazione non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti la soglia determinata ai sensi del comma 6. In caso di inosservanza del divieto, si applica l'art. 14, commi 5 e 6.

9. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, autorizza la società all'esercizio dell'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari quando sussistono i requisiti previsti dai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e il regolamento dei servizi di cui all'art. 81, comma 2, sia conforme alla disciplina contenuta nel presente titolo e alle relative norme di attuazione.

10. Alle società di gestione accentrata si applicano gli articoli 155, comma 2, 156, comma 4, e 159, comma 1.».

— Il testo degli articoli 4-*bis*, 25-*bis*, 117, 123-*ter* e 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 4-*bis (Individuazione dell'autorità competente ai fini del regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di rating del credito).* — 1. La CONSOB è l'autorità competente ai fini dell'applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito. A tale fine la CONSOB svolge i compiti indicati dal predetto regolamento, esercita i poteri e adotta le misure di vigilanza previsti dagli articoli 23, 24 e 25 del medesimo regolamento.

2. Ai fini dell'esercizio delle rispettive competenze, la CONSOB, la Banca d'Italia, l'Ivass e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, anche sulla base di appositi protocolli d'intesa, collaborano tra loro e si scambiano informazioni riguardanti le agenzie di cui al comma 1 e l'utilizzo dei rating a fini regolamentari da parte dei soggetti indicati dall'art. 4, paragrafo 1, del regolamento di cui al comma 1, vigilati dalle predette autorità.».

«Art. 25-*bis (Prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione).* — 1. Gli articoli 21 e 23 si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione.

2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 5, comma 3, la CONSOB esercita sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione i poteri di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva di cui all'art. 6, commi 2 e 2-*bis*, lettere *d), e), i), j), l), m)* ed *n)*, all'art. 8, commi 1 e 2, e all'art. 10, comma 1, nonché i poteri di cui all'art. 7, comma 1.

3. Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione delle imprese di assicurazione informa senza indugio la CONSOB di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle norme di cui al presente capo ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB ai sensi del comma 2.

4. I soggetti incaricati della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione comunicano senza indugio alla CONSOB gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme di cui al presente capo ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB ai sensi del comma 2.

5. I commi 3 e 4 si applicano anche all'organo che svolge funzioni di controllo e ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti presso le società che controllano l'impresa di assicurazione o che sono da queste controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

6. L'*Ivass* e la CONSOB si comunicano reciprocamente le ispezioni da ciascuna disposte sulle imprese di assicurazione. Ciascuna autorità può chiedere all'altra di svolgere accertamenti su aspetti di propria competenza.».

«Art. 117 *(Informazione contabile).* — 1. Alle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea non si applicano i casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato previsti dall'art. 27 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dall'art. 27 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e dall'art. 61 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

2. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua con regolamento tra i principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con quelli delle direttive emanate in materia dall'Unione europea quelli sulla base dei quali gli emittenti strumenti finanziari quotati sia in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione sia in mercati di paesi extracomunitari possono, in deroga alle vigenti disposizioni in materia, redigere il bilancio consolidato, sempre che i suddetti principi siano accettati nei mercati di paesi extracomunitari. L'individuazione dei principi ha luogo su proposta della CONSOB, da formularsi d'intesa con la Banca d'Italia per le banche e per le società finanziarie previste dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e con l'Ivass per le imprese di assicurazione e di riassicurazione previste dall'art. 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.».

«Art. 123-*ter (Relazione sulla remunerazione).* — 1. Almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea prevista dall'art. 2364, secondo comma, o dell'assemblea prevista dall'art. 2364-*bis*, secondo comma, del codice civile, le società con azioni quotate mettono a disposizione del pubblico una relazione sulla remunerazione, presso la sede sociale, sul proprio sito Internet e con le altre modalità stabilite dalla CONSOB con regolamento.

2. La relazione sulla remunerazione è articolata nelle due sezioni previste ai commi 3 e 4 ed è approvata dal consiglio di amministrazione. Nelle società che adottano il sistema dualistico la relazione è approvata dal consiglio di sorveglianza, su proposta, limitatamente alla sezione prevista dal comma 4, lettera *b)*, del consiglio di gestione.

3. La prima sezione della relazione sulla remunerazione illustra:

a) la politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all'esercizio successivo;

b) le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

4. La seconda sezione, nominativamente per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i direttori generali e in forma aggregata, salvo quanto previsto dal regolamento emanato ai sensi del comma 8, per i dirigenti con responsabilità strategiche:

a) fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la politica della società in materia di remunerazione approvata nell'esercizio precedente;

b) illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla società e da società controllate o collegate, segnalando le eventuali componenti dei suddetti compensi che sono riferibili ad attività svolte in esercizi precedenti a quello di riferimento ed evidenziando, altresì, i compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento, eventualmente indicando un valore di stima per le componenti non oggettivamente quantificabili nell'esercizio di riferimento.

5. Alla relazione sono allegati i piani di compensi previsti dall'art. 114-*bis* ovvero è indicata nella relazione la sezione del sito Internet della società dove tali documenti sono reperibili.

6. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2389 e 2409-*terdecies*, primo comma, lettera *a)*, del codice civile, e dall'art. 114-*bis*, l'assemblea convocata ai sensi dell'art. 2364, secondo comma, ovvero dell'art. 2364-*bis*, secondo comma, del codice civile, delibera in senso favorevole o contrario sulla sezione della relazione sulla remunerazione prevista dal comma 3. La deliberazione non è vincolante. L'esito del voto è posto a disposizione del pubblico ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2.

7. La CONSOB con regolamento, adottato sentite Banca d'Italia e Ivass per quanto concerne i soggetti rispettivamente vigilati e tenuto conto della normativa comunitaria di settore, indica le informazioni da includere nella sezione della relazione sulla remunerazione prevista dal comma 3, comprese le informazioni volte ad evidenziare la coerenza della politica delle remunerazioni con il perseguimento degli interessi a lungo termine della società e con la politica di gestione del rischio, secondo quanto previsto dal paragrafo 3 della raccomandazione 2004/913/CE e dal paragrafo 5 della raccomandazione 2009/385/CE.

8. La CONSOB, con il regolamento adottato ai sensi del comma 7, indica altresì le informazioni da includere nella sezione della relazione sulla remunerazione prevista dal comma 4. La CONSOB può:

a) individuare i dirigenti con responsabilità strategiche per i quali le informazioni sono fornite in forma nominativa;

b) differenziare il livello di dettaglio delle informazioni in funzione della dimensione della società.».

«Art. 148 *(Composizione)*. — 1. L'atto costitutivo della società stabilisce per il collegio sindacale:

a) il numero, non inferiore a tre, dei membri effettivi;

b) il numero, non inferiore a due, dei membri supplenti;

c);

d).

1-*bis*. L'atto costitutivo della società stabilisce, inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del collegio sindacale risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la CONSOB diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la CONSOB applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. La CONSOB statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma.

2. La CONSOB stabilisce con regolamento modalità per l'elezione, con voto di lista, di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Si applica l'art. 147-*ter*, comma 1-*bis*.

2-*bis*. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza.

3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera *b)* da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

4. Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la CONSOB, la Banca d'Italia e l'Ivass, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

4-*bis*. Al consiglio di sorveglianza si applicano le disposizioni di cui ai commi 1-*bis*, 2 e 3.

4-*ter*. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano le disposizioni dei commi 2-*bis* e 3. Il rappresentante della minoranza è il membro del consiglio di amministrazione eletto ai sensi dell'art. 147-*ter*, comma 3.

4-*quater*. Nei casi previsti dal presente articolo, la decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione o, nelle società organizzate secondo i sistemi dualistico e monistico, dall'assemblea entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, vi provvede la CONSOB, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o qualora abbia avuto comunque notizia dell'esistenza della causa di decadenza.».

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 187-*septies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 187-*septies (Procedura sanzionatoria)*. — 1. *Le sanzioni amministrative previste dal presente capo sono applicate dalla CONSOB con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero. I soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con l'assistenza di un avvocato.*

2. Il procedimento sanzionatorio è retto dai princìpi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.

3. *(Abrogato)*.

4. *Avverso il provvedimento che applica la sanzione è ammesso ricorso alla corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede legale o la residenza dell'opponente. Se l'opponente non ha la sede legale o la residenza nello Stato, è competente la corte d'appello del luogo in cui è stata commessa la violazione. Quando tali criteri non risultano applicabili, è competente la corte d'appello di Roma. Il ricorso è notificato, a pena di decadenza, all'Autorità che ha emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, ed è depositato in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica.*

5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con *ordinanza non impugnabile.*

6. *Il Presidente della corte d'appello designa il giudice relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per la discussione dell'opposizione. Il decreto è notificato alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta giorni prima dell'udienza. L'Autorità deposita memorie e documenti nel termine di dieci giorni prima dell'udienza. Se alla prima udienza l'opponente non si presenta senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per Cassazione, dichiara il ricorso improcedibile, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento.*

6-bis. *All'udienza la corte d'appello dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonché l'audizione personale delle parti che ne abbiano fatto richiesta. Successivamente le parti procedono alla discussione orale della causa. La sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una delle parti manifesta l'interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo è pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette giorni dall'udienza di discussione.*

6-ter. *Con la sentenza la corte d'appello può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte il provvedimento o riducendo l'ammontare o la durata della sanzione.*

7. Copia della sentenza è trasmessa, a cura della cancelleria della corte d'appello, all'Autorità che ha emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione prevista dall'art. 195-bis.

8. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo non si applica l'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

— Il testo dell'art. 188 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 188 *(Abuso di denominazione)*. — 1. *L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole: "Sim" o "società di intermediazione mobiliare" o "impresa di investimento"; "Sgr" o "società di gestione del risparmio"; "Sicav" o "società di investimento a capitale variabile"; "Sicaf" o "società di investimento a capitale fisso"; "EuVECA" o "fondo europeo per il venture capital"; "EuSEF" o "fondo europeo per l'imprenditoria sociale"; ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dei servizi o delle attività di investimento o del servizio di gestione collettiva del risparmio è vietato a soggetti diversi, rispettivamente, dalle imprese di investimento, dalle società di gestione del risparmio, dalle Sicav, dalle Sicaf, dai soggetti abilitati a tenore dei regolamenti (UE) n. 345/2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVE-*

CA), e n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF). Chiunque contravviene al divieto previsto dal presente art. è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a cinque milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino al dieci per cento del fatturato.

2. *Alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente articolo non si applicano gli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.*

2-bis. *Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.*».

— Il testo dell'art. 189 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 189 *(Partecipazioni al capitale)*. — 1. *L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 15, commi 1 e 3, 61, comma 6, e 80, comma 7, e di quelle richieste ai sensi dell'art. 17 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a cinque milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino al dieci per cento del fatturato.*

2. La stessa sanzione si applica in caso di violazione dei divieti di esercizio dei diritti ed in caso di inadempimento degli obblighi di alienazione previsti dagli articoli 14, commi 4 e 7, 16, commi 1, 2 e 4, 61, comma 7, e 80, comma 8.

2-bis. *Si applica l'art. 188, commi 2 e 2*-bis.».

— Il testo dell'art. 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 190 *(Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari)*. — 1. *Nei confronti dei soggetti abilitati, dei depositari e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni operative essenziali o importanti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino al dieci per cento del fatturato, per la mancata osservanza degli articoli 6, 7, commi 2, 2*-bis *e 3, 8, commi 1 e 1*-bis*; 9, 10, 12, 13, comma 3, 21, 22, 24, comma 1, 25, 25*-bis*, commi 1 e 2, 27, commi 3 e 4, 28, comma 3, 30, commi 3, 4 e 5, 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7, 32, comma comma 4, 35*-bis*, comma 6, 35*-novies*, 35*-decies*, 36, commi 2, 3 e 4, 37, commi 1, 2 e 3, 39, 40, commi 2, 4 e 5, 40*-bis*, comma 4, 40*-ter*, comma 4, 41, commi 2, 3 e 4, 41*-bis*; 41*-ter*, 41*-quater*; 42, commi 1, 3 e 4, 43, commi 2, 3, 4, 7, 8 e 9, 44, commi 1, 2, 3 e 5, 45, 46, commi 1, 3 e 4, 47, 48, 49, commi 3 e 4, 65, 79*-bis*, 187*-novies*, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB in base ai medesimi articoli. La stessa sanzione si applica nei confronti di società o enti in caso inosservanza delle disposizioni dell'art. 18, comma 2, e dell'art. 32*-quater*, commi 1 e 3, ovvero in caso di esercizio dell'attività di gestore di portale in assenza dell'iscrizione nel registro di cui all'art. 50*-quinquies.

1-*bis*. *(Abrogato).*

2. *La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica:*

a) *alle società di gestione del mercato, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo I del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;*

b) *alle società di gestione accentrata, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal titolo II della parte III e di quelle emanate in base ad esse;*

c) *agli intermediari indicati nell'art. 79*-quater *per inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 83*-novies*, comma 1, lettere* c), d), e) *ed* f), *83*-duodecies*, e di quelle emanate in base ad esse;*

d) *agli organizzatori e agli operatori dei sistemi di scambi di fondi interbancari, ai soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione ed agli internalizzatori sistematici, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dai capi II e II*-bis *del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;*

e) *ai gestori dei sistemi indicati negli articoli 68 e 69, comma 2, alla società indicata nell'art. 69, comma 1, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70*-bis *e 77, comma 1, e di quelle applicative delle medesime;*

f) *alle imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino le disposizioni previste dall'art. 25*-bis*, commi 1 e 2, e quelle emanate in base ad esse;*

g) *agli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'art. 25, comma 3;*

h) *agli emittenti azioni in caso di inosservanza di quanto previsto dall'art. 83*-undecies*, comma 1.*

2-bis. *La medesima sanzione prevista dal comma 1 si applica:*

a) *ai gestori dei fondi europei per il venture capital (EuVECA), in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del regolamento (UE) n. 345/2013 e delle relative disposizioni attuative;*

b) *ai gestori dei fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF), in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, del regolamento (UE) n. 346/2013 e delle relative disposizioni attuative.*

3. *Si applica l'art. 188, comma 2*-bis.

3-*bis*. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nei soggetti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dall'art. 6, comma 2-*bis*, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate in base al medesimo comma dalla Banca d'Italia, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila euro.

4. *Salvo quanto previsto dall'art. 194*-quinquies*, alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.*».

— Il testo dell'art. 191 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 191 *(Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita)*. — 1. *Chiunque effettua un'offerta al pubblico in violazione degli articoli 94, comma 1, e 98*-ter*, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila fino a cinque milioni di euro.*

2. *Chiunque viola gli articoli 94, commi 2, 3, 5, 6 e 7, 96, 97, 98*-ter*, commi 2 e 3, 101, ovvero le relative disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB ai sensi degli articoli 95, commi 1, 2 e 4, 97, comma 2, 98*-quater*, 98*-quinquies*, comma 2, 99, comma 1, lettere* a), b), c) *e* d)*, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro settecentocinquantamila.*

2-bis. *Se all'osservanza delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 è tenuta una società o un ente, le sanzioni ivi previste si applicano nei confronti di questi ultimi; la stessa sanzione si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente nei casi previsti dall'art. 190*-bis*, comma 1, lettera* a)*. Se all'osservanza delle medesime disposizioni è tenuta una persona fisica, in caso di violazione, la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima.*

3. *L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1, importa la perdita temporanea dei requisiti di idoneità previsti dal presente decreto per gli esponenti aziendali dei soggetti abilitati e dei requisiti previsti per i promotori finanziari nonché l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società aventi titoli quotati nei mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante e di società appartenenti al medesimo gruppo. La sanzione amministrativa accessoria ha durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.*

3-bis. *Salvo quanto previsto dall'art. 194*-quinquies*, alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.*

4. *(Abrogato).*

5. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

— Il testo dell'art. 192 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 192 *(Offerte pubbliche di acquisto o di scambio)*. — 1. Chiunque viola l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto o di scambio ovvero effettua un'offerta pubblica di acquisto o di scambio in violazione delle disposizioni dell'art. 102, commi 1, 3 e 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore ad euro venticinquemila e non superiore al corrispettivo complessivamente dovuto dall'offerente ovvero che sarebbe stato complessivamente dovuto dall'offerente se l'offerta fosse stata promossa.

2-bis. *Se all'osservanza delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 è tenuta una società o un ente, le sanzioni ivi previste si applicano nei confronti di questi ultimi; la stessa sanzione si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente nei casi previsti dall'art. 190-*bis*, comma 1, lettera* a). *Se all'osservanza delle medesime disposizioni è tenuta una persona fisica, in caso di violazione, la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima. La sanzione massima applicabile ad una persona fisica per le violazioni previste ai commi 1 e 2 non può essere superiore a cinque milioni di euro.*

2-ter *Si applica l'art. 188, commi 2 e 2*-bis.

3. Gli amministratori, i componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza di società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani che eseguono operazioni in violazione dell'obbligo di astensione previsto dall'art. 104, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila a euro cinquecentoquindicimila.».

— Il testo dell'art. 192-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 192-*bis (Informazioni sul governo societario)*. — 1. *Salvo che il fatto costituisca reato, le società quotate nei mercati regolamentati che omettono le comunicazioni prescritte dall'art. 123-*bis*, comma 2, lettera* a)*, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro trecentomila.*

1-bis. *La sanzione prevista al comma 1 si applica anche nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente nei casi previsti dall'art. 190-*bis*, comma 1, lettera* a).

1-ter. *Si applica l'art. 188, commi 2 e 2*-bis.».

— Il testo dell'art. 192-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 192-*ter (Ammissione alle negoziazioni)*. — 1. *Nei confronti dell'emittente o della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni che viola le disposizioni contenute negli articoli 113, commi 2, 3, lettere* a), d) f)*, e 4, e 113-*bis*, commi 1, 2, lettere* a) *e* b)*, e 4, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB in base ai medesimi articoli, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro settecentocinquantamila.*

2. *(Abrogato).*

2-bis. *La sanzione prevista al comma 1 si applica anche nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente nei casi previsti dall'art. 190-*bis*, comma 1, lettera* a).

3. *(Abrogato).*

3-bis. *Si applica l'art. 188, commi 2 e 2*-bis.».

— Il testo dell'art. 193 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 193 *(Informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di revisione legale)*. — 1. Nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 114, 114-*bis*, 115, 154-*bis* e 154-*ter* o soggetti agli obblighi di cui all'art. 115-*bis* è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila euro per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni applicative. Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima*, salvo ricorra la causa di esenzione prevista dall'art. 114, comma 10, nei confronti della persona fisica che svolge l'attività di giornalista.*

1-bis. *(Abrogato).*

1-ter. *(Abrogato).*

1-*quater*. La stessa sanzione di cui al comma 1 è applicabile, in caso di inosservanza delle disposizioni di attuazione emanate dalla CONSOB ai sensi dell'art. 113-*ter*, comma 5, lettere *b)* e *c)*, nei confronti dei soggetti autorizzati dalla CONSOB all'esercizio del servizio di diffusione e di stoccaggio delle informazioni regolamentate.

1-*quinquies*. Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiacciono:

a) coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo nelle agenzie di rating del credito registrate in Italia, in caso di violazione:

1) delle disposizioni previste dagli articoli 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 1060/2009 e delle relative disposizioni attuative;

2) delle misure di vigilanza adottate ai sensi degli articoli 24 e 25 del medesimo regolamento e delle relative disposizioni attuative;

b) coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo in società che svolgono le attività riservate ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009 senza aver ottenuto la necessaria registrazione;

c) gli analisti di rating e i dipendenti delle agenzie di rating del credito registrate in Italia, qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo dell'agenzia di rating, coloro che partecipano direttamente alle attività di rating, nonché le persone strettamente legate ai predetti soggetti ai sensi dell'art. 114, comma 7, secondo periodo, in caso di violazione delle disposizioni previste dall'allegato I, sezione C, del regolamento (CE) n. 1060/2009, e delle relative disposizioni attuative.

2. *L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste, rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-*bis*, 3 e 4, e 122, commi 1, 2 e 5, nonché la violazione dei divieti previsti dagli articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro unmilionecinquecentomila. Il ritardo nelle comunicazioni previste dall'art. 120, commi 2, 2-*bis*, 3 e 4, non superiore a due mesi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro settecentocinquantamila.*

2-bis. *Le sanzioni indicate ai commi 1 e 2 si applicano nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente nei casi previsti dall'art. 190-*bis*, comma 1, lettera* a).

3. La sanzione indicata nel comma 2*, primo periodo,* si applica:

a) ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione che commettono irregolarità nell'adempimento dei doveri previsti dall'art. 149, commi 1, 4-*bis*, primo periodo, e 4-*ter*, ovvero omettono le comunicazioni previste dall'art. 149, comma 3;

b).

3-*bis*. Salvo che il fatto costituisca reato, i componenti degli organi di controllo, i quali omettano di eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'art. 148-*bis*, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione annuale prevista per l'incarico relativamente al quale è stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento sanzionatorio è dichiarata altresì la decadenza dall'incarico.

3-ter. *Salvo quanto previsto dall'art. 194-*quinquies*, alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.*».

— Il testo dell'art. 193-*quater* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 193-*quater (Sanzioni amministrative pecuniarie relative alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012)*. — 1. *Le controparti centrali, le sedi di negoziazione, le controparti finanziarie e le controparti non finanziarie, come definite dall'art. 2, punti 1), 4), 8) e 9), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, le quali non osservano le disposizioni previste dai titoli II, III, IV e V del medesimo regolamento e le relative disposizioni attuative, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a cinque milioni di euro, se persone fisiche, e da euro trentamila fino al dieci per cento del fatturato, se persone giuridiche.*

2. *(Abrogato).*

3. *Le sanzioni amministrative previste dal comma 1* sono applicate dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB, dall'IVASS e dalla COVIP, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza.

4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

— Il testo dell'art. 194 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 194 *(Deleghe di voto)*. — 1.

2. *Il soggetto che promuove una sollecitazione di deleghe di voto che viola le norme degli articoli 138, 142, commi 1 e 2, 144, comma 4, e del regolamento emanato a norma dell'art. 144, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro settecentocinquantamila.*

2-*bis*. La sanzione prevista al comma 2 si applica al rappresentante designato dalla società con azioni quotate che viola l'art. 135-*undecies*, comma 4.

2-ter. *Se all'osservanza delle disposizioni previste dal comma 2 è tenuta una società o un ente le sanzioni ivi previste si applicano nei confronti di questi; la stessa sanzione si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente nei casi previsti dall'art. 190-*bis*, comma 1, lettera* a). *Se all'osservanza delle medesime disposizioni è tenuta una persona fisica, in caso di violazione, la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima.*

2-quater. *Salvo quanto previsto dall'art. 194-*quinquies*, alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.*».

— Il testo dell'art. 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 195 *(Procedura sanzionatoria)*. — 1. *Le sanzioni amministrative previste nel presente titolo sono applicate dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB, secondo le rispettive competenze, con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero. I soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con l'assistenza di un avvocato.*

2. Il procedimento sanzionatorio è retto dai princìpi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.

3. *(Abrogato).*

4. *Avverso il provvedimento che applica la sanzione è ammesso ricorso alla corte d'appello del luogo in cui ha sede la società o l'ente cui appartiene l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata commessa. Il ricorso è notificato, a pena di decadenza, all'Autorità che ha emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, ed è depositato in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica.*

5. *L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con ordinanza non impugnabile.*

6. *Il Presidente della corte d'appello designa il giudice relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per la discussione dell'opposizione. Il decreto è notificato alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta giorni prima dell'udienza. L'Autorità deposita memorie e documenti nel termine di dieci giorni prima dell'udienza. Se alla prima udienza l'opponente non si presenta senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per Cassazione, dichiara il ricorso improcedibile, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento.*

7. *All'udienza la corte d'appello dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonché l'audizione personale delle parti che ne abbiano fatto richiesta. Successivamente le parti procedono alla discussione orale della causa. La sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una delle parti manifesta l'interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo è pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette giorni dall'udienza di discussione.*

7-bis. *Con la sentenza la corte d'appello può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte il provvedimento o riducendo l'ammontare o la durata della sanzione.*

8. *Copia della sentenza è trasmessa, a cura della cancelleria della corte d'appello, all'Autorità che ha emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione prevista dall'art. 195-*bis*.*

9. *(Abrogato).*».

Note all'art. 6:

— La parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, è così rubricata: «PARTE V - SANZIONI».

— Per il testo degli articoli 190, 190-*bis*, 190-*ter* e 196-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si veda nelle note all'art. 5.

— Per il testo dell'art. 39 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, si veda nelle note all'art. 2.

— Per il testo degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si veda nelle note all'art. 4.

— Il testo degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, così recita:

«Art. 13 *(Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali)*. — 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, società di gestione del risparmio, SICAV e Sicaf devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

3. In caso di inerzia, la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB.

3-*bis*. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto si applicano i commi 2 e 3.

4. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nei commi 2 e 3.».

«Art. 14 *(Requisiti di onorabilità)*. — 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina i requisiti di onorabilità dei titolari delle partecipazioni indicate nell'art. 15, comma 1, nelle SIM e nelle società di gestione del risparmio, nonché dei partecipanti al capitale delle SICAV e delle Sicaf.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'art. 15, per le SICAV e le Sicaf si fa riferimento alle sole azioni nominative ed il regolamento di cui al comma 1 stabilisce le ipotesi in cui, al fine dell'attribuzione del diritto di voto, tali azioni sono considerate come azioni al portatore, con riguardo alla data di acquisto.

3. Ai fini del comma 1 si considerano anche le partecipazioni possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, nonché i casi in cui i diritti derivanti dalle partecipazioni spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse od esistono accordi concernenti l'esercizio dei diritti di voto. (134)

4. In assenza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie previste dall'art. 15, comma 1.

5. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinanti delle partecipazioni di cui al comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

6. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo.

7. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dall'art. 15, comma 1, dei soggetti privi dei requisiti di onorabilità devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB.».

— Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si veda nelle note all'art. 2.

— Per il testo degli articoli 187-*septies* e 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si veda nelle note all'art. 5.

15G00087

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 2015.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Melito Porto Salvo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 9 aprile 2013, registrato alla Corte dei conti in data 15 aprile 2013, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si è provveduto ad affidare la gestione del comune di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria), per la durata di diciotto mesi, ad una commissione straordinaria composta dal viceprefetto dott.ssa Giuseppina Di Raimondo, dal viceprefetto dott. Antonio Giannelli e dal funzionario economico finanziario dott.ssa Rosanna Pennestri;

Visto il proprio decreto in data 2 luglio 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 luglio 2014, con il quale è stata disposta la proroga dell'affidamento della gestione del comune di Melito Porto Salvo alla predetta commissione straordinaria per il periodo di sei mesi;

Considerato che la dott.ssa Rosanna Pennestri non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 aprile 2015;

Decreta:

Il dott. Emiliano Consolo - funzionario economico finanziario - è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria) in sostituzione della dott.ssa Rosanna Pennestri.

Dato a Roma, addì 12 maggio 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2015
Interno, foglio n. 1214

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con d.P.R. in data 9 aprile 2013, registrato alla Corte dei Conti in data 15 aprile 2013, la gestione del comune di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria) è stata affidata, per la durata di diciotto mesi, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad una commissione straordinaria composta dal viceprefetto dottoressa Giuseppina Di Raimondo, dal viceprefetto dottor Antonio Giannelli e dal funzionario economico finanziario dottoressa Rosanna Pennestri.

Con successivo decreto in data 2 luglio 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 11 luglio 2014, è stata disposta la proroga dell'affidamento della gestione del comune di Melito Porto Salvo alla predetta commissione straordinaria per il periodo di sei mesi.

Considerato che la dottoressa Rosanna Pennestri, non può proseguire nell'incarico, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione nella commissione straordinaria.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina del dottor Emiliano Consolo quale componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria), in sostituzione della dott.ssa Rosanna Pennestri.

Roma, 24 aprile 2015

Il Ministro dell'interno: ALFANO

15A04482

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 maggio 2015.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di San Calogero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 9 aprile 2013, registrato alla Corte dei Conti in data 15 aprile 2013, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono stati disposti lo scioglimento del consiglio comunale di San Calogero (Vibo Valentia), per la durata di diciotto mesi, e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal viceprefetto dott. Andrea Cantadori, dal viceprefetto aggiunto dott. Alberto Monno e dal funzionario economico finanziario dott. Antonio Corvo;

Visto il proprio decreto in data 1° agosto 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 8 agosto 2014, con il quale è stata disposta la proroga della durata dello scioglimento del predetto consiglio comunale per il periodo di sei mesi;

Considerato che sopravvenute esigenze organizzative rendono necessario provvedere alla sostituzione del dottor Antonio Corvo in seno alla predetta commissione straordinaria;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 2015;

Decreta:

Il dott. Francesco Salvatore Nigro - funzionario economico finanziario - è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di San Calogero (Vibo Valentia) in sostituzione del dott. Antonio Corvo.

Dato a Roma, addì 15 maggio 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2015
Interno, foglio n. 1217

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con d.P.R. in data 9 aprile 2013, registrato alla Corte dei Conti in data 15 aprile 2013, il consiglio comunale di San Calogero (Vibo Valentia) è stato sciolto ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed è stata nominata la commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal viceprefetto dottor Andrea Cantadori, dal viceprefetto aggiunto dottor Alberto Monno e dal funzionario economico finanziario dottor Antonio Corvo.

Con successivo d.P.R. datato 1° agosto 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 8 agosto 2014, è stata disposta la proroga della durata dello scioglimento per ulteriori sei mesi.

Sopravvenute esigenze organizzative rendono, tuttavia, necessario provvedere alla sostituzione del dottor Antonio Corvo in seno alla predetta commissione straordinaria.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina del dottor Francesco Salvatore Nigro quale componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di San Calogero, in sostituzione del dottor Antonio Corvo.

Roma, 7 maggio 2015

Il Ministro dell'interno: ALFANO

15A04481

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 giugno 2015.

Proroga dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati studi di settore.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l'articolo 12, comma 5, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione dell'imposta sul valore aggiunto»;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)»;

Visti gli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, riguardanti le modalità e i termini di versamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale è stato approvato il regolamento recante «Modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto»;

Visto l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, concernente la razionalizzazione dei termini di versamento;

Visti i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate con i quali sono stati approvati i modelli di dichiarazione con le relative istruzioni, che devono essere presentati nell'anno 2015, per il periodo d'imposta 2014, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri, della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indicatori di normalità economica da utilizzare per il periodo d'imposta 2014;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»;

Visto l'articolo 3-*quater* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, riguardante i termini per gli adempimenti fiscali;

Considerata l'opportunità di differire i termini di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni presentate nell'anno 2015 da parte dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Differimento, per l'anno 2015, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali

1. I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale, entro il 16 giugno 2015, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di

approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, effettuano i predetti versamenti:

a) entro il giorno 6 luglio 2015, senza alcuna maggiorazione;

b) dal 7 luglio 2015 al 20 agosto 2015, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli studi di settore o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche a quelli che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a società, associazioni e imprese con i requisiti indicati nel predetto comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2015

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
DE VINCENTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2015
Ufficio di controllo atti P.C.M. - Ministeri giustizia e affari esteri, reg. ne prev. n. 1588

15A04612

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 maggio 2015.

Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, relativo alle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

E

IL CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI, LE AUTONOMIE E LO SPORT
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Visto il comma 2, dell'art. 3-*bis*, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che la Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali «ha il compito di promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, e di aggiornare gli allegati al titolo I del presente decreto in relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici, nonché del miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali»;

Visto il comma 6, dell'art. 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che i principi contabili applicati «sono aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interi e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'art. 3-*bis*»;

Visto il comma 7-*ter* dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che a seguito degli aggiornamenti del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, il piano dei conti integrato può essere modificato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali;

Visto il comma 11, dell'art. 11, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che gli schemi di bilancio «sono modificati e integrati con decreto del

Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interi e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali, di cui all'art. 3-*bis*»;

Vista la proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali approvata nella riunione del 25 marzo 2015 e integrata nel corso della riunione del 15 aprile 2015;

Decreta:

Art. 1.

Allegato 4/1 - Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio

1. Al Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al paragrafo 4.1, lettera J, la parola «gennaio» è sostituita dalla seguente «ottobre»;

b) al paragrafo 4.2:

1) alla lettera *d)* la parola «10» è sostituita dalla seguente «20»;

2) alla lettera *i)*, le parole «da parte della Giunta entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento ed entro il 31 maggio da parte del Consiglio.» sono sostituite dalle seguenti «entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.»;

c) al paragrafo 8.1 le seguenti parole sono cancellate «Negli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, l'analisi strategica, per la parte esterna, può essere limitata ai soli punti 2 e 3.»;

d) dopo il paragrafo 8.3 aggiungere il seguente:

«8.4. Il Documento unico di programmazione semplificato

Il Documento unico di programmazione semplificato, predisposto dagli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Gli indirizzi generali individuati dal documento unico di programmazione semplificato riguardano principalmente:

1. l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini, tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard e del ruolo degli eventuali organismi, enti strumentali e società controllate e partecipate.

Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'ente.

2. l'individuazione delle risorse, degli impieghi e la verifica della sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica, anche in termini di equilibri finanziari del bilancio e della gestione.

Devono essere oggetto di specifico approfondimento almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:

a. gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento;

b. i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;

c. i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;

d. la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio.;

e. l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;

f. la gestione del patrimonio;

g. il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;

h. l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;

i. gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.

3. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa.

4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno sono verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione con particolare riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico - finanziaria, come sopra esplicitati. A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un aggiornamento degli indirizzi generali approvati.

In considerazione degli indirizzi generali di programmazione al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione dell'ente e di bilancio durante il mandato.

Il DUP semplificato, quale guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente, indica, per ogni singola missione/programma

del bilancio, gli obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato). Per ciascuna missione/programma gli enti possono indicare le relative previsioni di spesa in termini di competenza finanziaria. Con riferimento al primo esercizio possono essere indicate anche le previsioni di cassa.

Per ogni singola missione/programma sono altresì indicati gli impegni pluriennali di spesa già assunti e le relative forme di finanziamento.

Gli obiettivi individuati per ogni missione / programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. L'individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per ogni missione / programma deve "guidare", negli altri strumenti di programmazione, l'individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

Gli obiettivi devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell'ente e del processo di formulazione dei programmi all'interno delle missioni.

Il Dup semplificato comprende inoltre, relativamente all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione:

a) gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;

b) l'analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;

c) la programmazione dei lavori pubblici;

d) la programmazione del fabbisogno di personale;

e) la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali.

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nel DUP.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con apposita delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.

L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico - amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

Infine, nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente richiesti dal legislatore. Si fa riferimento ad esempio alla possibilità di redigere piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. n. 98/2011 - legge n. 111/2011»;

e) al paragrafo 9.3 le parole «approva lo schema di delibera di approvazione» sono sostituite dalle seguenti «approva lo schema di delibera»;

f) alla fine del paragrafo 9.7 è aggiunto il seguente periodo «Nel primo esercizio di applicazione della riforma, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, il prospetto del risultato di amministrazione presunto è sostituito dal prospetto di cui all'allegato n. 5/2 al presente decreto unitamente al prospetto del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 allegato al rendiconto 2014.»;

g) al paragrafo 9.11.4:

1) nella tabella «1) Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto», le parole «Cancellazione dell'accertamento o eliminazione del vincolo» sono sostituite dalle seguenti «Cancellazione dell'accertamento o eliminazione del vincolo (+) e cancellazione degli impegni (-)»;

2) prima delle parole «La stessa tabella aggiornata, unitamente alle tabelle n. 2) e 3)» è inserito il seguente periodo: «Si ricorda che, nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria 9.2, le risorse destinate al cofinanziamento nazionale sono classificate tra i i vincoli derivanti da trasferimenti. Considerato che per tali risorse non è possibile fare riferimento ad uno specifico capitolo di entrate, nella colonna «Capitolo di entrata» si indica «Cof. Naz.»;

3) dopo le parole «È necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa, dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria o la spesa UE» sono aggiunte le seguenti: «La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente.

Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli di cassa»;

h) al paragrafo 11, le parole «di cui all'articolo 18» sono sostituite dalle seguenti «di cui all'articolo 18-*bis*».

Art. 2.

Allegato 4/2 - Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria

1. Al Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al paragrafo 3.3:

1) dopo le parole «(la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).» è inserito il seguente periodo «Gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi», con la seguente nota a piè pagina, in corrispondenza delle parole «capacità di riscossione»: «Ad esempio attraverso la creazione di unità organizzative dedicate o l'avvio di procedure di riscossione più efficace (attraverso l'ingiunzione piuttosto che i ruoli);.

2) dopo le parole «In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio, l'ente accantona nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio» sono aggiunte le seguenti «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio.»;

3) dopo le parole «può essere destinata alla copertura dello stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità del bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.» sono aggiunte le seguenti «Il primo accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità è eseguito in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, ed è effettuato con riferimento all'importo complessivo dei residui attivi risultanti dopo la cancellazione dei crediti al 31 dicembre 2014 cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Per effetto della gestione ordinaria che, annualmente, comporta la formazione di nuovi residui attivi e la riscossione o cancellazione dei vecchi crediti, lo stock complessivo dei residui attivi tende ad essere sostanzialmente stabile nel tempo. Pertanto, se l'ammontare dei residui attivi non subisce significative variazioni nel tempo, anche la quota del risultato di amministrazione accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità tende ad essere stabile e, di conseguenza, gran parte dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità effettuato annualmente nel bilancio di previsione per evitare di spendere entrate non esigibili nell'esercizio, non è destinato a confluire nella quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità. Infatti, se i residui attivi sono stabili nel tempo, nella quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità confluisce solo la parte del fondo accantonato nel bilancio di previsione di importo pari agli utilizzi del fondo crediti a seguito della cancellazione o dello stralcio dei crediti dal bilancio. Tuttavia, in considerazione delle difficoltà di applicazione dei nuovi principi riguardanti la gestione dei residui attivi e del fondo crediti di dubbia esigibilità che hanno determinato l'esigenza di rendere graduale l'accantonamento nel bilancio di previsione, in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018, la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata per un importo non inferiore al seguente:

+ Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce - gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti + l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce

L'adozione di tale facoltà è effettuata tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019.

b) al paragrafo 3.11, dopo le parole «viene a scadenza la relativa quota.» sono aggiunte le seguenti «Le entrate concernenti i permessi di costruire destinati al finanziamento delle opere a scomputo di cui al comma 2 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica N. 380/2001, sono accertate nell'esercizio in cui avviene il rilascio del permesso e imputate all'esercizio in cui la convenzione e gli accordi prevedono la consegna e il collaudo delle opere. Anche la spesa per le opere a scomputo è registrata nell'esercizio in cui nasce l'obbligazione giuridica, ovvero nell'esercizio del rilascio del permesso e in cui sono formalizzati gli accordi e/o convenzioni che prevedono la realizzazione delle opere, con imputazione all'esercizio in cui le convenzioni e gli accordi prevedono la consegna del bene. A seguito della consegna e del collaudo, si emette il titolo di spesa, versato in quietanza di entrata del bilancio dell'ente stesso, all'entrata per permessi da costruire (trattasi di una regolazione contabile). La rappresentazione nel bilancio di previsione di entrate per permessi da costruire destinate al finanziamento di opere a scomputo è possibile solo nei casi in cui la consegna delle opere è prevista dai documenti di programmazione (DUP e Piano delle opere pubbliche).»;

c) al paragrafo 3.22, alla lettera *c)*, dopo le parole «Oneri finanziari derivanti dall'estinzione anticipata di prestiti (U.1.08.99.01.001)» sono inserite le seguenti: «Nel caso di prestiti della Cassa Depositi e prestiti resi immediatamente disponibili in un apposito conto intestato all'ente, contabilizzati secondo le modalità previste dal principio 3.18, se il finanziamento non è stato interamente erogato dalla Cassa Depositi e prestiti, considerato che il residuo debito è registrato al lordo del finanziamento non erogato, cui corrisponde, il residuo attivo registra-

to nel titolo 5, come “Prelievi da depositi bancari” (cod. E.5.04.07.01.000), ai fini della determinazione del costo/onere dell’operazione, è necessario considerare anche l’importo del residuo attivo registrato nel titolo 5. Conseguentemente, la regolazione contabile relativa alla quota del residuo debito corrispondente al debito ancora non erogato dalla Cassa Depositi e Prestiti è effettuata a valere sia del residuo attivo, sia dell’entrata riguardante il provento dell’operazione.»;

d) al paragrafo 5.2:

1) sostituire le parole «contratti di affitto e di somministrazione periodica ultrannuale» con le seguenti «contratti di affitto, di somministrazione e altre forniture periodiche ultrannuali. Ad esempio, al momento della firma del contratto di fornitura continuativa di servizi a cavallo tra due esercizi si impegna l’intera spesa, imputando distintamente nei due esercizi le relative quote di spesa. Ciascuna quota di spesa trova copertura nelle risorse correnti dell’esercizio in cui è imputata e non richiede la costituzione del fondo pluriennale vincolato;»;

2) dopo le parole «L’ente fornisce informazioni riguardanti la gestione IVA nella relazione sulla gestione al consuntivo.» aggiungere le seguenti «In contabilità finanziaria, le spese effettuate nell’ambito di attività commerciali soggette al meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge), sono registrate come segue:

a. la spesa concernente l’acquisizione di beni o di servizi è impegnata per l’importo comprensivo di IVA;

b. tra le entrate correnti si accerta un’ entrata di importo pari all’IVA derivante dall’operazione di inversione contabile, al capitolo codificato E.3.05.99.03.001 Entrate per sterilizzazione inversione contabile IVA (reverse charge).

c. emette un ordine di pagamento a favore del fornitore per l’importo fatturato al lordo dell’IVA a valere dell’impegno di spesa di cui alla lettera a, con contestuale ritenuta per l’importo dell’IVA;

d. a fronte della ritenuta IVA indicata alla lettera a. si provvede all’emissione di una reversale in entrata di pari importo a valere dell’accertamento di cui alla lettera b;

e. alle scadenze per la liquidazione dell’IVA, in considerazione delle risultanze delle scritture della contabilità economico patrimoniale e delle scritture richieste dalle norme fiscali, l’ente determina la propria posizione IVA e, se risulta un debito IVA, impegna la relativa spesa alla voce codificata U.1.10.03.01.000 «Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali».

e) al paragrafo 5.5:

1) sostituire le parole «Si provvede poi contabilmente a registrare un pagamento di pari importo, versato nel bilancio dell’ente all’entrata di cui al punto 6 (trattasi di regolazione contabile)» con le seguenti «Si provvede poi contabilmente a registrare un pagamento di pari importo, versato nel bilancio dell’ente all’entrata di cui al punto 7 (trattasi di regolazione contabile)»;

2) sostituire le parole «L’ente escusso può decidere di estinguere anticipatamente il debito residuo. In tal caso registra solo le operazioni di cui ai punti 4) e 5)» con le parole «L’ente escusso può decidere di estinguere anticipatamente il debito residuo. In tal caso registra solo le operazioni di cui ai punti 5) e 6)».

f) Dopo il paragrafo 5.6 è inserito il seguente paragrafo: «5.7 La scissione dei pagamenti per IVA (split payment).

L’art. 1, comma 629, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha inserito nel decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, l’art. 17-*ter*, che prevede la scissione del pagamento dell’IVA dal pagamento del corrispettivo per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche indicate da tale norma, nello svolgimento di attività per le quali non sono soggetti passivi di IVA.

Pertanto, in attuazione di tali disposizioni, le amministrazioni pubbliche acquirenti dei beni, o committenti dei servizi, effettuano il versamento IVA direttamente all’erario piuttosto che al fornitore.

In contabilità finanziaria, le spese soggette alla scissione dei pagamenti sono impegnate per l’importo comprensivo di IVA e, a seguito del ricevimento della fattura emessa dal fornitore con l’annotazione «scissione dei pagamenti», per le successive registrazioni contabili possono essere adottate due modalità alternative:

1) se l’ente intende avvalersi dell’opzione che consente di effettuare il pagamento IVA all’Erario contestualmente al pagamento delle fatture ai fornitori, a valere dell’impegno assunto sono emessi due distinti ordini di pagamento. Il primo ordinativo è emesso a favore del fornitore per la spesa al netto di IVA, il secondo a favore dell’erario per l’ammontare dell’IVA;

2) se l’ente non effettua il versamento IVA contestualmente al pagamento della fattura, si provvede a:

a. un accertamento pari all’importo IVA tra le partite di giro, al capitolo codificato E.9.01.01.02.001 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment);

b. un impegno di pari importo, contestuale all’accertamento di cui alla lettera a, sempre tra le partite di giro, al capitolo codificato U.7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment);

c. emettere un ordine di pagamento a favore del fornitore per l’importo fatturato al lordo dell’IVA a valere dell’impegno riguardante l’acquisto di beni o servizi, con contestuale ritenuta per l’importo dell’IVA;

d. a fronte della ritenuta IVA indicata alla lettera c. si provvede all’emissione di una reversale in entrata di pari importo a valere dell’accertamento di cui alla lettera a;

e. alle scadenze previste per il versamento dell’IVA, l’ente emette un ordine di pagamento a favore dell’erario, per un importo pari al complessivo debito IVA, a valere degli impegni di cui al punto *b)*.

La modalità di contabilizzazione 1) è adottata dagli enti che, per semplificare le proprie procedure di spesa, intendano effettuare sempre il versamento IVA contestuale al pagamento delle fatture. Si tratta di una modalità di registrazione semplificata, prevista per gli enti che nel corso dell’esercizio effettuano un numero limitato di

operazioni di acquisto di beni e servizi. In altre parole è richiesta l'applicazione costante della modalità di contabilizzazione dello split payment con riferimento al medesimo esercizio.»;

g) al paragrafo 7.1, dopo le parole «sulla base di tempi e di importi predefiniti.» aggiungere «I destinatari delle spese concernenti i "trasferimenti per conto terzi" registrano l'entrata come trasferimento del soggetto per conto del quale il trasferimento è stato erogato, in deroga al principio per il quale i trasferimenti devono essere registrati con imputazione alla voce del piano dei conti che indica il soggetto che ha effettivamente erogato le risorse";

h) al paragrafo 8.9, sostituire la parola "aggiornate" con le seguenti "aggiornati con delibera di Giunta, sulla base di dati di preconsuntivo dell'anno precedente.";

i) al paragrafo 9.2:

1) dopo le parole "rendere meno "incerto" il risultato di amministrazione" aggiungere le seguenti: "L'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità è effettuato per l'importo complessivo determinato nel prospetto concernente il fondo crediti, allegato al rendiconto (che distingue la parte corrente dalla parte in conto capitale). Per le regioni, l'importo del disavanzo di cui alla lettera *A)* risultante dal prospetto riguardante il risultato di amministrazione, di importo pari o inferiore al debito autorizzato e non contratto, è recuperato con il ricorso al debito, stanziando in entrata la corrispondente entrata da accensione di prestiti, che sarà oggetto di accertamento in presenza di effettive esigenze di cassa. Invece, l'eventuale disavanzo determinato a seguito dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, per le quote vincolate o per quelle destinate agli investimenti, costituisce un debito derivante dalla gestione, che deve essere applicato al bilancio di previsione in corso di gestione, come disavanzo da ripianare secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile, salvo l'accantonamento per i residui perenti in conto capitale che può essere finanziato dal debito autorizzato e non contratto (fino al 31 dicembre 2015). Nel bilancio, per il recupero della quota del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto, è possibile utilizzare una voce distinta rispetto all'ordinario disavanzo da recuperare, denominata "Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto", da iscrivere nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese.»;

2) dopo le parole «*c)* derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione.» aggiungere le seguenti: «La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa.»;

3) dopo le parole «*b)* per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'art. 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari.» aggiungere le seguenti: «Per mezzi ordinari si intendono tutte le possibili politiche di contenimento delle spese e di massimizzazione delle entrate proprie, senza necessariamente arrivare all'esaurimento delle politiche tributarie regionali e locali. È pertanto possibile utilizzare l'avanzo libero per la salvaguardia degli equilibri senza avere massimizzato la pressione fiscale»;

4) dopo le parole «della sana e corretta gestione finanziaria dell'ente.» aggiungere le seguenti: «Fermo restando che il bilancio di previsione deve essere approvato in equilibrio, senza utilizzare l'avanzo libero di cui alla lettera *b)*, nel caso in cui il bilancio è approvato:

a) successivamente all'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente,

b) dopo le scadenze previste dal regolamento e dalla legge per la verifica degli equilibri di bilancio,

c) risulta in modo inequivocabile che non sia possibile approvare il bilancio in equilibrio,

contestualmente alle procedure di approvazione del bilancio devono essere assunti i provvedimenti di cui all'art. 50, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011 (per le regioni), e adottate le procedure dell'art. 193 del TUEL di controllo a salvaguardia degli equilibri per gli enti locali. Pertanto, l'avanzo libero di cui alla lettera *b)*, può essere utilizzato solo nell'ambito dei provvedimenti di cui all'art. 50, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011 (per le regioni), e delle procedure dell'art. 193 di controllo a salvaguardia degli equilibri (per gli enti locali).»;

j) dopo il paragrafo 10.6 aggiungere i seguenti paragrafi:

«10.7. Spese vincolate pagate prima del correlato incasso.

Nel caso in cui una spesa sia pagata anticipatamente rispetto all'incasso della correlata entrata vincolata, il mandato di pagamento non riporta l'indicazione di cui all'art. 185, comma 2, lettera *i)*, del TUEL, concernente il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti, in quanto la spesa non è effettuata a valere di incassi vincolati.

Di conseguenza, l'ordinativo di incasso concernente l'entrata correlata incassata successivamente al correlato pagamento, non riporta l'indicazione di cui all'art. 180, comma 3, lettera *d)*, del TUEL, concernente gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti, in quanto, essendo il vincolo già stato rispettato, gli incassi non sono vincolati alla realizzazione di una specifica spesa.

10.8. Utilizzo risorse vincolate al 31 dicembre

In sede di predisposizione del rendiconto, a seguito della comunicazione dei sospesi riguardanti l'utilizzo e il reintegro della cassa vincolata per le spese correnti da parte del tesoriere alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce, l'ente effettua le consuete registrazioni contabili riferite alla data del 31 dicembre. Nel caso di utilizzo di cassa vincolata non completamente reintegrata alla data del 31 dicembre, per l'importo non ancora reintegrato, si accerta l'entrata da "Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL" e si impegna la spesa per "Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL".

A seguito della comunicazione da parte del tesoriere dei sospesi riguardanti il reintegro di tali risorse, la regolazione contabile è effettuata in conto residui.

Nel conto del tesoriere è data evidenza della composizione della cassa vincolata alla fine dell'anno e dell'eventuale utilizzo di cassa vincolata ancora da reintegrare.»;

k) al paragrafo 11.11 sostituire le parole «di cui all'allegato n. 8» con le seguenti «di cui all'allegato n. 17»;

l) all'esempio n. 5 dell'appendice tecnica sostituire le parole «dei residui attivi risultante dal rendiconto 2013» con le seguenti «dei residui attivi risultante dal rendiconto 2014»;

Art. 3.

Allegato 4/3 - Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria

1. Al Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al paragrafo n. 4.3:

1) dopo le parole «al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi.» aggiungere le seguenti «Ai fini dell'applicazione della disciplina riguardante la scissione dei pagamenti (split payment), le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di registrare distintamente a fronte del costo il debito nei confronti del fornitore (al netto dell'IVA) e il debito IVA, secondo le modalità indicate nell'esempio n. 11.»

2) dopo le parole «l'acquisto di materie prime e beni di consumo.» aggiungere le seguenti «Ai fini dell'applicazione della disciplina riguardante l'inversione contabile dell'IVA (reverse charge), le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di determinare il debito nei confronti del fornitore al netto dell'IVA e di registrare l'IVA a debito di importo pari all'IVA a credito, secondo le modalità indicate nell'esempio n. 12.»;

b) al paragrafo 4.12:

1) dopo le parole «necessari al funzionamento dell'attività ordinaria dell'ente.» sono inserite le seguenti «Nel corso dell'esercizio i costi sono rilevati in corrispondenza alla liquidazione della spesa per l'acquisto dei beni (comprensivo di IVA, esclusi i costi riguardanti le gestioni commerciali), fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi. Le modalità di contabilizzazione della scissione dei pagamenti (split payment) di cui all'art. 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono indicate nell'esempio n. 11.»;

2) dopo le parole «distintamente, l'importo dell'IVA» aggiungere le seguenti «a credito»;

3) dopo le parole «l'acquisto di materie prime e beni di consumo.» aggiungere le seguenti «Ai fini dell'applicazione della disciplina riguardante l'inversione contabile dell'IVA (reverse charge), le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di registrare l'IVA a debito di importo pari all'IVA a credito, secondo le modalità indicate nell'esempio n. 12.»;

c) al paragrafo 4.13:

1) dopo le parole «ratei passivi e risconti attivi.» sono inserite le seguenti «Nel corso dell'esercizio i costi sono rilevati in corrispondenza alla liquidazione della spesa per l'acquisto dei beni (comprensivo di IVA, esclusi i costi riguardanti le gestioni commerciali), fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi. Le modalità di contabilizzazione della scissione dei pagamenti (split payment) di cui all'art. 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono indicate nell'esempio n. 11.»;

2) dopo le parole «l'acquisto di materie prime e beni di consumo.» aggiungere le seguenti «Ai fini dell'applicazione della disciplina riguardante l'inversione contabile dell'IVA (reverse charge), le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di registrare l'IVA a debito di importo pari all'IVA a credito, secondo le modalità indicate nell'esempio n. 12.»;

d) al paragrafo 4.18:

1) dopo le parole «quello di durata residua del contratto di locazione.» aggiungere le seguenti «Oltre ai beni in locazione, sono considerati "beni di cui un ente si avvale", anche quelli oggetto di concessione amministrativa e i beni demaniali la cui gestione è trasferita ad un ente dalla legge.»

2) dopo le parole «a qualunque titolo detenuti» sono aggiunte le seguenti «, tenendo in debito conto dei casi in cui la spesa è prevista come obbligatoria dalla legge»;

e) al paragrafo 5, dopo le parole «con il campo competenza temporale sono gestibili i ratei e i risconti).» sono aggiunte le seguenti «Nell'ambito delle scritture di assestamento economico, è necessario assimilare le spese liquidabili di cui al principio applicato della contabilità finanziaria n. 6.1 alle spese liquidate cui sono correlati i costi di competenza dell'esercizio. Pertanto, in corrispondenza agli impegni liquidabili che nella contabilità finanziaria, in quanto esigibili, sono considerati di competenza finanziaria dell'esercizio in cui la prestazione è stata resa, nella contabilità economico patrimoniale, è effettuata la registrazione "Merci c/acquisto a fatture da ricevere", che consente di attribuire il costo dei beni e delle prestazioni rese nell'esercizio, ancorché non liquidate, alla competenza economica dell'esercizio.»;

f) nell'appendice tecnica, all'esempio n. 5)

1) sono eliminate le parole «N.B1 Le codifiche e le denominazioni delle voci del piano dei conti integrato potranno essere oggetto di variazione a seguito dell'adozione del piano dei conti definitivo (a decorrere dal 2014).»;

2) le parole «N.B2» è sostituita dalle parole «N.B.»;

g) nell'appendice tecnica, dopo l'esempio n. 10) sono inseriti i seguenti esempi:

Esempio n. 11 Acquisto di beni nell'ambito di attività istituzionale (non commerciale).

Ipotesi n. 1 - pagamento contestuale della fattura e dell'IVA

a. la spesa concernente l'acquisizione di beni di Carta, cancelleria e stampati è impegnata per l'importo comprensivo di IVA. A seguito della ricezione della fattura e della liquidazione della spesa si provvede alla seguente registrazione;

		Dare	Avere
2.1.1.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati		1.220.000	
	2.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori		1.000.000
	2.4.5.06.04.01.001 Debito per scissione IVA pagato contestualmente alla fattura		220.000

b. sono emessi due distinti ordini di pagamento a valere dell'impegno assunto, nei confronti del fornitore per la spesa al netto di IVA e all'erario per l'IVA;

		Dare	Avere
2.4.2.01.01.01.001	Debiti verso fornitori	1.000.000	
2.4.5.05.04.01.001	Debito da scissione IVA pagata contestualmente alla fattura	220.000	
	1.3.4.1.01 Istituto tesoriere		1.220.000

Ipotesi n. 2 - pagamento mensile dell'IVA

a. La spesa concernente l'acquisizione di beni di Carta, cancelleria e stampati è impegnata per l'importo comprensivo di IVA. A seguito della ricezione della fattura e della liquidazione della spesa si provvede alla seguente registrazione:

		Dare	Avere
2.1.1.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati		1.220.000	
	2.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori		1.220.000

b. si accerta un'entrata pari all'importo IVA tra le partite di giro, al capitolo codificato *Ritenuta per scissione contabile IVA (split paymet) E. 9.01.01.02.001 ;*

c. si impegna una spesa di pari importo, contestuale all'accertamento di cui alla lettera b, sempre tra le partite di giro, al capitolo *Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)U. 7.01.01.02.001*

		Dare	Avere
1.3.2.7.02	Crediti verso altri soggetti	220.000	
	2.4.5.05.04.01.002 Debito per scissione IVA da pagare mensilmente		220.000

d. si emette un mandato a favore del fornitore per l'importo fatturato al lordo dell'IVA a valere dell'impegno di spesa riguardante la spesa per acquisto di beni o servizi, con contestuale ritenuta per l'importo IVA ;

2.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori		1.220.000	
	1.3.4.1.01 Istituto tesoriere		1.220.000

e. a fronte della ritenuta IVA indicata alla lettera d. si emette una reversale di entrata di pari importo a valere dell'accertamento di cui alla lettera b.;

1.3.4.1.01	Istituto tesoriere	220.000	
	1.3.2.7.02 Crediti verso altri soggetti		220.000

f. alle scadenze per il versamento dell'IVA l'ente emette un ordine di pagamento a favore dell'Erario, per un importo pari al complessivo debito IVA, a valere degli impegni di cui al punto c).

2.4.5.05.04.01.002	Debito per scissione IVA da pagare mensilmente	220.000	
	1.3.4.1.01 Istituto tesoriere		220.000

N.B. L'integrazione con le scritture della contabilità finanziaria delle partite di giro rendono necessarie scritture di contabilità economico patrimoniale non necessarie se la contabilità economico patrimoniale fosse autonoma rispetto alla contabilità finanziaria. Se il sistema informativo dell'ente consente forme di integrazione più evolute, che evitano di registrare in contabilità economico patrimoniale le regolazioni contabili della contabilità finanziaria, è possibile discostarsi dall'esempio sopra riportato, nel rispetto della corretta registrazione degli effetti economico-patrimoniali delle operazioni.

Esempio n. 12 Reverse charge

L'ente acquista carta, cancelleria e stampati per € 1.000.000+IVA nell'ambito di attività commerciali soggette al meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge).

Se la contabilità economico-patrimoniale fosse del tutto autonoma dalla contabilità finanziaria, la scrittura contabile sarebbe:

2.1.1.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.000.000	
1.3.2.01.01.03.002	Iva a credito	220.000	
	2.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori		1.000.000
	2.4.5.06.01.01.001 IVA a debito		220.000

L'integrazione tra la contabilità economico patrimoniale e la contabilità finanziaria comporta la necessità di effettuare le seguenti registrazioni in contabilità economico patrimoniale correlate a quelle previste per il reverse charge in contabilità finanziaria.

Se il sistema informativo dell'ente consente forme di integrazione più evolute, che evitano di registrare in contabilità economico patrimoniale le regolazioni contabili della contabilità finanziaria, è possibile discostarsi dall'esempio di seguito riportato, nel rispetto della corretta registrazione degli effetti economico-patrimoniali delle operazioni.

1) in contabilità finanziaria la spesa concernente l'acquisizione di beni di Carta, cancelleria e stampati è impegnata per l'importo comprensivo di IVA. A seguito della ricezione della fattura e della liquidazione della spesa, in contabilità economico patrimoniale si provvede alla seguente registrazione, nel rispetto di quanto previsto al principio applicato 4.12: "*Per le operazioni soggette a IVA, le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di separare l'IVA dall'importo della spesa contabilizzata nella contabilità finanziaria al lordo di IVA e di rilevare nella contabilità economico patrimoniale, distintamente, l'importo dell'IVA a credito e quello del costo per l'acquisto di materie prime e beni di consumo*";

2.1.1.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.000.000	
1.3.2.01.01.03.002	Iva a credito	220.000	
	2.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori		1.220.000

2) tra le entrate correnti si accerta un entrata di importo pari all'IVA derivante dall'operazione di inversione contabile, al capitolo codificato E.3.05.99.03.001 tra le entrate correnti si accerta un entrata di importo pari all'IVA derivante dall'operazione di inversione contabile, al capitolo codificato E.3.05.99.03.001 *Entrate per sterilizzazione inversione contabile IVA (reverse charge).* In contabilità economico patrimoniale si procede alla seguente registrazione, nel rispetto di quanto previsto nel principio applicato 4.12: *"Ai fini dell'applicazione della disciplina riguardante l'inversione contabile dell'IVA (reverse charge), le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di determinare il debito nei confronti del fornitore al netto dell'IVA e di registrare l'IVA a debito di importo pari all'IVA a credito, secondo le modalità indicate nell'esempio n. 12";*

3) (reverse charge). In contabilità economico patrimoniale si procede alla seguente registrazione, nel rispetto di quanto previsto nel principio applicato 4.12: *"Ai fini dell'applicazione della disciplina riguardante l'inversione contabile dell'IVA (reverse charge), le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di determinare il debito nei confronti del fornitore al netto dell'IVA e di registrare l'IVA a debito di importo pari all'IVA a credito, secondo le modalità indicate nell'esempio n. 12";*

1.3.2.08.04.12.001	Crediti derivante dall'inversione contabile IVA (reverse charge)	220.000	
	2.4.5.06.01.01.001 IVA a debito		220.000

4) emette un ordine di pagamento a favore del fornitore per l'importo fatturato al lordo dell'IVA a valere dell'impegno di spesa assunto per l'importo comprensivo di IVA di cui al punto 1).
   Emette un ordine di pagamento pari all'importo IVA a valere della quota residua dell'impegno di spesa di cui alla punto 1). L'ordine di pagamento è versato in quietanza di entrata del proprio bilancio, ed è contestuale all'emissione di una reversale in entrata di pari importo a valere dell'accertamento di cui al punto 2);

2.4.2.01.01.01.001	Debiti verso fornitori	1.220.000	
	1.3.4.1.01 Istituto tesoriere		1.220.000

1.3.4.1.01	Istituto tesoriere	220.000	
	1.3.2.08.04.12.001Crediti derivante dall'inversione contabile IVA (reverse charge)		220.000

5) alle scadenze per la liquidazione dell'IVA, sulla base delle scritture della contabilità economico patrimoniale e delle scritture richieste dalle norme fiscali, l'ente determina la propria posizione IVA e, se risulta un debito IVA, impegna la relativa spesa alla voce codificata U.1.10.03.01.000 "Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali". Nella contabilità economico patrimoniale si registra:

2.4.5.06.01.01.001	IVA a debito	XXX.000	
	1.3.2.01.01.03.002 IVA a credito	XXX.000	
	2.4.5.06.03 Erario c/IVA		XXX.000
2.4.5.06.03	Erario c/IVA	XXX.000	
	1.3.4.1.01 Istituto tesoriere		XXX.000

Art. 4.

Allegato 6 - Piano dei conti integrato

1. Al piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel piano dei conti finanziario di cui all'allegato n. 6/1 sono inserite le seguenti voci:

Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	E.3.05.99.03.000
Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	E.3.05.99.03.001
Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	E.9.01.01.02.000
Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	E.9.01.01.02.001
Manutenzione straordinaria su beni di terzi	U.2.02.03.06.000
Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	U.2.02.03.06.001
Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	U.2.02.03.06.999
Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	U.7.01.01.02.000
Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	U.7.01.01.02.001

a) nel piano dei conti finanziario di cui all'allegato n. 6/1 per le voci di cui ai codici U.1.07.04.03.001, U.1.07.04.03.002 e U.1.07.04.03.999, le parole «mutui e altri finanziamenti a medio lungo» sono sostituite dalla seguente «finanziamenti a breve»;

b) nel piano dei conti patrimoniale di cui all'allegato n. 6/3 per le voci di cui ai codici 2.4.1.03.05.03.001, 2.4.1.03.05.03.002 e 2.4.1.03.05.03.999 le parole le parole «mutui e altri finanziamenti a medio lungo» sono sostituite dalla seguente «finanziamenti a breve»;

c) nel piano dei conti patrimoniale di cui all'allegato n. 6/3 sono inserite le seguenti voci:

1.2.1.07	Manutenzione straordinaria su beni di terzi
1.2.1.07.01	Manutenzione straordinaria su beni di terzi
1.2.1.07.01.01	Manutenzione straordinaria su beni di terzi
1.2.1.07.01.01.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi
1.2.1.07.01.01.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi
1.3.2.08.04.12	Crediti derivanti dall'inversione contabile IVA (reverse charge)
1.3.2.08.04.12.001	Crediti derivanti dall'inversione contabile IVA (reverse charge)
2.4.5.05.04	Scissione IVA (Split payment)
2.4.5.05.04.01	Scissione IVA (Split payment)
2.4.5.05.04.01.001	Debito per scissione IVA pagato contestualmente alla fattura
2.4.5.05.04.01.002	Debito per scissione IVA da pagare mensilmente

Art. 5.

Allegato 9 - Bilancio di previsione

1. Allo schema di bilancio di previsione di cui all'allegato n. 9 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il prospetto concernente «Equilibri di bilancio (solo per le regioni) è sostituito dall'allegato A al presente decreto e sono applicate le modifiche apportate dall'art. 7 all'allegato n. 14 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Art. 6.

Allegato 10 - Rendiconto della gestione

1. Allo schema del rendiconto della gestione di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguente modificazioni:

a) nel conto del bilancio «Gestione delle entrate», il codice «50300» attribuito alla tipologia «400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie» è sostituito con il seguente «50400»;

b) il prospetto concernente «Equilibri di bilancio (solo per le regioni) è sostituito dall'allegato A al presente decreto;

c) nell'Allegato *b)* al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato, dopo la colonna (x) «Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera *b)* effettuata nel corso dell'esercizio N (cd. economie di impegno)» è inserita la colonna (y) «Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera *b)* effettuata nel corso dell'eserczio N (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a N». Di conseguenza, la formula (*c)* = (a) - (b)-(x) è sostituita dalla seguente (*c)* = (a) - (b)-(x)-(y);

d) sono applicate le modifiche apportate dall'art. 7 all'allegato n. 14 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Art. 7.

Allegato 14 - Elenco delle missioni, programmi, macroaggregati e titoli di spesa

1. Nell'elenco delle missioni, programmi, macroaggregati e titoli di spesa di cui all'allegato n. 14 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni, che si applicano anche allo schema di bilancio e di rendiconto di cui agli allegati n. 9 e n. 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011:

a) nell'elenco delle missioni e dei programmi:

1) al termine della descrizione del programma «Altri ordini di istruzione» aggiungere le parole «non universitaria»;

2) nella descrizione della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali», prima della parola «attività» inserire la seguente «delle»;

3) nella descrizione del programma «Politica regionale unitaria per la tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali (solo per le regioni)» prima della parola «attività» inserire la seguente «delle»;

4) nella descrizione del programma «Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le regioni)» sostituire le parole «dell'ambiente» con la seguente «ambiente» e sostituire il codice del programma «0909» con il codice «09»;

5) sostituire la descrizione del programma «Fondo svalutazione crediti» con la seguente «Fondo crediti di dubbia esigibilità»;

6) nella descrizione del programma «Restituzione anticipazione di tesoreria» sostituire la parola «anticipazione» con la seguente «anticipazioni»;

7) nella descrizione del programma «Servizi per conto terzi e Partite di giro» sostituire la parola «e» con il simbolo «-»;

8) sostituire la descrizione del programma «Anticipazioni per il finanziamento del SSN» con la seguente «Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale»;

b) nell'elenco dei titoli e dei macroaggregati di cui all'allegato n. 14 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

1) nella descrizione del programma 1.5 «Trasferimenti di tributi», dopo la parola «tributi» aggiungere le seguenti «(solo per le regioni)»;

2) nella descrizione del programma 1.6 «Fondi perequativi», dopo la parola «perequativi» aggiungere le seguenti «(solo per le regioni)»;

3) il codice «4.4» attribuito al macroaggregato «Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine» è sostituito dal seguente «4.3»;

4) il codice «4.5» attribuito al macroaggregato «Rimborso di altre forme di indebitamento» è sostituito dal seguente «4.4».

Art. 8.

Allegato 17- Rendiconto del tesoriere

1. Gli allegati n. 17/2 e 17/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono sostituiti, rispettivamente, dai prospetti di cui agli allegati C e D al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2015

Il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze
FRANCO

Il Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno
BELGIORNO

Il Capo Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri
NADDEO

ALLEGATO *A*

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(*solo per le Regioni*)*

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N	COMPETENZA ANNO N+1	COMPETENZA ANNO N+2
Utilizzo risultato di amministrazione presunto vincolato per il finanziamento di spese correnti	(+)	0,00		
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (1)	(-)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate titoli 1-2-3	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (2)	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	(-)	0,00	0,00	0,00
- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*	*0,00*	*0,00*
A) Equilibrio di parte corrente		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)			
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (2)	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)	(-)	0,00	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Equilibrio di parte capitale		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato al finanziamento di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
C) Variazioni attività finanziaria		**0,00**	**0,00**	**0,00**
EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)		**0,00**	**0,00**	**0,00**

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(1) Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto

(2) Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

(3) Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all'estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità finanziaria 3.13.

ALLEGATO *B*

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

EQUILIBRI DI BILANCIO
(*solo per le Regioni*)*

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
Utilizzo risultato di amministrazione destinata al finanziamento delle spese correnti	(+)	0,00
Ripiano disavanzo di amministrazione esercizio precedente [(1)]	(-)	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00
Entrate titoli 1-2-3	(+)	0,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche[(2)]	(+)	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti[(3)]	(+)	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
Spese correnti	(-)	0,00
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)[(4)]	(-)	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se negativo) [(5)]	(-)	0,00
Rimborso prestiti	(-)	0,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*
A) Equilibrio di parte corrente		**0,00**
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)	0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	0,00
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)	0,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche[(2)]	(-)	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti [(3)]	(-)	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
Spese in conto capitale	(-)	0,00
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)[(4)]	(-)	*0,00*
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	0,00
Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto	(-)	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)[5]	(+)	0,00
B) Equilibrio di parte captale		**0,00**
Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie [(6)]	(+)	0,00
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	0,00
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	0,00
C) Variazioni attività finanziaria		**0,00**
EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)		**0,00**

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(1) Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto

(2) Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

(3) Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all'estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità finanziaria 3.13.

(4) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo

(5) Indicare l'importo della lettera C)

(6) Nel rispetto delle priorità previste dall'ordinamento

ALLEGATO C

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2.. (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE	*01*	*Servizi istituzionali, generali e di gestione*				
0101 Programma	01	Organi istituzionali				
Titolo 1		Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma	01	Organi istituzionali	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
			CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
			CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
0102 Programma	02	Segreteria generale				
Titolo 1		Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma	02	Segreteria generale	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
			CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
			CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
0103 Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1		Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2.. (RS) PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) TOTALE PAGAMENTI (TP)	
Totale Programma		**03**	**Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
				CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
				CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
0104	**Programma**	**04**	**Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**				
	Titolo 1		**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	Titolo 2		**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma		**04**	**Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
				CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
				CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
0105	**Programma**	**05**	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**				
	Titolo 1		**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	Titolo 2		**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma		**05**	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
				CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
				CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
0106	**Programma**	**06**	**Ufficio tecnico**				
	Titolo 1		**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	Titolo 2		**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma		**06**	**Ufficio tecnico**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
				CP	**0,00**	**PC**	**0,00**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2.. (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			CS	0,00	TP	0,00
0107 Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo 1		Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
0108 Programma	08	Statistica e sistemi informativi				
Titolo 1		Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma	08	Statistica e sistemi informativi	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
0109 Programma	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali				
Titolo 1		Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2.. (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
0110	Programma	10	Risorse umane				
	Titolo 1		Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma		**10**	**Risorse umane**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
				CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
				CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
0111	Programma	11	Altri servizi generali				
	Titolo 1		Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma		**11**	**Altri servizi generali**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
				CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
				CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
0112	Programma	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)				
	Titolo 1		Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma		**12**	**Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
				CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
				CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
TOTALE MISSIONE 01			***Servizi istituzionali, generali e di gestione***	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
				CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
				CS	**0,00**	**TP**	**0,00**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2.. (RS) PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE	*02*	*Giustizia*				
0201 Programma	01	Uffici giudiziari				
Titolo 1		Spese correnti	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Titolo 2		Spese in conto capitale	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	01	Uffici giudiziari	**RS** **CP** **CS**	**0,00** **0,00** **0,00**	**PR** **PC** **TP**	**0,00** **0,00** **0,00**
0202 Programma	02	Casa circondariale e altri servizi				
Titolo 1		Spese correnti	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Titolo 2		Spese in conto capitale	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	02	Casa circondariale e altri servizi	**RS** **CP** **CS**	**0,00** **0,00** **0,00**	**PR** **PC** **TP**	**0,00** **0,00** **0,00**
0203 Programma	03	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)				
Titolo 1		Spese correnti	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Titolo 2		Spese in conto capitale	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	03	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	**RS** **CP** **CS**	**0,00** **0,00** **0,00**	**PR** **PC** **TP**	**0,00** **0,00** **0,00**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2.. (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE MISSIONE 02		***Giustizia***	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
			CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
			CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
MISSIONE	***03***	***Ordine pubblico e sicurezza***				
0301 Programma	**01**	**Polizia locale e amministrativa**				
Titolo 1		**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma	**01**	**Polizia locale e amministrativa**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
			CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
			CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
0302 Programma	**02**	**Sistema integrato di sicurezza urbana**				
Titolo 1		**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma	**02**	**Sistema integrato di sicurezza urbana**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
			CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
			CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
0303 Programma	**03**	**Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)**				
Titolo 1		**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2.. (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma	**03**	**Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
			CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
			CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
TOTALE MISSIONE 03		***Ordine pubblico e sicurezza***	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
			CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
			CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
MISSIONE	***04***	***Istruzione e diritto allo studio***				
0401 Programma	01	Istruzione prescolastica				
Titolo 1		Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma	**01**	**Istruzione prescolastica**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
			CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
			CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
0402 Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo 1		Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2.. (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
Totale Programma	**02**	**Altri ordini di istruzione non universitaria**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
			CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
			CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
0403 Programma	**03**	**Edilizia scolastica *(solo per le Regioni)***				
Titolo 1		**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma	**03**	**Edilizia scolastica *(solo per le Regioni)***	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
			CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
			CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
0404 Programma	**04**	**Istruzione universitaria**				
Titolo 1		**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma	**04**	**Istruzione universitaria**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
			CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
			CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
0405 Programma	**05**	**Istruzione tecnica superiore**				
Titolo 1		**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2.. (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma	05	Istruzione tecnica superiore	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
			CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
			CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
0406 Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo 1		Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
			CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
			CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
0407 Programma	07	Diritto allo studio				
Titolo 1		Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma	07	Diritto allo studio	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
			CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
			CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
0408 Programma	08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allos tudio (*solo per le Regioni*)				

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2.. (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
Titolo 1		Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma	08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio *(solo per le Regioni)*	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
			CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
			CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
TOTALE MISSIONE 04		*Istruzione e diritto allo studio*	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
			CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
			CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
MISSIONE	*05*	*Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali*				
0501 Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico				
Titolo 1		Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
			CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
			CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
0502 Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo 1		Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2.. (RS) PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) TOTALE PAGAMENTI (TP)	
	Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Totale Programma		02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	**RS** **CP** **CS**	**0,00** **0,00** **0,00**	**PR** **PC** **TP**	**0,00** **0,00** **0,00**
0503	Programma	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali *(solo per le Regioni)*				
	Titolo 1		Spese correnti	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
	Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Totale Programma		03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali *(solo per le Regioni)*	**RS** **CP** **CS**	**0,00** **0,00** **0,00**	**PR** **PC** **TP**	**0,00** **0,00** **0,00**
	TOTALE MISSIONE 05		*Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali*	**RS** **CP** **CS**	**0,00** **0,00** **0,00**	**PR** **PC** **TP**	**0,00** **0,00** **0,00**
	MISSIONE	*06*	*Politiche giovanili, sport e tempo libero*				
0601	Programma	01	Sport e tempo libero				
	Titolo 1		Spese correnti	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
	Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2.. (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
Totale Programma	**01**	**Sport e tempo libero**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
			CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
			CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
0602 Programma	**02**	**Giovani**				
Titolo 1		**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma	**02**	**Giovani**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
			CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
			CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
0603 Programma	**03**	**Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero *(solo per le Regioni)***				
Titolo 1		**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma	**03**	**Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero *(solo per le Regioni)***	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
			CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
			CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
TOTALE MISSIONE 06		***Politiche giovanili, sport e tempo libero***	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
			CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
			CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
MISSIONE	***07***	***Turismo***				

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2.. (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
0701 Programma	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo				
Titolo 1		Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
			CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
			CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
0702 Programma	02	Politica regionale unitaria per il turismo *(solo per le Regioni)*				
Titolo 1		Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma	02	Politica regionale unitaria per il turismo *(solo per le Regioni)*	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
			CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
			CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
TOTALE MISSIONE 07		*Turismo*	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
			CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
			CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
MISSIONE	*08*	*Assetto del territorio ed edilizia abitativa*				
0801 Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo 1		Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2.. (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma		**01**	**Urbanistica e assetto del territorio**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
				CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
				CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
0802	**Programma**	**02**	**Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**				
	Titolo 1		Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma		**02**	**Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
				CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
				CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
0803	**Programma**	**03**	**Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa *(solo per le Regioni)***				
	Titolo 1		Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma		**03**	**Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa *(solo per le Regioni)***	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
				CP	**0,00**	**PC**	**0,00**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2.. (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
TOTALE MISSIONE 08		***Assetto del territorio ed edilizia abitativa***	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
			CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
			CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
MISSIONE	*09*	*Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*				
0901 Programma	01	Difesa del suolo				
Titolo 1		Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma	01	Difesa del suolo	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
			CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
			CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
0902 Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo 1		Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
			CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
			CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
0903 Programma	03	Rifiuti				
Titolo 1		Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2.. (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma	**03**	**Rifiuti**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
			CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
			CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
0904 Programma	04	Servizio idrico integrato				
Titolo 1		Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma	**04**	**Servizio idrico integrato**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
			CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
			CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
0905 Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
Titolo 1		Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma	**05**	**Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
			CP	**0,00**	**PC**	**0,00**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2.. (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
0906 Programma	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche				
Titolo 1		Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
			CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
			CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
0907 Programma	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni				
Titolo 1		Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
			CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
			CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
0908 Programma	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento				
Titolo 1		Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2.. (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma		**08**	**Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
				CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
				CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
0909	**Programma**	**09**	**Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (*solo per le Regioni*)**				
Titolo 1			**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2			**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3			**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma		**09**	**Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (*solo per le Regioni*)**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
				CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
				CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
TOTALE MISSIONE 09			***Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
				CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
				CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
MISSIONE		***10***	***Trasporti e diritto alla mobilità***				
1001	**Programma**	**01**	**Trasporto ferroviario**				
Titolo 1			**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2			**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3			**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma		**01**	**Trasporto ferroviario**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2.. (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
			CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
1002	Programma	02 Trasporto pubblico locale				
Titolo 1		Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma		02 Trasporto pubblico locale	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
			CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
			CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
1003	Programma	03 Trasporto per vie d'acqua				
Titolo 1		Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma		03 Trasporto per vie d'acqua	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
			CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
			CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
1004	Programma	04 Altre modalità di trasporto				
Titolo 1		Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2.. (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma	**04**	**Altre modalità di trasporto**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
			CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
			CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
1005 Programma	**05**	**Viabilità e infrastrutture stradali**				
Titolo 1		**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma	**05**	**Viabilità e infrastrutture stradali**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
			CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
			CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
1006 Programma	**06**	**Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità *(solo per le Regioni)***				
Titolo 1		**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma	**06**	**Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità *(solo per le Regioni)***	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
			CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
			CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
TOTALE MISSIONE 10		***Trasporti e diritto alla mobilità***	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
			CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
			CS	**0,00**	**TP**	**0,00**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2.. (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
	MISSIONE	*11*	*Soccorso civile*				
1101	Programma	01	Sistema di protezione civile				
	Titolo 1		Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma		01	Sistema di protezione civile	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
				CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
				CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
1102	Programma	02	Interventi a seguito di calamità naturali				
	Titolo 1		Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma		02	Interventi a seguito di calamità naturali	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
				CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
				CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
1103	Programma	03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (*solo per le Regioni*)				
	Titolo 1		Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2.. (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma	03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (*solo per le Regioni*)	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
			CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
			CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
TOTALE MISSIONE 11		*Soccorso civile*	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
			CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
			CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
MISSIONE	*12*	*Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*				
1201 Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
Titolo 1		Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
			CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
			CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
1202 Programma	02	Interventi per la disabilità				
Titolo 1		Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2.. (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
Totale Programma		**02**	**Interventi per la disabilità**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
				CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
				CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
1203	**Programma**	**03**	**Interventi per gli anziani**				
Titolo 1			**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2			**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3			**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma		**03**	**Interventi per gli anziani**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
				CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
				CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
1204	**Programma**	**04**	**Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale**				
Titolo 1			**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2			**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3			**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma		**04**	**Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
				CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
				CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
1205	**Programma**	**05**	**Interventi per le famiglie**				
Titolo 1			**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2			**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2.. (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma	**05**	**Interventi per le famiglie**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
			CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
			CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
1206 Programma	06	Interventi per il diritto alla casa				
Titolo 1		Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma	**06**	**Interventi per il diritto alla casa**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
			CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
			CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
1207 Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
Titolo 1		Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma	**07**	**Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
			CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
			CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
1208 Programma	08	Cooperazione e associazionismo				
Titolo 1		Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2.. (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma	**08**	**Cooperazione e associazionismo**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
			CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
			CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
1209 Programma	**09**	**Servizio necroscopico e cimiteriale**				
Titolo 1		Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma	**09**	**Servizio necroscopico e cimiteriale**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
			CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
			CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
1210 Programma	**10**	**Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (*solo per le Regioni*)**				
Titolo 1		Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma	**10**	**Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (*solo per le Regioni*)**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
			CP	**0,00**	**PC**	**0,00**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2.. (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 12			*Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*	**RS** **CP** **CS**	**0,00** **0,00** **0,00**	**PR** **PC** **TP**	**0,00** **0,00** **0,00**
MISSIONE		*13*	*Tutela della salute*				
1301	Programma	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA				
Titolo 1			Spese correnti	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Totale Programma		01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	**RS** **CP** **CS**	**0,00** **0,00** **0,00**	**PR** **PC** **TP**	**0,00** **0,00** **0,00**
1302	Programma	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA				
Titolo 1			Spese correnti	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Totale Programma		02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	**RS** **CP** **CS**	**0,00** **0,00** **0,00**	**PR** **PC** **TP**	**0,00** **0,00** **0,00**
1303	Programma	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente				
Titolo 1			Spese correnti	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Totale Programma		03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	**RS** **CP** **CS**	**0,00** **0,00** **0,00**	**PR** **PC** **TP**	**0,00** **0,00** **0,00**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2.. (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
1304	Programma	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi				
Titolo 2			Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma		04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
				CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
				CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
1305	Programma	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari				
Titolo 2			Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3			Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma		05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
				CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
				CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
1306	Programma	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN				
Titolo 1			Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma		06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
				CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
				CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
1307	Programma	07	Ulteriori spese in materia sanitaria				
Titolo 1			Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2			Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3			Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2.. (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma	**07**	**Ulteriori spese in materia sanitaria**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
			CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
			CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
1308 **Programma**	**08**	**Politica regionale unitaria per la tutela della salute** ***(solo per le Regioni)***				
Titolo 1		**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma	**08**	**Politica regionale unitaria per la tutela della salute** ***(solo per le Regioni)***	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
			CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
			CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
TOTALE MISSIONE 13		***Tutela della salute***	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
			CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
			CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
MISSIONE	***14***	***Sviluppo economico e competitività***				
1401 **Programma**	**01**	**Industria, PMI e Artigianato**				
Titolo 1		**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma	**01**	**Industria, PMI e Artigianato**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2.. (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
				CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
1402	Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
Titolo 1			Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2			Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3			Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma		02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
				CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
				CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
1403	Programma	03	Ricerca e innovazione				
Titolo 1			Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2			Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3			Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma		03	Ricerca e innovazione	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
				CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
				CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
1404	Programma	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità				
Titolo 1			Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2			Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3			Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2.. (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma		**04**	**Reti e altri servizi di pubblica utilità**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
				CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
				CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
1405	**Programma**	**05**	**Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività *(solo per le Regioni)***				
Titolo 1			**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2			**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3			**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma		**05**	**Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività *(solo per le Regioni)***	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
				CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
				CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
TOTALE MISSIONE 14			***Sviluppo economico e competitività***	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
				CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
				CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
MISSIONE		***15***	***Politiche per il lavoro e la formazione professionale***				
1501	**Programma**	**01**	**Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro**				
Titolo 1			**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2			**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3			**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma		**01**	**Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2.. (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
				CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
1502	Programma	02	Formazione professionale				
Titolo 1			Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2			Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3			Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma		02	Formazione professionale	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
				CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
				CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
1503	Programma	03	Sostegno all'occupazione				
Titolo 1			Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2			Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3			Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma		03	Sostegno all'occupazione	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
				CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
				CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
1504	Programma	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (*solo per le Regioni*)				
Titolo 1			Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2			Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2.. (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (*solo per le Regioni*)	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
			CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
			CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
TOTALE MISSIONE 15		*Politiche per il lavoro e la formazione professionale*	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
			CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
			CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
MISSIONE	*16*	*Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca*				
1601 Programma	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare				
Titolo 1		Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
			CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
			CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
1602 Programma	02	Caccia e pesca				
Titolo 1		Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma	02	Caccia e pesca	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2.. (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
				CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
1603	Programma	03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (*solo per le Regioni*)				
	Titolo 1		Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma		03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (*solo per le Regioni*)	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
				CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
				CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
	TOTALE MISSIONE 16		*Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca*	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
				CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
				CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
	MISSIONE	*17*	*Energia e diversificazione delle fonti energetiche*				
1701	Programma	01	Fonti energetiche				
	Titolo 1		Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma		01	Fonti energetiche	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
				CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
				CS	**0,00**	**TP**	**0,00**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2.. (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
1702	Programma	02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (*solo per le Regioni)*				
Titolo 1			Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2			Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3			Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma		02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (*solo per le Regioni)*	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
				CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
				CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
TOTALE MISSIONE 17			***Energia e diversificazione delle fonti energetiche***	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
				CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
				CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
MISSIONE		***18***	***Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali***				
1801	Programma	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali				
Titolo 1			Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2			Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3			Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma		01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
				CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
				CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
1802	Programma	02	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (*solo per le Regioni)*				

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2.. (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
	Titolo 1		Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma		02	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (*solo per le Regioni)*	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
				CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
				CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
	TOTALE MISSIONE 18		*Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali*	**RS**	**#RIF!**	**PR**	**#RIF!**
				CP	**#RIF!**	**PC**	**#RIF!**
				CS	**#RIF!**	**TP**	**#RIF!**
	MISSIONE	*19*	*Relazioni internazionali*				
1901	Programma	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo				
	Titolo 1		Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma		01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
				CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
				CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
1902	Programma	02	Cooperazione territoriale (*solo per le Regioni)*				
	Titolo 1		Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2.. (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma	02	Cooperazione territoriale (*solo per le Regioni*)	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
			CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
			CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
TOTALE MISSIONE 19		*Relazioni internazionali*	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
			CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
			CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
MISSIONE	*20*	*Fondi e accantonamenti*				
2001 Programma	01	Fondo di riserva				
Titolo 1		Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma	01	Fondo di riserva	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
			CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
			CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
2002 Programma	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità				
Titolo 1		Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
			CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
			CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
2003 Programma	03	Altri fondi				
Titolo 1		Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2.. (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma	**03**	**Altri fondi**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
			CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
			CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
TOTALE MISSIONE 20		***Fondi e accantonamenti***	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
			CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
			CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
MISSIONE	***50***	***Debito pubblico***				
5001 Programma	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo 1		Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma	**01**	**Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
			CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
			CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
5002 Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo 4		Rimborso prestiti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma	**02**	**Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
			CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
			CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
TOTALE MISSIONE 50		***Debito pubblico***	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
			CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
			CS	**0,00**	**TP**	**0,00**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2.. (RS) PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE	*60*	*Anticipazioni finanziarie*				
6001 Programma	01	Restituzione anticipazione di tesoreria				
Titolo 1		Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 5		Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma	01	Restituzione anticipazione di tesoreria	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
			CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
			CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
TOTALE MISSIONE 60		*Anticipazioni finanziarie*	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
			CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
			CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
MISSIONE	*99*	*Servizi per conto terzi*				
9901 Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro				
Titolo 7		Spese per conto terzi e partite di giro	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
			CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
			CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
9902 Programma	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale				
Titolo 7		Spese per conto terzi e partite di giro	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
			CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
			CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
TOTALE MISSIONE 99		*Servizi per conto terzi*	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
			CP	**0,00**	**PC**	**0,00**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2.. (RS) PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CS	0,00	TP	0,00
	TOTALE MISSIONI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00

(*) La conciliazione delle risultanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del tesoriere è effettuata con riferimento al totali delle missioni e non con riferimento al totale generale delle uscite, che comprende il totale delle missioni e l'eventuale disvanzo, sul quale non sono imputati gli ordinativi di pagamento.
L'eventuale conciliazione per totale generale delle uscite non sarebbe coerente in quanto il tesoriere non gestisce le variazioni delle voci riguardanti il fondo pluriennale vincolato. Infatti il conto del tesoriere espone gli stanziamenti di competenza al lordo dell'importo del "di cui già impegnato" e "del di cui fondo pluriennale vincolato".

ALLEGATO *D*

Allegato n.17/3 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 20….			
RISCOSSIONI (+)			
PAGAMENTI (-)			
	DIFFERENZA		0,00
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 20...			0,00

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 20..	0,00
(-)	
(+)	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	0,00

Situazione vincoli di cassa al 31 dicembre 20.. di cui all'art. 209, comma 3-bis, del DLgs 267/2000

(solo per gli enti locali)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 20...	0,00
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 20… (a)	
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 20… (b)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 20.. (a) + (b)	0,00

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 20.. I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

………….. , LI 31/12/20….

IL TESORIERE

15A04478

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 aprile 2015.

Annullamento del decreto 7 dicembre 2012, recante «l'autorizzazione al laboratorio CSI S.p.a., in Pastrengo, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)* e ss.mm.ii.;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni che all'art. 15 prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 296 del 20 dicembre 2012 con il quale il laboratorio «CSI S.p.a.», ubicato in Pastrengo (VR), via Tione n. 51 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Considerato che con il decreto 7 dicembre 2012 sopra indicato il laboratorio «CSI S.p.a.» è stato autorizzato a eseguire tutte le analisi per il quale risultava accreditato secondo il certificato di accreditamento rilasciato da ACCREDIA in data 14 novembre 2012;

Ritenuto, pertanto, necessario intervenire in autotutela ai sensi dell'art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed annullare il decreto 7 dicembre 2012, poiché il citato laboratorio «CSI S.p.a.» può essere autorizzato solo per i metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), e non, può essere autorizzato invece, per tutti i metodi per il quale risulta accreditato da ACCREDIA con certificato del 14 novembre 2012;

Considerata altresì la nota del 2 aprile 2015 con la quale è stato comunicato al laboratorio «CSI S.p.a.» l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 240, relativo all'annullamento del citato decreto del 7 dicembre 2012;

Decreta:

Articolo unico

1. È annullato, in autotutela, il decreto del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 296 del 20 dicembre 2012, recante «L'autorizzazione al laboratorio "CSI S.p.a.", ubicato in Pastrengo (VR), via Tione n. 51, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo».

2. Sono salvi gli atti eventualmente compiuti dal laboratorio «CSI S.p.a.» fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 28 aprile 2015

Il direttore generale: GATTO

15A04223

DECRETO 28 aprile 2015.

Annullamento del decreto 7 marzo 2014, recante il «Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Unione Italiana Vini - Verona, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)* e ss.mm.ii.;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio

per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni che all'art. 15 prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 7 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 26 marzo 2014 con il quale al laboratorio «Unione Italiana Vini - Verona», ubicato in Verona, viale del Lavoro n. 8, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Considerato che con il decreto 7 marzo 2014 sopra indicato il laboratorio «Unione Italiana Vini - Verona» è stato autorizzato a eseguire tutte le analisi per il quale risultava accreditato secondo il certificato di accreditamento rilasciato da ACCREDIA in data 18 dicembre 2013;

Ritenuto, pertanto, necessario intervenire in autotutela ai sensi dell'art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed annullare il decreto 7 marzo 2014, poiché il citato laboratorio «Unione Italiana Vini - Verona» può essere autorizzato solo per i metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), e non, può essere autorizzato invece, per tutti i metodi per il quale risulta accreditato da ACCREDIA con certificato del 18 dicembre 2013;

Considerata altresì la nota del 2 aprile 2015 con la quale è stato comunicato al laboratorio «Unione Italiana Vini - Verona» l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 240, relativo all'annullamento del citato decreto del 7 marzo 2014;

Decreta:

Articolo unico

1. È annullato, in autotutela, il decreto del 7 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 26 marzo 2014, recante il «Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio "Unione Italiana Vini - Verona", ubicato in Verona, viale del Lavoro n. 8 al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo».

2. Sono salvi gli atti eventualmente compiuti dal laboratorio «Unione Italiana Vini - Verona» fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 28 aprile 2015

Il direttore generale: GATTO

15A04225

DECRETO 28 aprile 2015.

Annullamento del decreto 16 maggio 2013, recante il «Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio G.R. Biochemilab S.r.l. – Società unipersonale, in Modena, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)* e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni che all'art. 15 prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabilisco-

no i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 16 maggio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 125 del 30 maggio 2013 con il quale al laboratorio G.R. Biochemilab S.r.l. - Società unipersonale, ubicato in Modena, Via Imola n. 14, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Considerato che con il decreto 16 maggio 2013 sopra indicato il laboratorio G.R. Biochemilab S.r.l. - Società unipersonale è stato autorizzato a eseguire tutte le analisi per il quale risultava accreditato secondo il certificato di accreditamento rilasciato da ACCREDIA in data 18 aprile 2013;

Ritenuto, pertanto, necessario intervenire in autotutela ai sensi dell'art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed annullare il decreto 26 marzo 2014, poiché il citato laboratorio G.R. Biochemilab S.r.l. - Società unipersonale, può essere autorizzato solo per i metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), e non, può essere autorizzato invece, per tutti i metodi per il quale risulta accreditato da ACCREDIA con certificato del 18 aprile 2013;

Considerata altresì la nota del 2 aprile 2015 con la quale è stato comunicato al laboratorio G.R. Biochemilab S.r.l. - Società unipersonale, l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 240, relativo all'annullamento del citato decreto del 16 maggio 2013;

Decreta:

Articolo unico

1. È annullato, in autotutela, il decreto del 16 maggio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 125 del 30 maggio 2013, recante il «Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio G.R. Biochemilab S.r.l. - Società unipersonale, ubicato in Modena, via Imola n. 14, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo».

2. Sono salvi gli atti eventualmente compiuti dal laboratorio G.R. Biochemilab S.r.l. - Società unipersonale, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 28 aprile 2015

Il direttore generale: GATTO

15A04312

DECRETO 28 aprile 2015.

Annullamento del decreto 6 maggio 2014, recante la «Modifica al decreto 28 novembre 2011 con il quale è stata rinnovata l'autorizzazione al laboratorio Wine making control di Donelli Mauro, in Sant'Ilario D'Enza, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)* e ss.mm.ii.;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni che all'art. 15 prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 6 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 2014 con il quale al laboratorio Wine making control di Donelli Mauro, ubicato in Sant'Ilario D'Enza (RE), Via Matteotti n. 5/B, è stato sostituito l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 28 novembre 2011;

Considerato che con il decreto 6 maggio 2014 sopra indicato il laboratorio Wine making control di Donelli Mauro è stato autorizzato a eseguire tutte le analisi per il quale risultava accreditato secondo il certificato di accreditamento rilasciato da Accredia in data 21 ottobre 2013;

Ritenuto, pertanto, necessario intervenire in autotutela ai sensi dell'art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241, ed annullare il decreto 6 maggio 2014, poiché il citato Wine making control di Donelli Mauro può essere autorizzato solo per i metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), e non, può essere autorizzato invece, per tutti i metodi per il quale risulta accreditato da Accredia con certificato del 21 ottobre 2013;

Considerata altresì la nota del 2 aprile 2015 con la quale è stato comunicato al laboratorio Azienda speciale laboratorio Wine making control di Donelli Mauro l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 240, relativo all'annullamento del citato decreto del 6 maggio 2014;

Decreta:

Articolo unico

1. È annullato, in autotutela, il decreto del 6 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 2014, recante la «Modifica al decreto 28 novembre 2011 con il quale è stata rinnovata l'autorizzazione al laboratorio Wine making control di Donelli Mauro, ubicato in Sant'Ilario D'Enza (RE), Via Matteotti n. 5/B, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo».

2. Sono salvi gli atti eventualmente compiuti dal laboratorio Wine making control di Donelli Mauro fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 28 aprile 2015

Il direttore generale: GATTO

15A04336

DECRETO 28 aprile 2015.

Annullamento del decreto 7 dicembre 2012, recante il «Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Agenzia delle dogane e dei monopoli – Direzione interregionale per l'Emilia Romagna e le Marche – Laboratori e servizi chimici – Laboratorio chimico di Bologna, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 16, lettera *d)* e ss.mm.ii.;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni che all'art. 15 prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 297 del 21 dicembre 2012 con il quale al laboratorio Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione interregionale per l'Emilia Romagna e le Marche - Laboratori e servizi chimici - Laboratorio chimico di Bologna, ubicato in Bo-

logna, Viale P. Pietramellara n. 1/2, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Considerato che con il decreto 7 dicembre 2012 sopra indicato il laboratorio Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione interregionale per l'Emilia Romagna e le Marche - Laboratori e servizi chimici - Laboratorio chimico di Bologna è stato autorizzato a eseguire tutte le analisi per il quale risultava accreditato secondo il certificato di accreditamento rilasciato da Accredia in data 12 settembre 2012;

Ritenuto, pertanto, necessario intervenire in autotutela ai sensi dell'art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990 n. 241, ed annullare il decreto 7 dicembre 2012, poiché il citato laboratorio Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione interregionale per l'Emilia Romagna e le Marche - Laboratori e servizi chimici - Laboratorio chimico di Bologna può essere autorizzato solo per i metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV e non, può essere autorizzato invece, per tutti i metodi per il quale risulta accreditato da Accredia con certificato del 12 settembre 2012;

Considerata altresì la nota del 2 aprile 2015 con la quale è stato comunicato al laboratorio Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione interregionale per l'Emilia Romagna e le Marche - Laboratori e servizi chimici - Laboratorio chimico di Bologna l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 240, relativo all'annullamento del citato decreto del 7 dicembre 2012;

Decreta:

Articolo unico

1. È annullato, in autotutela, il decreto del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 297 del 21 dicembre 2012, recante il «Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione interregionale per l'Emilia Romagna e le Marche - Laboratori e servizi chimici - Laboratorio chimico di Bologna, ubicato in Bologna, Viale P. Pietramellara n. 1/2 al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo».

2. Sono salvi gli atti eventualmente compiuti dal laboratorio Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione interregionale per l'Emilia Romagna e le Marche - Laboratori e servizi chimici - Laboratorio chimico di Bologna fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 28 aprile 2015

Il direttore generale: GATTO

15A04338

DECRETO 4 maggio 2015.

Autorizzazione al laboratorio CSI S.p.a., in Pastrengo, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 296 del 20 dicembre 2012 con il quale il laboratorio «CSI S.p.a.», ubicato in Pastrengo (VR), via Tione n. 51 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto del 28 aprile 2015 di annullamento del citato decreto 7 dicembre 2012;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni che all'art. 15 prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 novembre 2012 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio «CSI S.p.a.», ubicato in Pastrengo (VR), via Tione n. 51, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 10 marzo 2016 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio «CSI S.p.a.» perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 4 maggio 2015

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità totale (> 4 g/l)	OIV-MA-AS313-01 R2009
Anidride solforosa totale (1-250 mg/l)	OIV-MA-AS323-04A R2012
Densità relativa a 20°C e titolo alcolometrico volumico effettivo	OIV-MA-AS312-01A R2009
Estratto non riduttore + estratto secco netto	OIV-MA-AS311-02 R2009 + OIV-MA-AS2-03B R2012
Estratto secco totale	OIV-MA-AS2-03B R2012
Titolo Alcolometrico volumico totale	OIV-MA-AS312-01A R2009 + OIV-MA-AS311-02 R2009
Zuccheri riduttori (Glucosio e Fruttosio) (0,05-250 g/l)	OIV-MA-AS311-02 R2009

15A04224

DECRETO 4 maggio 2015.

Autorizzazione al laboratorio G.R. Biochemilab S.r.l. – Società unipersonale, in Modena, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 16 maggio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 125 del 30 maggio 2013 con il quale al laboratorio G.R. Biochemilab S.r.l. - Società unipersonale, ubicato in Modena, via Imola n. 14, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto del 28 aprile 2015 di annullamento del citato decreto 16 maggio 2013;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le

pratiche enologiche e le relative restrizioni che all'art. 15 prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione.

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 13 maggio 2013 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio G.R. Biochemilab S.r.l. - Società unipersonale, ubicato in Modena, via Imola n. 14, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 4 maggio 2017 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio G.R. Biochemilab S.r.l. - Società unipersonale, perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 4 maggio 2015

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Anidride solforosa totale	OENO 60-2000 + OENO 13-2008
Massa volumica e densità relativa a 20° C	OIV MA AS2-01 A R2012
Rame	OENO 64/2000
Acidità totale	OIV-MA-AS313-01 R2009
Anidride solforosa libera, totale	OIV-MA-AS323-04A R2012
Estratto secco totale, estratto non riduttore (da calcolo)	OIV-MA-AS2-03-B R2012
Massa volumica e densità relativa a 20° C	OIV-MA-AS2-01A R2012 + OIV-MA-AS312-01A R2009
Rame	OIV-MA-AS322-06 R2009
Titolo alcolometrico volumico	OIV-MA-AS312-01A R2009
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)	OIV-MA-AS312-01B R2009
Estratto ridotto (da calcolo)	OIV MA-AS2-03B R2012

15A04311

DECRETO 4 maggio 2015.

Autorizzazione al laboratorio Wine making control di Donelli Mauro, in Sant'Ilario D'Enza, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 6 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 2014 con il quale al laboratorio Wine making control di Donelli Mauro, ubicato in Sant'Ilario D'Enza (Reggio-Emilia), via Matteotti n. 5/B, è stato modificato l'allegato al decreto 28 novembre 2011 relativo all'elenco prove di analisi autorizzate;

Visto il decreto del 28 aprile 2015 di annullamento del citato decreto 6 maggio 2014;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni che all'art. 15 prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 21 ottobre 2015 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Wine making control di Donelli Mauro, ubicato in Sant'Ilario D'Enza (Reggio-Emilia), via Matteotti n. 5/B, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 12 ottobre 2015 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Wine making control di Donelli Mauro perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 4 maggio 2015

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Tenore zuccherino	OIV MA-AS2-02 R2012
Acidità fissa	OIV MA-AS313-03 R2009
Acido sorbico	OIV MA-AS313-14A R2009
Anidride solforosa	OIV MA-AS323-04B R2009
Ceneri	OIV MA-AS2-04 R2009
Cloruri	OIV MA-AS321-02 R2009
Estratto non riduttore	OIV MA-AS2-03B R2012
Estratto secco totale	OIV MA-AS2-03B R2012
Indice di Folin-Ciocalteu	OIV MA-AS2-10 R2009
Metanolo	OIV MA-AS 312-03B R2009
Sovrapressione	OIV MA-AS314-02 R2003
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-AS312-01A par.4C R2009
Acidità totale	OIV MA-AS313-01 par. 5.3 R2009
Caratteristiche cromatiche	OIV MA-AS2-07B R2009
Solfati	OIV MA-AS321-05A R2009
pH	OIV MA-AS313-15 R2011
Acidità volatile	OIV MA-AS313-02 R2009
Glucosio e fruttosio	OIV MA-AS311-02 R2009

15A04334

DECRETO 4 maggio 2015.

Autorizzazione al laboratorio Unione Italiana Vini - Verona, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 7 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 26 marzo 2014 con il quale al laboratorio Unione italiana vini - Verona, ubicato in Verona, viale del Lavoro n. 8, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto del 28 aprile 2015 di annullamento del citato decreto 7 marzo 2014;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni che all'art. 15 prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II

dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 dicembre 2013 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che per la prova Litio è stato inserito il metodo previsto dal decreto ministeriale 12 marzo 1986 in mancanza di un metodo di analisi raccomandato e pubblicato dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Unione italiana vini - Verona, ubicato in Verona, viale del Lavoro n. 8, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 14 dicembre 2017 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Unione italiana vini - Verona, perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 4 maggio 2015

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità fissa	OIV - Resolution OENO 53/2000
Acidità totale	OIV - Resolution OENO 52/2000
Anidride solforosa totale	OIV - Resolution OENO 60/2000 + OIV Risoluzione ENO 13/2008
Ceneri	OIV - Resolution OENO 58/2000
Rapporto isotopico 18O/16O sull'acqua (d18O)	EN 16466-3 2013 OIV - Risoluzione ENO 511/2013
Rapporto tra isotopi stabili del Carbonio (13C/12C) su acido acetico (d13C)	EN 16466-2 2013 OIV - Risoluzione ENO 510/2013
Conduttività	OIV-MA-F1-01 R2011
Idrossimetilfurfurolo	Reg. CEE 606/2009 allegato IV B par. c)3 + OIV-MA-AS315-05B + R2009 OIV-MA-F1-02 R2011
Indice di Folin-Ciocalteu	OIV-MA-AS2-10 R2009
Meso-inositolo, scillo-inositolo, saccarosio	Reg. CEE 606/2009 allegato IV B par. f) OIV-MA-AS311-06 R2006
Tenore zuccherino	OIV-MA-AS2-02 R2012
2,4,6-Tricloroanisolo rilasciabile	OIV-MA-AS315-16 R2009
Acidità fissa	OIV-MA-AS313-03 R2009
Acido citrico, acido tartarico, acido malico, acido succinico, acido piruvico, acido lattico, acido shikimico, glicerina	OIV-MA-AS313-04 R2009
Acido sorbico, Acido benzoico, acido salicilico	OIV-MA-AS313-20 R2006
Albumina	OIV-MA-AS315-23 R2010
Alcalinità delle ceneri	OIV-MA-AS2-05 R2009
Anidride carbonica	OIV-MA-AS314-01 R2006
Anidride solforosa libera e Anidride solforosa totale	OIV-MA-AS323-04B R2009
Anidride solforosa libera e Anidride solforosa totale	OIV-MA-AS323-04A R2012
Butyl Benzoate, Dimethyl phthalate, Diethyl phthalate, Bis(2-ethylhexyl) phthalate, Diisononyl phthalate, Diphenyl phthalate, Dibutyl phthalate, Diamyl phthalate (Dipentyl phtalate), Dihexyl phthalate, Dinonyl phthalate, Dicyclohexyl phthalate, Di-n-octyl phthalate, Benzyl butyl phthalate, Bis(2-methoxyethyl) phthalate, Bis(2-ethoxyethyl) phthalate, Bis(2-butoxyethyl) phthalate, Bis(4-methylpentyl) phthalate	OIV-MA-AS323-10 R2013
Calcio	OIV-MA-AS321-02 R2009
Caseina	OIV-MA-AS315-23 R2010
Cloruri	OIV-MA-AS321-02 R2009
Diglucoside malvosidico (ibridi produttori diretti)	OIV-MA-AS315-03 R2009
Ferro	OIV-MA-AS322-05B R2009
Istamina, Cadaverina, Putrescina, Tiramina	OIV-MA-AS315-18 R2009

Magnesio	OIV-MA-AS322-07 R2009
Metanolo	OIV-MA-AS312-03A R2009
Ocratossina A	OIV-MA-AS315-10 R2011
Potassio	OIV-MA-AS322-02B R2009
Rame	OIV-MA-AS322-06 R2009
Sodio	OIV-MA-AS322-03B R2009
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)	OIV-MA-AS311-02 R2009
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)	OIV-MA-AS311-03 R2003
Zinco	OIV-MA-AS322-08 R2009
Rapporto tra isotopi stabili del Carbonio (13C/12C) su CO2	OIV-MA-AS314-03 R2005
Sovrapressione	OIV-MA-AS314-02 R2003
Acidità volatile	OIV-MA-AS313-02 R2009
Ceneri	OIV-MA-AS2-04 R2009
Estratto ridotto (da calcolo), Estratto non riduttore (da calcolo)	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-03 R2003
Estratto ridotto (da calcolo), Estratto non riduttore (da calcolo)	OIV-MA-AS2-03B R2012
Estratto ridotto (da calcolo), Estratto non riduttore (da calcolo)	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-02 R2009
Estratto secco totale	OIV-MA-AS2-03B R2012
Glucosio e Fruttosio	OIV-MA-AS311-02 R2009
Lisozima	OIV-MA-AS315-14 R2007
Massa volumica e densità relativa a 20°C	OIV-MA-AS2-01A R2009
Rapporto isotopico 18O/16O sull'acqua (d18O)	OIV-MA-AS2-12 R2009
Solfati	OIV-MA-AS321-05A R2009
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)	OIV-MA-AS312-01A par 4.B R2009
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)	OIV-MA-AS312-01A par 4.B R2009 + OIV-MA-AS311-02 R2009
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)	OIV-MA-AS312-01A R2009 par 4.B + OIV-MA-AS311-03 R2003
Titolo alcolometrico volumico, Titolo alcolometrico volumico effettivo	OIV-MA-AS312-01A par 4.B R2009
Zuccheri (glucosio, fruttosio e saccarosio)	OIV-MA-AS311-03 R2003
Litio	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 allegato XXX
Solfati, fosfati	OIV-MA-AS313-16 R2004
Acidità totale	OIV-MA-AS313-01 R2009
Aumento del Titolo alcolometrico naturale (rapporto isotopico D/H su etanolo)	OIV-MA-AS311-05 R2011
Rapporto tra isotopi stabili del Carbonio (13C/12C) su etanolo (d13C)	OIV-MA-AS312-06 R2009

pH	OIV-MA-AS313-15 R2011
Derivati cianici	OIV-MA-AS315-06 R2009
METALLI: Piombo, Rame, Zinco, Ferro, Potassio, Sodio, Magnesio, Calcio, Litio, Manganese, Alluminio, Cadmio, Boro, Cromo, Arsenico, Bario, Cobalto, Molibdeno, Nichel, Rubidio, Stronzio, Vanadio. (Piombo 6÷300ug/l, Rame0,03÷3 mg/l, Zinco0,06÷4mg/l, Ferro0,3÷20mg/l, Potassio31÷2400mg/l, Sodio3÷320 mg/l, Magnesio 4÷200mg/l, Calcio5÷200 mg/l, Litio0,002÷ 0,280mg/l, Manganese 0,03÷2,0 mg/l, Alluminio 0,04÷4,0 mg/l, Cadmio 0,05÷5,0 mg/l, Boro 16÷260 ug/l, Cobalto 0,49÷25 ug/l, Molibdeno 2,28÷25 ug/l, Nichel 2÷150 ug/l, Rubidio 0,45÷2,60 ug/l, Stronzio 0,04÷150 ug/l, Vanadio 1,27÷51,0 ug/l)	OIV-MA-AS323-07 R2010

15A04335

DECRETO 4 maggio 2015.

Autorizzazione al laboratorio Agenzia delle dogane e dei monopoli – Direzione interregionale per l'Emilia Romagna e le Marche – Laboratori e servizi chimici – Laboratorio chimico di Bologna, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 297 del 21 dicembre 2012 con il quale al laboratorio Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione interregionale per l'Emilia Romagna e le Marche - Laboratori e servizi chimici - Laboratorio chimico di Bologna, ubicato in Bologna, Viale P. Pietramellara n. 1/2, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto del 28 aprile 2015 di annullamento del citato decreto 7 dicembre 2012;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni che all'art. 15 prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione.

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 5 dicembre 2012 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione interregionale per l'Emilia Romagna e le Marche - Laboratori e servizi chimici - Laboratorio chimico di Bologna, ubicato in Bologna, Viale P. Pietramellara n. 1/2, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 7 luglio 2016 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione interregionale per l'Emilia Romagna e le Marche - Laboratori e servizi chimici - Laboratorio chimico di Bologna perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 4 maggio 2015

Il direttore generale: GATTO

Allegato:

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità totale/total acidity	OIV-MA-AS313-01 par. 5.2 R 2009
Acidità volatile/volatile acidity	OIV-MA-AS313-02 R 2009
Estratto secco totale/total dry matter (0 ÷ 527,8 g/l)	OIV-MA-AS2-03B R 2012
Massa volumica a 20°C e densità relativa a 20°C/density at 20 °C and specific gravity at 20 °C	OIV-MA-AS2-01A par. 5 R 2012
Massa volumica a 20°C e densità relativa a 20°C/density at 20 °C and specific gravity at 20 °C (0,840 ÷ 1,200 g/ml)	OIV-MA-AS2-01A par. 6 R 2012
Metanolo/methanol (0,02 ÷ 0,50 % v/v alcol anidro)	OIV-MA-AS312-03A R 2009
pH/pH	OIV-MA-AS313-15 R 2011
Titolo alcolometrico volumico/alcoholic strength by volume	OIV-MA-AS312-01A Met. 4C R 2009 - OIV-MA-AS312-01A Meth. 4C R 2009
Titolo alcolometrico volumico/alcoholic strength by volume (4 ÷ 18 % vol)	OIV-MA-AS312-01A Met. 4B R 2009/OIV-MA-AS312-01A Meth. 4B R 2009
Zuccheri riduttori/reducing substances (1 ÷ 50,0 g/l)	OIV-MA-AS311-01A R 2009

15A04337

DECRETO 15 maggio 2015.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dell'olio extra vergine di oliva Colline Salernitane DOP a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Colline Salernitane».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 - del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 9 - del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 272 - del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 134 - del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 293 - del 15 dicembre 2004, recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 112 - del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 112 - del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 191 - del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1065 della Commissione del 12 giugno 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L. 156 del 13 giugno 1997 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Colline Salernitane»;

Visto il decreto ministeriale del 4 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 94 - del 23 aprile 2005, con il quale è stato attribuito per un triennio al consorzio di tutela dell'olio extra vergine di oliva «Colline Salernitane DOP» il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Colline Salernitane»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale del 16 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 102 - del 2 maggio 2008, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio di tutela dell'olio extra vergine di oliva «Colline Salernitane DOP» l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Colline Salernitane»;

Visto il decreto ministeriale del 15 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 82 - del 6 aprile 2012, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio di tutela dell'olio extra vergine di oliva «Colline Salernitane DOP» l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Colline Salernitane»;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera «grassi (oli)» individuata all'art. 4, lettera *f)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Ismecert, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Colline Salernitane»;

Considerato che lo statuto approvato da questa amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio di tutela dell'olio extra vergine di oliva «Colline Salernitane DOP» a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto 4 aprile 2005 e già confermato con decreto 16 aprile 2008 e con decreto 15 marzo 2012, al Consorzio di tutela dell'olio extra vergine di oliva «Colline Salernitane DOP» con sede in via Belvedere, 10 - Battipaglia (SA), a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Colline Salernitane».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 4 gennaio 2006 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2015

Il direttore generale: GATTO

15A04357

DECRETO 27 maggio 2015.

Rinnovo dell'autorizzazione al Laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche I.C.Q. S.r.l., in Roma, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'articolo 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'articolo 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'articolo 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'articolo 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 6 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 177 del 1° agosto 2011 con il quale al Laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche I.C.Q. S.r.l., ubicato in Roma, via Caio Canuleio n. 72, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 29 aprile 2015 e perfezionata in data 19 maggio 2015;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 aprile 2015 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il Laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche I.C.Q. S.r.l., ubicato in Roma, via Caio Canuleio n. 72, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 9 maggio 2019 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il Laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche I.C.Q. S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 27 maggio 2015

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Esteri metilici degli acidi grassi (>0,01%)	Reg. CE 796/2002 allegato XB + Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429/1992
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. UE 299/2013 allegato I
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Cere (>10mg/kg)	Reg. CEE 2568/1991 allegato XX + Reg. UE 61/2011 allegato II
Metil ed etil esteri degli acidi grassi	Reg. CEE 2568/1991 allegato XX + Reg. UE 61/2011 allegato II

15A04355

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 24 aprile 2015.

Intervento per la promozione e il sostegno di ulteriori investimenti funzionali alla riduzione dei consumi energetici all'interno delle attività produttive localizzate nelle regioni dell'Obiettivo Convergenza, in attuazione del Programma operativo interregionale «Energie rinnovabili e risparmio energetico» FESR 2007-2013.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico può istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, recante la disciplina per l'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 352/1 del 24 dicembre 2013;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE", integrato dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 recante "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica", che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;

Vista la delibera n. 166 del 21 dicembre 2007 con cui il CIPE ha approvato l'attuazione del Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 e la programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate;

Visto il Programma Operativo Interregionale "Energie rinnovabili e risparmio energetico" FESR 2007-2013 (nel seguito "POI Energia"), approvato dalla Commissione europea con decisione del 20 luglio 2007, n. C(2007)6820, come modificata dalla decisione del 19 dicembre 2012, n. C(2012)9719 final;

Viste, in particolare, le linee di attività 1.1 "Interventi di attivazione di filiere produttive che integrino obiettivi energetici ed obiettivi di salvaguardia dell'ambiente e sviluppo del territorio", 1.2 "Interventi a sostegno dello sviluppo dell'imprenditoria collegata alla ricerca ed all'applicazione di tecnologie innovative nel settore delle fonti rinnovabili", 2.1 "Interventi a sostegno dell'imprenditorialità collegata al risparmio energetico con particolare riferimento alla creazione di imprese e alle reti" del suddetto POI Energia, che prevedono interventi a sostegno dello sviluppo delle energie da fonti rinnovabili e dell'uso efficiente dell'energia;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 28 dicembre 2012 recante "Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 1 del 2 gennaio 2013, supplemento ordinario, come modificato dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che, all'art. 25-*bis*, prevede la revisione, a partire dal 1° gennaio 2015, della disciplina dello scambio sul posto;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 54 del 6 marzo 2014, recante i termini, le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni per il rafforzamento della competitività complessiva di imprese localizzate nelle regioni dell'Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), attraverso la realizzazione di programmi integrati di investimento finalizzati alla riduzione ed alla razionalizzazione dell'uso dell'energia primaria utilizzata nei cicli di lavorazione e/o di erogazione dei servizi svolti all'interno di un'unità produttiva e le successive disposizioni attuative della misura;

Considerata l'esigenza di promuovere ulteriormente gli investimenti diretti al miglioramento competitivo delle imprese localizzate nei territori eleggibili alle azioni del POI Energia, mediante un intervento complementare con le altre programmazioni nazionali e regionali e con il predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 dicembre 2013, i cui risultati attesi siano conformi con le priorità indicate dalla delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007;

Verificata la disponibilità di risorse residue di competenza della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico a valere sul POI Energia, ammontanti complessivamente a euro 120.000.000,00;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) "Ministero": il Ministero dello sviluppo economico;

b) "DGIAI": la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero;

c) "territori eleggibili alle azioni del POI Energia": le regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;

d) "Regolamento de minimis": il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, recante la disciplina per l'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 352/1 del 24 dicembre 2013;

e) "Regolamento GBER": il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni;

f) "unità produttiva": una struttura produttiva, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati, ma collegati funzionalmente, la cui disponibilità sia dell'impresa proponente;

g) "energia primaria": l'energia prodotta da fonti rinnovabili e non rinnovabili che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione. Rientra in tale definizione l'energia prodotta da carbone, petrolio, gas ed altre materie prime assimilabili;

h) "risparmio energetico": la quantità di energia risparmiata, determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico;

i) "impresa unica": l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni elencate all'art. 2, comma 2, del Regolamento *de minimis*.

Art. 2.

Ambito di applicazione e finalità dell'intervento

1. Il presente decreto disciplina i termini, le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione, ai sensi del Regolamento *de minimis*, di agevolazioni in favore di imprese localizzate nei territori eleggibili alle azioni del POI Energia, funzionali al rafforzamento della relativa competitività complessiva, attraverso la realizzazione di programmi integrati d'investimento finalizzati alla riduzione ed alla razionalizzazione dell'uso dell'energia primaria utilizzata nei cicli di lavorazione e/o di erogazione dei servizi svolti all'interno di un'unità produttiva.

2. L'intervento previsto dal presente decreto prosegue e rafforza le azioni di sostegno di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 dicembre 2013, citato nelle premesse, ed è gestito dalla DGIAI.

Art. 3.

Risorse finanziarie disponibili

1. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione degli aiuti di cui al presente decreto sono pari a euro 120.000.000,00 (centoventimilioni) a valere sulle risorse residue del POI Energia, nella quota di competenza della DGIAI.

2. Una quota pari al 60 per cento delle risorse di cui al comma 1 è riservata ai programmi proposti da micro, piccole o medie imprese.

3. Nell'ambito della riserva di cui al comma 2 è istituita una sotto-riserva pari al 25 per cento destinata alle micro e piccole imprese.

4. Al fine di garantire che le risorse di cui al comma 1 siano utilizzate secondo una tempistica coerente con la programmazione del POI Energia, il Ministero provvede a individuare, con le modalità e nei tempi definiti con il provvedimento di cui all'art. 8, comma 2, l'ammontare non utilizzato delle risorse finanziarie riservate ai sensi dei commi 2 e 3 e a rendere disponibili tali risorse per la concessione degli aiuti di cui al presente decreto.

Art. 4.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese che, alla data di presentazione della domanda di cui all'art. 8, sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituite da almeno un anno e iscritte come attive nel Registro delle imprese;

b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;

c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria;

d) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

e) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente e con gli obblighi contributivi;

f) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;

g) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER.

2. Non possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese destinatarie di un decreto di concessione delle agevolazioni a valere sul decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 dicembre 2013 citato nelle premesse, fatta eccezione per quelle che, alla data del presente decreto, abbiano formalizzato la rinuncia alle agevolazioni medesime.

Art. 5.

Programmi ammissibili

1. I programmi d'investimento ammissibili devono prevedere la realizzazione di interventi funzionali alla riduzione nominale dei consumi di energia primaria all'interno di un'unità produttiva esistente, tale da ottenere una riduzione nominale dei consumi in misura almeno pari a quanto indicato nel comma 2 e avere ad oggetto una o più delle seguenti tipologie di interventi:

a) isolamento termico degli edifici al cui interno sono svolte le attività economiche (es. rivestimenti, pavimentazioni, infissi, isolanti, materiali per l'eco-edilizia, coibentazioni compatibili con i processi produttivi);

b) razionalizzazione, efficientamento e/o sostituzione dei sistemi di riscaldamento, condizionamento, alimentazione elettrica, forza motrice ed illuminazione, anche se impiegati nei cicli di lavorazione funzionali alla riduzione dei consumi energetici (es. building automation, motori a basso consumo, rifasamento elettrico dei motori, installazione di inverter, sistemi per la gestione ed il monitoraggio dei consumi energetici);

c) installazione di impianti ed attrezzature funzionali al contenimento dei consumi energetici nei cicli di lavorazione e/o di erogazione dei servizi;

d) installazione, per sola finalità di autoconsumo, di impianti per la produzione e la distribuzione dell'energia termica ed elettrica all'interno dell'unità produttiva oggetto del programma d'investimento, ovvero per il recupero del calore di processo da forni e/o impianti che producono calore, o che prevedano il riutilizzo di altre forme di energia recuperabile in processi ed impianti che utilizzano fonti fossili nei limiti stabiliti nell'allegato n. 1.

2. Il programma d'investimento proposto è illustrato all'interno di un'apposita relazione tecnica resa nella forma di perizia giurata a firma di un tecnico qualificato, che attesti la capacità del programma d'investimento nel suo insieme di ottenere, a parità di capacità produttiva nominale, un risparmio energetico pari ad almeno il 10 per cento rispetto ai consumi pregressi di energia primaria. Per le opere edili, l'impresa proponente è tenuta a produrre una relazione tecnica redatta da un tecnico abilitato recante l'illustrazione dei lavori da realizzare, con annesso computo metrico estimativo delle stesse opere. Con il provvedimento di cui all'art. 8, comma 2, il Ministero provvede a definire le specifiche modalità attraverso cui le predette attestazioni e relazioni sono prodotte.

3. In conformità ai divieti e alle limitazioni derivanti da disposizioni comunitarie, non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi d'investimento riguardanti le attività economiche relative ai settori di cui all'art. 1, comma 1 del Regolamento *de minimis*. Inoltre, non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi d'investimento riguardanti le attività economiche relative ai seguenti settori identificati in base alla classificazione ATECO 2007:

A.02 – silvicoltura ed utilizzo di aree forestali;

F – costruzioni (ad eccezione delle attività di cui al codice 41.1 "sviluppo di progetti immobiliari");

H – trasporto e magazzinaggio (ad eccezione delle attività di cui al codice 52 "magazzinaggio ed attività di supporto ai trasporti");

K – attività finanziarie ed assicurative;

L – attività immobiliari;

O – amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria.

4. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni i programmi d'investimento devono:

a) riguardare un'unità produttiva localizzata nei territori eleggibili alle azioni del POI Energia, di cui l'impresa proponente abbia, alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni o, se antecedente, alla data di avvio del programma d'investimento, la piena disponibilità, rilevabile da un idoneo titolo di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, risultante da un atto o un contratto costitutivo di tali diritti in data certa di fronte a terzi, debitamente registrato, ovvero da un contratto preliminare di cui all'art. 1351 del codice civile, con l'obbligo di perfezionare il contratto definitivo in data antecedente all'emanazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 8, comma 8. Nel caso l'investimento sia stato avviato prima della presentazione della domanda, la registrazione, ove non già avvenuta, può comunque essere effettuata prima della presentazione della domanda. La piena disponibilità deve garantire l'utilizzo dei beni agevolati per un periodo di tempo congruo con quanto previsto all'art. 6, comma 2, lettera *d)*;

b) prevedere spese ammissibili non inferiori a euro 30.000,00 (trentamila); la stessa soglia dovrà essere rispettata anche con riferimento al valore complessivo del programma d'investimento ammesso alle agevolazioni dal Ministero a seguito delle relative attività di istruttoria;

c) essere avviati in data successiva al 17 maggio 2014, termine di chiusura del bando di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 dicembre 2013, e non aver sostenuto, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, spese superiori al 70 per cento del costo totale dell'investimento proposto. Per data di avvio del programma d'investimento si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile;

d) per i programmi che accedono alle agevolazioni previste dall'art. 7, comma 1, lettera *a)*, prevedere la realizzazione del programma d'investimento e il pagamento dell'ultimo titolo di spesa ad esso correlato non oltre il 31 dicembre 2015;

e) per i medesimi programmi di cui alla lettera *d)* che presentano un costo complessivo superiore a euro 100.000,00, avere sostenuto spese almeno pari al 30 per cento del costo complessivo proposto;

f) per i programmi che accedono alle agevolazioni previste dall'art. 7, comma 1, lettera *b)*, prevedere la realizzazione del programma d'investimento e il pagamento dell'ultimo titolo di spesa ad esso correlato non oltre il 31 dicembre 2016.

Art. 6.

Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, rientranti nelle seguenti categorie:

a) opere murarie e assimilate, di valore non superiore, per gli investimenti diversi da quelli di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, al 40 per cento dell'investimento ammesso;

b) macchinari, impianti e attrezzature;

c) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa proponente, funzionali al monitoraggio dei consumi energetici nell'attività svolta attraverso gli impianti o negli immobili facenti parte dell'unità produttiva interessata dal programma la cui disponibilità sia riferibile esclusivamente all'impresa proponente;

d) spese relative ad attivi immateriali aventi ad oggetto servizi di consulenza diretti alla definizione della diagnosi energetica, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *n)*, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, dell'unità produttiva oggetto degli interventi di risparmio energetico, alla progettazione esecutiva degli interventi e delle opere da realizzare, alle attività di direzione dei lavori, di collaudo e di sicurezza connesse con la realizzazione del programma d'investimento, nonché gli eventuali costi connessi con la progettazione e l'implementazione di un sistema di gestione energetica. Tali spese sono ammissibili nel limite del 10 per cento del totale dei costi ammissibili di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*.

2. Ai fini dell'ammissibilità le spese devono:

a) essere conformi alle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, in merito all'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007 – 2013;

b) qualora riferite a mezzi mobili, riguardare mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni. Non sono ammissibili le spese sostenute per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci e/o persone su strada;

c) essere capitalizzate e figurare nell'attivo dell'impresa per almeno 5 anni, ovvero 3 anni nel caso di imprese di piccole e medie dimensioni;

d) essere mantenute nella regione in cui è ubicata l'unità produttiva oggetto del programma d'investimento per almeno 5 anni, ovvero 3 anni nel caso di imprese di piccole e medie dimensioni, dalla data di ultimazione del programma stesso;

e) non essere riferite alla compravendita tra due imprese che, a partire dai 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione di cui all'art. 8 si siano trovate nelle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile o siano entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti.

3. Nel caso in cui le spese siano riferite a immobilizzazioni di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, tali spese sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa va effettuata a partire dai 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni.

4. Non sono ammesse le spese relative a commesse interne, le spese sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria, le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte e quelle relative all'acquisto di beni immobili che hanno già beneficiato, nei 10 anni antecedenti la data di presentazione della domanda, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo il caso in cui le amministrazioni concedenti abbiano revocato e recuperato totalmente gli aiuti medesimi. Non sono altresì ammissibili singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA.

Art. 7.

Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni sono concesse, nel rispetto dei limiti previsti all'art. 3, commi 2 e 6, del Regolamento *de minimis*, ai sensi dei quali l'agevolazione massima concedibile per ciascuna impresa unica non può in alcun caso superare l'importo di euro 200.000,00, e comunque nei limiti di cui al comma 6 del presente articolo, in una delle seguenti forme alternative:

a) per i soli programmi di importo inferiore o uguale a euro 400.000,00, nella forma di contributo in conto impianti per una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 50 per cento;

b) finanziamento agevolato per una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75 per cento.

2. Il finanziamento agevolato di cui al comma 1, lettera *b)*, deve essere restituito dall'impresa beneficiaria, senza interessi, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, in un periodo della durata massima di 10 anni a decorrere dalla data di erogazione dell'ultima quota a saldo del finanziamento concesso. Il finanziamento agevolato non è assistito da particolari forme di garanzia; i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. I soggetti beneficiari devono garantire, per la quota non coperta dalle agevolazioni previste dal comma 1, l'apporto di un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico.

4. Nel caso in cui un'impresa unica presenti due o più domande di agevolazione, ciascuna relativa a una diversa unità produttiva, le agevolazioni sono concesse fino ad esaurimento del massimale di cui al comma 1.

5. Le agevolazioni concesse in relazione ai programmi d'investimento di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse a qualsiasi titolo per le medesime spese, fatta eccezione:

a) per gli aiuti concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» o del Regolamento GBER o di una decisione adottata dalla Commissione, secondo le disposizioni di cui all'art. 5, paragrafi 1 e 2, del Regolamento *de minimis*;

b) per le agevolazioni concesse con il sistema dei certificati bianchi secondo quanto disposto dall'art. 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 28 dicembre 2012.

6. Le agevolazioni concesse a norma del presente decreto a un'impresa unica non possono in nessun caso superare, anche con l'eventuale concorso delle ulteriori agevolazioni di cui al comma 5, lettera *a)*, nell'arco di tre esercizi finanziari, la soglia massima di euro 200.000,00 di cui all'art. 3, comma 2, del Regolamento *de minimis*. Per le agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato di cui al comma 1, lettera *b)*, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo (ESL) di cui all'art. 3, comma 6, del Regolamento *de minimis*.

Art. 8.

Procedura di accesso e concessione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il termine di apertura e le modalità di presentazione delle domande di agevolazioni sono definite, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dal Ministero con decreto a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di presentazione delle domande di erogazione. In ottemperanza all'art. 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180 e all'art. 34 del decreto-legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il predetto provvedimento reca, altresì, in allegato l'elenco degli oneri informativi previsti per la fruizione delle agevolazioni di cui al presente decreto.

3. Nella domanda di agevolazioni l'impresa indica la forma di agevolazione prescelta tra quelle indicate all'art. 7, comma 1.

4. Alla domanda di agevolazioni è allegata la seguente documentazione:

a) relazione tecnica illustrativa del programma d'investimento resa nella forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato e conforme alla normativa sull'imposta di bollo;

b) nel caso di opere murarie e/o di impianti tecnologici, computo metrico estimativo redatto da un tecnico abilitato;

c) documentazione comprovante la disponibilità dell'immobile o degli immobili presenti all'interno dell'unità produttiva interessata dal programma d'investimento proposto;

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal legale rappresentante o da un procuratore speciale relativa alle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'investimento e alle date in cui le stesse sono state conseguite; nei soli casi per i quali è previsto il silenzio/assenso, è possibile presentare la domanda di agevolazioni successivamente alla presentazione della richiesta di autorizzazione e prima dello scadere dei termini per la formazione dell'assenso. In tali casi l'adozione del provvedimento di concessione previsto al comma 8 è subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione;

e) piano d'investimento;

f) nel caso in cui l'importo delle agevolazioni richieste da ciascuna impresa sia uguale o superiore a 150.000,00 euro, dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale, resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte del Ministero, delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato e integrato dal decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218;

g) dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale, in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte del Ministero, del documento unico di regolarità contributiva ai fini previdenziali ed assicurativi, in applicazione di quanto previsto all'art. 31 comma 8-*quinquies*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

h) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, riportante le informazioni che consentono la verifica del rispetto dei limiti di cui all'art. 7, comma 6;

i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, attestante la spesa già sostenuta in attuazione del programma d'investimento proposto e riportante in allegato la documentazione probatoria della stessa;

l) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ai dati dell'ultimo esercizio contabile chiuso alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, per il quale sia stato approvato e depositato il relativo bilancio, ovvero, nel caso di imprese individuali e società di persone, per cui sia stata presentata la relativa dichiarazione dei redditi, utili per la verifica della solidità economico-finanziaria dell'impresa e, nel caso di agevolazione richiesta dall'impresa nella forma del finanziamento agevolato di cui all'art. 7, comma 1, lettera *b)*, per il calcolo della capacità di rimborso, secondo quanto previsto all'art. 9. Tale dichiarazione è rilasciata, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante

dell'impresa richiedente o da un suo procuratore speciale ed è controfirmata dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza, da un professionista iscritto nell'albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

5. Con il provvedimento di cui al comma 2, sono definiti i moduli per la presentazione della domanda di agevolazioni ed è individuata l'eventuale ulteriore documentazione da allegare alla stessa.

6. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 1998, le imprese hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Qualora le risorse residue non consentano l'accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, le predette domande sono ammesse all'istruttoria in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria, fino a esaurimento, anche in considerazione delle riserve di cui all'art. 3, commi 2 e 3, delle stesse risorse finanziarie. La graduatoria è formata in ordine decrescente sulla base del valore del rapporto tra gli investimenti per i quali, alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto, siano già sostenuti i relativi costi, nel limite di quelli ritenuti ammissibili dal Ministero, e il totale degli investimenti proposti. In caso di parità di punteggio tra più programmi, prevale il programma con il minor costo presentato.

7. Il Ministero procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione e, se necessario, in base alla posizione assunta nell'ambito della graduatoria di cui al comma 6, all'esame delle domande di agevolazioni sulla base della documentazione presentata dall'impresa richiedente, verificando la completezza e la conformità della documentazione presentata rispetto a quanto disposto con il provvedimento di cui al comma 2 e il rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previsti dal presente decreto, nonché delle condizioni economico finanziarie previste dall'art. 9. Nel caso di insussistenza delle predette condizioni il Ministero provvede a comunicare i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

8. Per le domande per le quali l'attività istruttoria si è conclusa con esito positivo, il Ministero procede all'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Tale provvedimento contiene, in particolare, l'indicazione delle spese ritenute ammissibili, delle agevolazioni concesse, degli impegni a carico dell'impresa beneficiaria anche in ordine agli obiettivi, tempi e modalità di realizzazione del programma, degli ulteriori eventuali obblighi derivanti dall'utilizzo delle risorse cofinanziate dai fondi strutturali, compresi quelli relativi alle modalità d'informazione e pubblicità dell'intervento, nonché delle condizioni di revoca.

9. L'impresa beneficiaria provvede alla sottoscrizione del provvedimento di concessione di cui al comma 8 entro i termini indicati nel provvedimento stesso, pena la decadenza delle agevolazioni concesse.

Art. 9.

Verifica economico-finanziaria

1. Ai fini della determinazione dell'ammissibilità della domanda di agevolazioni in relazione alle caratteristiche economico-finanziarie dell'impresa proponente, secondo quanto previsto all'art. 8, comma 7, il Ministero valuta:

a) per tutti i programmi di agevolazione, i due seguenti indicatori:

1) indipendenza finanziaria, determinata sulla base del rapporto tra i mezzi propri e il totale del passivo;

2) copertura degli oneri finanziari, determinata sulla base del rapporto tra il margine operativo lordo e gli oneri finanziari;

b) per i soli programmi che accedono alle agevolazioni previste dall'art. 7, comma 1, lettera *b)*, la capacità dell'impresa proponente di rimborsare il finanziamento agevolato, verificando, sulla base dei dati desumibili dall'ultimo bilancio approvato, la seguente relazione:

Cflow $\geq$ 0,8 x (CFa / N)

dove:

"Cflow": indica la somma dei valori relativi al Risultato di esercizio e degli Ammortamenti;

"CFa": indica l'importo del finanziamento agevolato determinato ai sensi dell'art. 7;

"N": indica il numero degli anni di ammortamento del finanziamento agevolato, secondo quanto indicato dall'impresa in sede di domanda di agevolazioni.

2. I punteggi massimi e la soglia minima degli indicatori di cui al comma 1, lettera *a)*, sono stabiliti con il provvedimento di cui all'art. 8, comma 2.

Art. 10.

Erogazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono erogate nel numero massimo di tre quote:

a) una prima quota, relativa ai costi pregressi ammessi alle agevolazioni e sostenuti dall'impresa beneficiaria dalla data di cui all'art. 5, comma 4, lettera *c)*, fino alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, è erogata entro il trentesimo giorno successivo alla ricezione tramite posta elettronica certificata (PEC), del provvedimento di concessione sottoscritto per accettazione dall'impresa beneficiaria secondo quanto previsto all'art. 8, comma 9;

b) una seconda quota, previa richiesta di erogazione da parte dell'impresa beneficiaria, può essere erogata a fronte di un avanzamento di spesa almeno pari al 30 per cento del totale della spesa ammessa, al netto delle eventuali erogazioni di cui alla lettera *a)*;

c) una terza e ultima quota a saldo delle agevolazioni concesse, previa richiesta dell'impresa beneficiaria da presentarsi entro 3 mesi dalla data di conclusione dell'investimento.

2. Le erogazioni sono disposte sulla base di fatture quietanzate. Pertanto ciascuna richiesta di erogazione deve essere presentata unitamente alla documentazione di spesa consistente nelle fatture di acquisto e alle quietanze di pagamento sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti.

3. In alternativa alla modalità di erogazione indicata al comma 2, le singole quote delle agevolazioni concesse, ad eccezione della prima, possono essere erogate in anticipazione, sulla base di fatture di acquisto non quietanzate, secondo modalità stabilite con il provvedimento di cui all'art. 8, comma 2, subordinatamente all'apertura del conto corrente vincolato previsto nella convenzione tra il Ministero e l'Associazione bancaria italiana – ABI del 12 febbraio 2014 e relativo atto integrativo del 22 aprile 2014.

4. I beni relativi alla domanda di agevolazioni devono essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unità produttiva alla data di conclusione dell'investimento. A tal fine, su ciascun bene deve essere apposta una specifica targhetta riportante in modo chiaro e indelebile un numero identificativo, che può coincidere anche con il numero di matricola assegnato dal fornitore. Al fine di agevolare i controlli e le ispezioni, il legale rappresentante o un suo procuratore speciale rende, inoltre, una specifica dichiarazione, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa con i beni stessi. Tale dichiarazione deve essere corredata di un apposito elenco nel quale, in relazione a ciascun bene, sono indicati il numero identificativo apposto sul bene tramite la predetta targhetta, i dati identificativi della fattura (numero, data e fornitore), la descrizione del bene stesso nonché gli estremi identificativi del documento attestante la data dell'eventuale dismissione del bene.

5. I titoli di spesa devono riportare, mediante l'utilizzo di apposito timbro, la dicitura: "Programma Operativo Interregionale "Energie rinnovabili e risparmio energetico - Spesa di euro … dichiarata per l'erogazione della … (prima, seconda, terza) quota del programma n. … Bando Efficienza energetica ex D M XX XXX 2015".

6. Il Ministero, entro 45 giorni dalla presentazione di ciascuna richiesta di erogazione a stato di avanzamento lavori, provvede a:

a) verificare la regolarità e la completezza della documentazione presentata;

b) verificare la vigenza e la regolarità contributiva dell'impresa beneficiaria;

c) verificare la corrispondenza tra la documentazione di spesa presentata e i beni previsti dal programma d'investimento;

d) determinare l'importo della quota di agevolazione da erogare in relazione ai titoli di spesa presentati;

e) per le richieste di erogazione per le quali l'attività di verifica si è conclusa con esito positivo, disporre l'erogazione della quota di agevolazione sul conto corrente intestato all'impresa beneficiaria.

Art. 11.

Ulteriori adempimenti a carico delle imprese beneficiarie

1. L'impresa beneficiaria, oltre al rispetto degli adempimenti previsti dal presente decreto, è tenuta a:

a) utilizzare sistemi di pagamento delle spese, comprese quelle eventualmente sostenute a partire dal termine di cui all'art. 5, comma 4, lettera *c)*, e fino alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, che ne consentano la piena tracciabilità. I pagamenti non possono, pertanto, essere effettuati per contanti, né attraverso assegni bancari o circolari;

b) tenere a disposizione tutti i documenti e giustificativi relativi alle spese rendicontate per 5 anni successivi al completamento del programma d'investimento;

c) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, le ispezioni e i monitoraggi disposti dal Ministero, nonché da organismi statali o sovra-statali competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni;

d) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti dal Ministero allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati;

e) operare nel rispetto del Regolamento de minimis e in particolare non superare i massimali previsti all'art. 3, comma 2, del predetto regolamento. L'impresa beneficiaria è tenuta a comunicare tempestivamente al Ministero eventuali ulteriori aiuti ricevuti a titolo "de minimis" che determinino il superamento del massimale consentito.

2. I beneficiari delle agevolazioni di cui al presente decreto sono tenuti al rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in relazione agli obblighi di controllo e di pubblicità delle operazioni, come stabilito, in particolare, dagli articoli 60, 61, 62, e 69 del regolamento (CE) n. 1083/2006, nonché dagli articoli 6, 13 e 16 del regolamento (CE) n. 1828/2006. Per quanto riguarda in particolare gli obblighi di informazione e pubblicità, i beneficiari sono tenuti a evidenziare, attraverso idonea pubblicizzazione, con le modalità allo scopo comunicate dal Ministero, che il programma d'investimento agevolato è stato realizzato con il concorso di risorse del FESR e a informare il pubblico circa l'agevolazione ottenuta, in applicazione dell'art. 69 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e del regolamento (CE) n. 1828/2006. I beneficiari di agevolazioni cofinanziate con risorse comunitarie sono inoltre inclusi nell'elenco dei beneficiari dei rispettivi programmi operativi, riportante la denominazione delle operazioni e l'importo del finanziamento pubblico destinato alle operazioni stesse, ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 1828/2006. Qualora per la concessione degli aiuti di cui al presente decreto siano utilizzate risorse a valere su strumenti operativi attuativi della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, il Ministero provvede a informare le imprese beneficiarie sugli obblighi di controllo e di pubblicità delle operazioni previsti dagli specifici regolamenti in vigore per la predetta programmazione.

Art. 12.

Monitoraggio, ispezioni e controlli

1. In ogni fase del procedimento il Ministero può effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l'attuazione degli interventi finanziati.

2. Per i programmi d'investimento ammessi alle agevolazioni di cui al presente decreto, il Ministero presenta alla Commissione europea relazioni annuali relative alle agevolazioni concesse, comprendenti in particolare gli elenchi dei beneficiari e i relativi settori di attività economica, gli importi concessi per ciascun beneficiario e le relative intensità di aiuto.

Art. 13.

Variazioni

1. Eventuali variazioni dell'impresa beneficiaria conseguenti a operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attività, ovvero variazioni del programma d'investimento relative agli obiettivi, alla modifica della tempistica di realizzazione, alla localizzazione delle attività, devono essere tempestivamente comunicate al Ministero affinché proceda alle opportune verifiche, valutazioni e adempimenti. La comunicazione deve essere accompagnata da un'argomentata relazione illustrativa.

2. Le valutazioni effettuate dal Ministero ai sensi del comma 1 riguardano anche, in caso di operazioni societarie, il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3, commi 8 e 9, del Regolamento *de minimis*.

3. Fino a quando le variazioni di cui al comma 1 non sono state approvate il Ministero sospende l'erogazione delle agevolazioni.

Art. 14.

Revoca delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate, in misura totale o parziale, nei seguenti casi:

a) verifica dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili;

b) fallimento dell'impresa beneficiaria ovvero apertura nei confronti della medesima di altra procedura concorsuale;

c) mancato rispetto dei massimali previsti all'art. 3, comma 2, del Regolamento *de minimis*, qualora venga accertato dal Ministero in qualunque fase del procedimento. Qualora invece il superamento dei medesimi massimali venga tempestivamente comunicato al Ministero, la revoca delle agevolazioni non viene effettuata purché l'impresa beneficiaria rinunci formalmente al beneficio che ha determinato il superamento;

d) mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui all'art. 7, comma 5;

e) mancata realizzazione del programma d'investimento nei termini indicati all'art. 5, comma 4, lettere *d)* ed *f)*;

f) non mantenimento dei beni per l'uso previsto nella regione in cui è ubicata l'unità produttiva nei termini indicati all'art. 6, comma 2, lettera *d)*;

g) inadempimento degli obblighi previsti dagli articoli 11 e 12;

h) in tutti gli altri casi previsti dal provvedimento di concessione.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2015

Il Ministro: GUIDI

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2015
Ufficio di controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1963

ALLEGATO n. 1
(art. 5, comma 1)

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ ALLE AGEVOLAZIONI PER I PROGRAMMI RIFERITI ALLE ATTIVITÀ DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E DI CALORE PER AUTOCONSUMO

I programmi d'investimento ammissibili che hanno ad oggetto la realizzazione di impianti finalizzati alla produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore debbono essere finalizzati all'incremento dell'efficienza energetica ed al risparmio energetico all'interno dell'unità produttiva oggetto di investimento; gli stessi impianti debbono essere alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili, ovvero avere ad oggetto la realizzazione impianti di cogenerazione/trigenerazione ad alto rendimento, con potenza non superiore a 500 KW elettrici.

A tal fine:

a) per fonti rinnovabili si intendono: le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas). In particolare, per biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

b) per impianti che concorrono all'incremento dell'efficienza energetica e al risparmio energetico si intendono: quelli di cogenerazione, quelli che utilizzano calore di risulta, fumi di scarico ed altre forme di energia recuperabile in processi e in impianti;

c) gli impianti di cogenerazione devono rispondere ai criteri indicati nell'allegato III al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, come sostituito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 4 agosto 2011. Detti impianti devono obbligatoriamente dotarsi, nell'ambito del programma da agevolare, della strumentazione necessaria per la rilevazione degli elementi utili a verificare il rispetto dei valori limite previsti dalla norma citata. Il mancato raggiungimento di tali valori, ridotti del 5 per cento in ciascuno degli anni del periodo previsto dall'art. 5, comma 6 del predetto decreto, o l'assenza della strumentazione di rilevazione, riscontrati nello stesso periodo, comportano la revoca delle agevolazioni, commisurata al periodo di mancato rispetto delle suddette condizioni;

d) tra le spese ammissibili sono comprese anche quelle relative agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, del vapore e dell'acqua calda, purché gli stessi: siano di proprietà dell'impresa produttrice; siano realizzati su terreni di cui l'impresa proponente stesso abbia piena disponibilità; per la parte necessaria a raggiungere l'utente della fornitura e/o del servizio e, comunque, non oltre il territorio comunale nel quale è ubicato l'impianto di produzione oggetto del programma da agevolare.

15A04426

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 25 maggio 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Muscoril», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 687/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n.326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Farmavox S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale MUSCORIL;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Farmavox S.r.l. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con n. AIC 043381019 e 043381021;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 19 gennaio 2015;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale MUSCORIL nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «4 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale 2 ml - AIC n. 043381019 (in base 10) 19CW8V (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: «4 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale 2 ml - AIC n. 043381021 (in base 10) 19CW8X (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale MUSCORIL è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 25 maggio 2015

Il direttore generale: PANI

15A04409

DETERMINA 25 maggio 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Gentalyn Beta», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 688/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Farmavox S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale GENTALYN BETA;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Farmavox S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione codice AIC n. 043391010;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 19 gennaio 2015;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale GENTALYN BETA nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

Confezione: «0,1% + 0,1% crema» tubo 30 g - AIC n. 043391010 (in base 10) 19D612 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale GENTALYN BETA è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 25 maggio 2015

Il direttore generale: PANI

15A04410

DETERMINA 25 maggio 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Diosmectal», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 689/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Farmavox S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale DIOSMECTAL;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Farmavox S.r.l. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice A.I.C. n. 043383013 e A.I.C. n. 043383025;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 19 gennaio 2015;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale DIOSMECTAL nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

confezione: «3 g polvere per sospensione orale» 30 bustine - A.I.C. n. 043383013 (in base 10) 19CY75 (in base 32). Classe di rimborsabilità: C;

confezione: «3 g polvere per sospensione orale» 30 bustine - A.I.C. n. 043383025 (in base 10) 19CY7K (in base 32). Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale DIOSMECTAL è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 25 maggio 2015

Il direttore generale: PANI

15A04411

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Benur».

Con la determinazione n. aRM - 110/2015 - 40 del 14/05/2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006 n. 219, su rinuncia della Pfizer Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: BENUR.

Confezione: 029467038.

Descrizione: «4 mg compresse a rilascio modificato» 14 compresse.

Medicinale: BENUR.

Confezione: 029467040.

Descrizione: «4 mg compresse a rilascio modificato» 20 compresse.

Medicinale: BENUR.

Confezione: 029467053.

Descrizione: «4 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse.

Medicinale: BENUR.

Confezione: 029467065.

Descrizione: «8 mg compresse a rilascio modificato» 14 compresse.

Medicinale: BENUR.

Confezione: 029467077.

Descrizione: «8 mg compresse a rilascio modificato» 20 compresse.

Medicinale: BENUR.

Confezione: 029467089.

Descrizione: «8 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A04412

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vaccino Mutagrip Pasteur».

Con la determinazione n. aRM - 111/2015 - 737 del 14 maggio 2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Sanofi Pasteur MSD Snc, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: VACCINO MUTAGRIP PASTEUR;

Confezione: 027278225 ;

Descrizione: «Sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 50 siringhe preriempite da 0,5 ml con cappuccio copriago senza lattice;

Medicinale: VACCINO MUTAGRIP PASTEUR;

Confezione: 027278213;

Descrizione: «Sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 20 siringhe preriempite da 0,5 ml con cappuccio copriago senza lattice;

Medicinale: VACCINO MUTAGRIP PASTEUR;

Confezione: 027278201;

Descrizione: «Sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con cappuccio copriago senza lattice;

Medicinale: VACCINO MUTAGRIP PASTEUR;

Confezione: 027278199;

Descrizione: «Sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 50 siringhe preriempite da 0,5 ml senza ago presaldato;

Medicinale: VACCINO MUTAGRIP PASTEUR;

Confezione: 027278175;

Descrizione: «Sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 10 siringhe preriempite da 0,5 ml senza ago presaldato;

Medicinale: VACCINO MUTAGRIP PASTEUR;

Confezione: 027278163;

Descrizione: «Sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 50 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago;

Medicinale: VACCINO MUTAGRIP PASTEUR;

Confezione: 027278151;

Descrizione: «Sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 20 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago;

Medicinale: VACCINO MUTAGRIP PASTEUR;

Confezione: 027278148;

Descrizione: «Sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago;

Medicinale: VACCINO MUTAGRIP PASTEUR;

Confezione: 027278136;

Descrizione: «Sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 1 siringa preriempita da 0,5 ml con nuovo cappuccio copriago;

Medicinale: VACCINO MUTAGRIP PASTEUR;

Confezione: 027278124;

Descrizione: «Sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 1 siringa preriempita da 0,5 ml senza ago presaldato;

Medicinale: VACCINO MUTAGRIP PASTEUR;

Confezione: 027278112;

Descrizione: «Sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago;

Medicinale: VACCINO MUTAGRIP PASTEUR;

Confezione: 027278187;

Descrizione: «Sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 20 siringhe preriempite da 0,5 ml senza ago presaldato.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A04413

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Egapal».

Con la determinazione n. aRM - 112/2015 - 1392 del 14/05/2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006 n. 219, su rinuncia della SANDOZ S.P.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: EGAPAL

Confezione: 039902010

Descrizione: “10 mg capsule gastroresistenti” 7 capsule in blister ALU/ALU

Medicinale: EGAPAL

Confezione: 039902022

Descrizione: “10 mg capsule gastroresistenti” 14 capsule in blister ALU/ALU

Medicinale: EGAPAL

Confezione: 039902034

Descrizione: “10 mg capsule gastroresistenti” 28 capsule in blister ALU/ALU

Medicinale: EGAPAL

Confezione: 039902059

Descrizione: “20 mg capsule gastroresistenti” 14 capsule in blister ALU/ALU

Medicinale: EGAPAL

Confezione: 039902061

Descrizione: “20 mg capsule gastroresistenti” 7 capsule in blister ALU/ALU

Medicinale: EGAPAL

Confezione: 039902073

Descrizione: “20 mg capsule gastroresistenti” 7 capsule in contenitore bianco in hdpe con tappo a vite

Medicinale: EGAPAL

Confezione: 039902085

Descrizione: “20 mg capsule gastroresistenti” 10 capsule in contenitore bianco in HDPE con tappo a vite

Medicinale: EGAPAL

Confezione: 039902097

Descrizione: “20 mg capsule gastroresistenti” 14 capsule in contenitore bianco in HDPE con tappo a vite

Medicinale: EGAPAL

Confezione: 039902123

Descrizione: “10 mg capsule gastroresistenti” 28 capsule in contenitore bianco in HDPE con tappo a vite

Medicinale: EGAPAL

Confezione: 039902147

Descrizione: “10 mg capsule gastroresistenti” 20 capsule in contenitore bianco in HDPE con tappo a vite

Medicinale: EGAPAL

Confezione: 039902150

Descrizione: “10 mg capsule gastroresistenti” 15 capsule in contenitore bianco in HDPE con tappo a vite

Medicinale: EGAPAL

Confezione: 039902162

Descrizione: “10 mg capsule gastroresistenti” 14 capsule in contenitore bianco in HDPE con tappo a vite

Medicinale: EGAPAL

Confezione: 039902174

Descrizione: “10 mg capsule gastroresistenti” 10 capsule in contenitore bianco in HDPE con tappo a vite

Medicinale: EGAPAL

Confezione: 039902186

Descrizione: “10 mg capsule gastroresistenti” 7 capsule in contenitore bianco in HDPE con tappo a vite

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A04438

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sildenafil Ajanta Pharma».

Con la determinazione n. aRM - 113/2015 - 3641 del 14/05/2015 è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006 n. 219, su rinuncia della AJANTA PHARMA UK LTD, l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: SILDENAFIL AJANTA PHARMA.

Confezione: 041702022

Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/AL

Medicinale: SILDENAFIL AJANTA PHARMA.

Confezione: 041702010

Descrizione: 50 mg compresse rivestite con film 4 compresse in blister PVC/AL

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A04439

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cisatracurio Teva».

Con la determinazione n. aRM - 114/2015 - 813 del 14 maggio 2015 è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006 n. 219, su rinuncia della TEVA ITALIA S.R.L., l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: CISATRACURIO TEVA

Confezione: 040784011

Descrizione: “2 mg/ml soluzione iniettabile/infusione” 5 flaconcini da 2,5 ml

Medicinale: CISATRACURIO TEVA

Confezione: 040784023

Descrizione: “2 mg/ml soluzione iniettabile/infusione” 5 flaconcini da 5 ml

Medicinale: CISATRACURIO TEVA

Confezione: 040784035

Descrizione: “2 mg/ml soluzione iniettabile/infusione” 5 flaconcini da 10 ml

Medicinale: CISATRACURIO TEVA

Confezione: 040784047

Descrizione: “5 mg/ml soluzione iniettabile/infusione” 1 flaconcino da 30 ml

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A04440

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bred*ius*».

Con la determinazione n. aRM - 115/2015 - 2454 del 14/05/2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006 n. 219, su rinuncia della Crinos S.P.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: BREDIUS

Confezione: 041228026

Descrizione: "4 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione" 4 flaconcini in plastica da 5 ml

Medicinale: BREDIUS

Confezione: 041228014

Descrizione: "4 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione" 1 flaconcini in plastica da 5 ml

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A04441

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Equilid».

Con la determinazione n. aRM - 116/2015 - 794 del 18 maggio 2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Bruno Farmaceutici S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: EQUILID

Confezione: 022572061

Descrizione: "200 mg compresse" blister 20 compresse

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A04442

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cilodex».

Estratto determina V&A n. 927/2015 del 14 maggio 2015

È autorizzata la seguente variazione: Altre variazioni non disciplinate specificamente nel presente allegato, che comportano la presentazione di studi all'autorità competente, per l'approvazione di risultati di uno studio clinico post-approval (C-09-017).

Relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Procedura: DE/H/3337/001/II/008

Tipologia della variazione: C.I.13)

Titolare AIC: Alcon Italia S.p.a.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14/04/2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 03/05/2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A04449

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diafer».

Estratto determina V&A n. 926/2015 del 14 maggio 2015

È autorizzata la seguente variazione: Sottomissione di uno studio clinico come commitment nell'ambito della RUP di Diafer

Relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Procedura: SE/H/1164/001/II/004

Tipologia della variazione: C.I.13)

Titolare AIC: Pharmacosmos A/S

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A04450

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Confidex».

Estratto determina V&A n. 925/2015 del 14 maggio 2015

È autorizzata la seguente variazione: Modifica del periodo di tempo post-agitazione nello step di produzione "stabilization" del pincipio attivo, Da: 15 (±1) minuti, a: 15-20 minuti.

Ampliamento del limite per la conta microbica eseguita "in process" durante la fase del DEAE eluato nel processo di produzione del principio attivo da ≤ 200 CFU/mL a ≤ 1000 CFU/mL.

relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Procedura: DE/H/0477/001-003/II/046/G

Tipologia della variazione: B.I.a.4.d) B.I.a.2 z)

Titolare AIC: CSL BEHRING GMBH

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A04451

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vaqta».

Estratto determina V&A n. 924/2015 del 14 maggio 2015

È autorizzata la seguente variazione: L'utilizzo di un tappo alternativo nel sistema di chiusura del prodotto finito:

da: "West 13mm Ready to sterilize Rubber stopper V-42 mold 888 PIB-Free Gray"

a: "West 13mm Ready to sterilize Rubber stopper V-35 mold 4432/50 Gray B2 coated"

Relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Procedura: DE/H/xxxx/WS/116

Tipologia della variazione B.II.e.1.b.2)

Titolare AIC: Sanofi Pasteur MSD SNC

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A04452

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Targosid» e «Teicoplanina Zentiva».

Estratto determina V&A n. 922/2015 del 14 maggio 2015

Autorizzazione della variazione relativamente ai medicinali TARGOSID A.I.C. n. 026458 e TEICOPLANINA ZENTIVA A.I.C. n. 027167).

È autorizzata la seguente variazione: introduzione del Risk Management Plan (versione 1.3), relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Procedure: DE/H/3916/001-003/II/002 e DE/H/3918/001-003/II/002.

Tipologia della variazione: C.I.11.b).

Titolare A.I.C.: Sanofi S.p.a.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A04453

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano.

Estratto determina V&A n. 923/2015 del 14 maggio 2015

Autorizzazione della variazione relativamente alle specialità medicinali: IMOVAX POLIO, PENTAVAC, TETRAVAC, REVAXIS.

È autorizzata la seguente variazione: aggiornamento della descrizione del processo produttivo del bulk monovalente di polio virus tipo 1, 2 e 3, con ridefinizione e aggiunta dei Parametri critici di processo (CPP); introduzione della possibilità di suddividere il volume della Sospensione virale concentrata purificata (CPVS), come opzione alternativa nel processo produttivo con scala 1500L; aggiunta di due sub-colture di cellule L20B nel test utilizzato per la verifica della inattivazione virale, relativamente alle specialità medicinali ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento e nazionale.

Procedura: DE/H/xxxx/WS/122.

Tipologia della variazione: B.II.e.1.b.2).

Titolare A.I.C.: Sanofi Pasteur MSD S.n.c.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A04454

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Esomeprazolo Sandoz GMBH».

Estratto determina V&A n. 920/2015 del 14 maggio 2015

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale ESOMEPRAZOLO SANDOZ GMBH.

È autorizzata la seguente variazione: introduzione del produttore Aurobindo Pharma Limited quale produttore della sostanza attiva, supportato da un ASMF, relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Procedura: DK/H/1924/001/II/008.

Tipologia della variazione: B.I.a.1 *b)*.

Titolare A.I.C.: Sandoz GmbH.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A04455

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metilprednisolone Hikma».

Estratto determina V&A n. 921/2015 del 14 maggio 2015

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale METILPREDNISOLONE HIKMA.

È autorizzata la seguente variazione: modifica della stabilità dopo ricostituzione del prodotto finito: da: «La stabilità chimico fisica durante l'utilizzo è stata dimostrata per 48 ore a 20° - 25° C», a: «Dopo la ricostituzione come raccomandato, utilizzare immediatamente, eliminare qualsiasi residuo», relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Procedura: PT/H/0946/001-005/II/004.

Tipologia della variazione: B.II.f.1 *z)*.

Titolare A.I.C.: Hikma Farmacêutica (Portugal) S.A.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A04456

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano.

Estratto determina V&A n. 919/2015 del 14 maggio 2015

Autorizzazione della variazione relativamente alle specialità medicinali: POLIOINFANRIX, BOOSTRIX, POLIOBOOSTRIX, INFANRIX.

È autorizzata la seguente variazione: modifica della shelf life del principio attivo: da: Shelf-life dei concentrati di difterite e tetano adsorbiti pari a 24 mesi a +2/+8° C, a: Shelf-life dei concentrati di difterite e tetano adsorbiti pari a 36 mesi a +2/+8° C, relativamente alle specialità medicinali ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento e nazionale.

Procedura: EMEA/H/xxxx/WS/0680.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A04457

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levofloxacina Actavis PTC».

Estratto determina V&A n. 918/2015 del 14 maggio 2015

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale LEVOFLOXACINA ACTAVIS PTC.

È autorizzata la seguente variazione: introduzione di un Risk Management Plan e del Summary of the Pharmacovigilance System (PSMF) per LEVOFLOXACINA ACTAVIS PTC, relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Procedura: AT/H/0287/001/II/007.

Tipologia della variazione: C.I z.

Titolare A.I.C.: Actavis Group PTC EHF.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A04458

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Decapeptyl».

Estratto determina V&A n. 916/2015 del 14 maggio 2015

Autorizzazione della variazione relativamente alla specialità medicinale DECAPEPTYL (22,5 mg/2 *ml)*.

È autorizzata la seguente variazione: Aggiornamento del metodo relativo alla determinazione delle sostanze correlate nel prodotto finito, in accordo alla linea guida ICH Q3B.

In particolare sono state effettuate modifiche minori nella procedura di prova per la determinazione delle sostanze correlate nel prodotto finito ed è stata eliminata l'impurezza Des-Pyr-Glu dalle specifiche delle sostanze correlate, relativamente alla specialità medicinale ed alla confezione 22,5mg/2ml, autorizzata all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Worksharing.

Procedura: DE/H/xxxx/WS/226

Tipologia della variazione B.II.d.1.f) B.II.d.2.a)

Titolare AIC: Ipsen S.p.a

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14/04/2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 03/05/2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A04459

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bicalutamide Ratiopharm».

Estratto determina V&A n. 915/2015 del 14 maggio 2015

È autorizzato il seguente Grouping di variazioni:

Modifica della composizione del prodotto finito:

Table 1. 50 mg film-coated tablets.

Ingredient	Present	Proposed	Function	Standard
Bicalutamide	50 mg	50.0 mg	drug substance	Ph. Eur.
Lactose monohydrate	59.0 mg	-	diluent	Ph. Eur.
Lactose monohydrate (200 mesh)	-	35.0 mg	binder	Ph. Eur.
Povidone (K-29/32)	5.0 mg	-	binder	Ph. Eur.
Povidone (PVP K-30)	-	1.5 mg	binder	Ph. Eur.
Crospovidone	7.5 mg	-	disintegrant	Ph. Eur.
Sodium laurilsulfate	2.5 mg	4.0 mg	wetting agent	Ph. Eur.
Magnesium stearate	1.0 mg	2.0 mg	lubricant	Ph. Eur.
Croscamellose sodium (Ac-Di-Sol)	-	12.5 mg	disintegrant	Ph. Eur.
Microcrystalline cellulose (Avicel PH102)	-	21.0 mg	diluent	Ph. Eur.
Colloidal silica anhydrous (Aerosil 200)	-	2.0 mg	glidant	Ph. Eur.
Total core tablet weight	125.0 mg	128.0 mg		
Coating: Opadry II OY-L-28900 White				
Lactose monohydrate	1.44 mg	-	filler	Ph. Eur.
Hypromellose	1.12 mg	-	film former	Ph. Eur.
Titanium dioxide (E171)	1.04 mg	-	opacifier	Ph. Eur.
Macrogol (PEG 4000)	0.40 mg	-	plasticizer	Ph. Eur.
Purified water	22.7 mg	-	solvent	Ph. Eur.
Coating: Opadry OY-GM-28900 White				
Hypromellose 2910 15 cP (E464)	-	0.9375 mg	film former	Ph. Eur.
Polydextrose FCC (E1200)	-	0.9375 mg	coating agent	in-house
Titanium dioxide (E171)	-	0.9375 mg	opacifier	Ph. Eur.
Macrogol 4000	-	0.1875 mg	plasticiser	Ph. Eur.
Total for coated tablets	129.0 mg	131.0 mg		

Table 2. 150 mg film-coated tablets.

Ingredient	Present	Proposed	Function	Standard
Bicalutamide	150 mg	150.0 mg	drug substance	Ph. Eur.
Lactose monohydrate	177.0 mg	-	diluent	Ph. Eur.
Lactose monohydrate (200 mesh)	-	105.0 mg	binder	Ph. Eur.
Povidone (K-29/32)	15.0 mg	-	binder	Ph. Eur.
Povidone (PVP K-30)	-	4.5 mg	binder	Ph. Eur.
Crospovidone	22.5 mg	-	disintegrant	Ph. Eur.
Sodium laurilsulfate	7.5 mg	12.0 mg	wetting agent	Ph. Eur.
Magnesium stearate	3.0 mg	6.0 mg	lubricant	Ph. Eur.
Croscamellose sodium (Ac-Di-Sol)	-	37.5 mg	disintegrant	Ph. Eur.
Microcrystalline cellulose (Avicel PH102)	-	63.0 mg	diluent	Ph. Eur.
Colloidal silica anhydrous (Aerosil 200)	-	6.0 mg	glidant	Ph. Eur.
Total core tablet weight	375.0 mg	384.0 mg		
Coating: Opadry II OY-L-28900 White				
Lactose monohydrate	4.32 mg	-	filler	Ph. Eur.
Hypromellose	3.36 mg	-	film former	Ph. Eur.
Titanium dioxide (E171)	3.12 mg	-	opacifier	Ph. Eur.
Macrogol (PEG 4000)	1.20 mg	-	plasticizer	Ph. Eur.
Purified water	68.0 mg	-	solvent	Ph. Eur.
Coating: Opadry OY-GM-28900 White				
Hypromellose 2910 15 cP (E464)	-	2.8125 mg	film former	Ph. Eur.
Polydextrose FCC (E1200)	-	2.8125 mg	coating agent	in-house
Titanium dioxide (E171)	-	2.8125 mg	opacifier	Ph. Eur.
Macrogol 4000	-	0.5625 mg	plasticiser	Ph. Eur.
Total for coated tablets	387.0 mg	393.0 mg		

Other ingredients used (proposed):

Purified water	Granulation fluid: dried to achieve LOD	PhEur
Purified water	Coating fluid, evaporated to dryness	PhEur

Modifica di impressioni, rilievi o altre marcature: da «BCM 50» da un lato, liscia dall'altro a «93» da un lato, «220» dall'altro (50 *mg)* e da «BCM 150» da un lato, liscia dall'altro a «BCL» da un lato, liscia dall'altro (150 *mg)*.

Modifica del sistema di colorazione del prodotto finito a Opadry OY-GM-28900.

Modifica del peso dello strato di copertura da 4 mg a 3 mg (50 *mg)* e da 12 mg a 9 mg (150 *mg)*.

Modifica del processo di produzione del prodotto finito.

Aggiunta di nuove dimensioni del lotto.

Modifica delle prove in corso di fabbricazione: durezza.

Sostituzione della specifica identificazione con relativo metodo (al rilascio).

Modifica dei limiti di specifica per la dissoluzione.

Modifica della specifica impurezze e del relativo metodo al rilascio ed al termine del periodo di validità.

Modifica della frequenza dei test microbiologici e dell'identificazione dell'ossido di titanio al rilascio ed al termine del periodo di validità.

Sostituzione dei metodi analitici per l'identificazione dell'ossido di titanio e il titolo del principio attivo.

Sostituzione del materiale di confezionamento primario da PVC/PE/PvDC/Al a transparent PVC/PVdC/Al blisters.

Introduzione della condizione di conservazione: tenere il blister nel confezionamento esterno per proteggerlo dalla luce.

Riduzione del periodo di validità del prodotto finito da 5 a 3 anni.

Modifica dei siti di produzione del prodotto finito: eliminazione del sito: Synthon Hispania, SL - Pol. Ind. Les. Salines. Carrer Castelló, 1. 08830 Sant Boi De Llobregat Barcelona Spain. Funzione: produzione del prodotto finito, confezionamento primario e secondario, controllo dei lotti, e sostituzione con i siti:

TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. Kfar Saba Site, 18 Eli Hurvitz St., Ind. Zone, Kfar Saba, 44102 Israel. Funzione: produzione del prodotto finito, confezionamento primario e secondario, controllo dei lotti;

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company H 4042, Debrecen Pallagi Street 13 Hungary. Funzione: confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti;

TEVA UK Ltd Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG, UK. Funzione: confezionamento primario e secondario, rilascio dei lotti;

Pharmachemie B.V. Swensweg 5, Postbus 552, 2003 RN, Haarlem The Netherlands. Funzione: confezionamento secondario;

TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. 20 Kiryat Hamada St. Har Hozvim Ind. Zone Jerusalem Israel. Funzione: confezionamento primario e secondario;

MPF B.V. Appelhof 13, 8465 RX Heerenveen, The Netherlands. Funzione: confezionamento primario e secondario;

MPF B.V Neptunus 12, 8848 CN Heerenveen, The Netherlands. Funzione: confezionamento primario e secondario;

CIT S.r.l., via Primo Villa n. 17 - 20040 Burago di Molgora (Monza-Brianza) Italy. Funzione: confezionamento primario (già autorizzato per il confezionamento secondario);

TEVA Nederland B.V. Swensweg 5 2031 GA Haarlem The Netherlands. Funzione: rilascio dei lotti;

TEVA Pharma B.V. Swensweg 5 2031 GA Haarlem The Netherlands. Funzione: rilascio dei lotti.

Rafforzamento dei limiti applicati in corso di fabbricazione: umidità del granulato.

Aggiunta di due nuove prove in corso di fabbricazione: peso individuale (non rivestite e rivestite), spessore.

Soppressione di una prova in corso di fabbricazione non significativa: disintegrazione dei nuclei.

Aggiunta della specifica contenuto d'acqua al rilascio ed al termine del periodo di validità.

Eliminazione dei test uniformità delle unità di dosaggio e identificazione (HPLC) al termine del periodo di validità,

relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Procedura: FI/H/0642/001-002/II/022/G.

Tipologia della variazione:

A.7.

B.II.a).1. *a)*.

B.II.a).3.a). 1.

B.II.a).3.b). 5.

B.II.a).4. *a)*.

B.II.b).1. *a)*.

B.II.b).1. *b)*.

B.II.b).1. *e)*.

B.II.b).2.a).

B.II.b).2.c). 1.

B.II.b).2.c). 2.

B.II.b).3. *b)*.

B.II.b).4. a)

B.II.b).5. *a)*.
B.II.b).5. *b)*.
B.II.b).5. *c)*.
B.II.b).5. *z)*.
B.II.d).1. *c)*.
B.II.d).1. *d)*.
B.II.d).1.e).
B.II.d).1. *z)*.
B.II.d).2. *d)*.
B.II.e).1.a). 1.
B.II.f).1.a). 1.
B.II.f).1.d).

Titolare A.I.C.: Ratiopharm GmbH.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A04460

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 20 maggio 2015 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla Signora Ann Mary CLIFFORD, Console Generale della Nuova Zelanda a Milano.

15A04435

Rilascio di *exequatur*

In data 21 maggio 2015 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al Signor Giacomo Carlo ARCHIUTTI, Console onorario d'Ucraina a Treviso.

15A04436

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del comune di Lentini.

Il comune di Lentini (SR) con deliberazione n. 1 del 16 gennaio 2015 ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario previsto dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo 267/2000, è stata nominata con decreto del Presidente della Repubblica del 21 maggio 2015, la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone della dott.ssa Carmela Petrolo, del dott. Alberto D'Arrigo e del dott. Giovanni Trovato, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estenzione dei debiti del predetto comune.

15A04479

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del comune di San Nicola la Strada.

Con D.P.R. in data 13 febbraio 2015 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione del comune di San Nicola la Strada (CE), nelle persone del dott. Domenico Mastroianni, del dott. Vincenzo Lubrano e della dott.ssa Anna Marotti, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente.

Considerato che il dott. Domenico Mastroianni ha presentato le dimissioni per motivi personali.

Ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo n. 267/2000, con decreto del Presidente della Repubblica del 21 maggio 2015, la dott.ssa Enrica Spicaglia è stata nominata componente della commissione straordinaria di liquidazione del citato comune di San Nicola la Strada (CE), in sostituzione del dott. Domenico Mastroianni, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente.

15A04480

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenza al valor militare.

Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 2052 in data 23 aprile 2015, registrato al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Centrale Generale dello Stato - Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa con il visto n. 4184 (ex articolo 5, comma 2, D.lgs n. 123/2011) in data 6 maggio 2015, all'Esercito Italiano, è stata concessa la medaglia d'oro al valor militare con la seguente motivazione: "Nel corso di oltre dieci anni di continuativa presenza in Afghanistan, assolveva i gravosi compiti richiesti dal Paese e dalle Nazioni Unite, compiendo innumerevoli atti di valore e di coraggio e opponendosi, con eccezionale ardimento e altissima abnegazione, a violente azioni ostili e subdole minacce. Affrontando scientemente numerosissime operazioni militari riusciva, con grave e manifesto rischio della vita dei suoi Soldati, a contribuire in maniera decisiva al processo di stabilizzazione e, con esso, alla stessa sicurezza internazionale. Le eroiche gesta compiute, con indomito sprezzo del pericolo e impareggiabile spirito di sacrificio dai militari dell'Esercito, suggellate dall'elevatissimo tributo di caduti e feriti sul campo, riscuotevano unanimi sentimenti di ammirazione e gratitudine da parte della popolazione locale, suscitando l'incondizionata riconoscenza dell'intera Comunità Internazionale". Afghanistan, 2001 - 2014.

15A04437

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Milbemax», tavolette masticabili per cani.

Estratto del provvedimento n. 358 del 22 maggio 2015

Medicinale veterinario MILBEMAX tavolette masticabili per cani.

Confezioni: A.I.C. n. 103615377-389-391-403-415-427.

Titolare A.I.C.: Novartis Animal Health S.p.A. Largo Boccioni, 1 I-21040 Origgio (VA).

Oggetto del provvedimento: Procedura Europea n. FR/V/0135/006/IB/045.

Si autorizza l'aggiunta di una nuova confezione e precisamente:

Scatola contenente 24 blister con 4 tavolette masticabili per ciascun blister A.I.C. n. 103615492.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A04415

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ivomec *pour on*».

Estratto del provvedimento n. 357 del 22 maggio 2015

Medicinale veterinario IVOMEC pour on - n. AIC 100308.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.A, via Vittor Pisani 16, Milano (MI).

Oggetto: Domanda di variazione IB, B.IV.1.a.2: Modifica di un dosatore o di un dispositivo di somministrazione. Aggiunta o sostituzione di un dispositivo che non costituisce parte integrante del confezionamento primario.

Si autorizzano le seguenti modifiche:

Esclusivamente per i flaconi da 250 ml ed 1 litro, viene modificato il tappo dosatore come descritto nell'application form allegato alla domanda di variazione in oggetto.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza indicata nella confezione.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A04416

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Flimabo», 100 mg/g sospensione per uso in acqua da bere per polli e suini.

Estratto del provvedimento n. 336 del 22 maggio 2015

Medicinale veterinario FLIMABO 100 mg/g sospensione per uso in acqua da bere per polli e suini - A.I.C. n. 104483.

Titolare A.I.C.: KRKA d.d., Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto (Slovenia).

Numero procedura europea: FR/V/0243/001/IB/001.

Oggetto del provvedimento:

Si autorizza l'estensione del periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita da 2 anni a 3 anni.

La variazione sopra indicata comporta la modifica del punto 6.3 del SPC, come di seguito indicato:

6.3 Periodo di validità

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni.

Periodo di validità dopo diluizione o ricostituzione, conformemente alle istruzioni: 24 ore.

La sospensione che rimane nella busta dopo la prima apertura deve essere scartata.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A04417

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Flimabend», 100 mg/g sospensione per uso in acqua da bere per polli e maiali.

Estratto del provvedimento n. 337 del 19 maggio 2015

Medicinale veterinario FLIMABEND 100 mg/g sospensione per uso in acqua da bere per polli e maiali.

– A.I.C. n. 104482

Titolare A.I.C.: KRKA d.d., Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto (Slovenia)

Numero procedura europea: FR/V/0242/001/IB/002

Oggetto del provvedimento:

Si autorizza l'estensione del periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita da 2 anni a 3 anni.

La variazione sopra indicata comporta la modifica del punto 6.3 del SPC, come di seguito indicato:

6.3 Periodo di validità

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni.

Periodo di validità dopo diluizione o ricostituzione, conformemente alle istruzioni: 24 ore.

La sospensione che rimane nella busta dopo la prima apertura deve essere scartata.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A04418

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dell'indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia» registrata con Reg. (CE) n. 1065/97 del 12 giugno 1997.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio di tutela dell'IGP Prosciutto di Norcia, via Solferino n. 26, 06046 Norcia (PG), e che il predetto consorzio è l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99.

Considerato altresì che l'art. 53 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica del disciplinare di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito inoltre il parere della Regione Umbria circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della I.G.P. Prosciutto di Norcia così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, PQAI IV, via XX Settembre n. 20, 00187 Roma, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione Europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per l'approvazione ai competenti organi comunitari.

ALLEGATO

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia»

Art. 1
Denominazione

L'Indicazione Geografica Protetta «Prosciutto di Norcia» è riservata al prosciutto crudo stagionato che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2
Zona di produzione

L'elaborazione del «Prosciutto di Norcia» deve avvenire nella zona tradizionalmente vocata comprendente i comuni di Norcia, Preci, Cascia, Monteleone di Spoleto, Poggiodomo, nei territori posti ad altitudine superiore ai 500 m.s.l.. Il regime climatico dell'area di elaborazione del Prosciutto di Norcia è determinante nella dinamica del ciclo produttivo che è strettamente collegato all'andamento meteorologico caratteristico ed alle particolari condizioni ambientali.

Art. 3
Materie prime

Il Prosciutto di Norcia è ottenuto dalle cosce dei:

a) suini delle razze tradizionali Large White Italiana e Landrace Italiana, così come migliorate dal Libro Genealogico Italiano, o figli di verri delle stesse razze;

b) suini figli di verri di razza Duroc Italiana, così come migliorata dal libro Genealogico Italiano;

c) suini figli di verri di altre razze ovvero di verri ibridi destinati alla produzione del suino pesante.

Non sono in ogni caso ammessi:

a) suini portatori di caratteri antitetici, con particolare riferimento al gene responsabile della sensibilità agli stress (PSS);

b) tipi genetici ed animali comunque ritenuti non conformi ai fini del presente disciplinare;

c) animali in purezza delle razze Landrace Belga, Hampshire, Pietrain, Duroc e Spotted Poland.

Non vi è limitazione geografica all'origine dei suini.

L'alimentazione, unitamente alle tecniche di allevamento, concorre ad assicurare l'ottenimento di un suino pesante. A tal fine, sono osservate le prescrizioni che seguono.

Gli alimenti utilizzati devono essere conformi agli standard merceologici.

Per l'alimentazione dei suini da 30 fino ad 80 chilogrammi di peso vivo sono utilizzati, oltre a quelli considerati in tabella n.2, ed impiegati in idonea concentrazione, gli alimenti di seguito elencati in tabella n.1, come sostanza secca, con l'osservanza dei limiti specifici contestualmente prescritti per il loro impiego, da operare in modo tale che la sostanza secca da cereali non risulti inferiore al 45% di quella totale:

Tabella 1	
Mais, semola glutinata (1)	fino al 5% della ss della razione
Carrube denocciolate	fino al 3% della ss della razione
Aringhe (2)	fino al 1% della ss della razione
Distillers (3)	fino al 3% della ss della razione
Latticello	fino a max l. 6 capo/giorno
Lipidi (4)	fino al 2% della ss della razione
Lisati proteici	fino al 1% della ss della razione
Silomais	fino al 10% della ss della razione
Proteine animali ove ammesse dalla normativa comunitaria, fino al 2% della ss. della razione	

(1) ovvero corn gluten feed
(2) farina
(3) per "distillers" si intende il sottoprodotto ottenuto dal mais sottoposto a fermentazione alcoolica, costituito principalmente da trebbie solubili; esso può contenere analoghi sottoprodotti della distillazione dei cereali; l'impiego di distillers (ovvero le borlande), praticato come supporto di additivi ammessi, è sempre consentito nel limite massimo del 2% sulla ss
(4) con punto di fusione superiore a 36C°
ss = sostanza secca.

Per l'alimentazione dei suini oltre 80 chilogrammi di peso vivo, sono utilizzati gli alimenti di seguito elencati come sostanza secca, con l'osservanza dei limiti specifici contestualmente prescritti per il loro impiego, da operare in modo che la sostanza secca da cereali non risulti inferiore al 55% di quella totale:

Tabella 2	
Mais(*)	fino al 55% della ss della razione
Mais, pastone di granella (1)	fino al 55% della ss della razione
Sorgo	fino al 40% della ss della razione
Orzo	fino al 40% della ss della razione
Frumento	fino al 25% della ss della razione
Triticale	fino al 25% della ss della razione
Avena	fino al 25% della ss della razione
Cereali minori (2)	fino al 25% della ss della razione
Cruscami ed altro (3)	fino al 20% della ss della razione
Patata disidratata	fino al 15% della ss della razione
Manioca	fino al 5% della ss della razione
Barbabietola, polpe umide (4)	fino al 15% della ss della razione
Lino, expeller	fino al 2% della ss della razione
Barbabietola, polpe secche(5)	fino al 4% della ss della razione
Marco mele-pere; buccette (6)	fino al 2% della ss della razione
Latte, siero	fino a max l. 15 capo/giorno
Latticello	fino a max ss di gr 250 capo/giorno
Erba medica disidratata	fino al 2% della ss della razione
Melasso	fino al 5% della ss della razione
Soia, f.e. (**)	fino al 15% della ss della razione
Girasole, f.e.	fino al 8% della ss della razione
Sesamo, f.e.	fino al 3% della ss della razione
Mais germe, f.e.	fino al 5% della ss della razione
Pisello (7)	fino al 5% della ss della razione
Lievito di birra e/o di torula	fino al 2% della ss della razione
Lipidi (8)	fino al 2% della ss della razione

(1) e/o pannocchia
(2) ad esempio: riso sbramato
(3) sottoprodotti della lavorazione del frumento
(4) surpressate ed insilate
(5) esauste
(6) buccette d'uva e di pomodori, impiegati quali veicoli di integratori
(7) e/o altri semi di leguminose
(8) con punto di fusione superiore a 40C°
ss = sostanza secca
(*) se indicati senza altra specificazione, i cereali sono somministrati come granella secca sfarinata
(**) farina di estrazione

L'uso congiunto di siero e di latticello non deve essere superiore a litri 15 capo/giorno.

Il contenuto di azoto associato a borlande deve essere inferiore al 2%.

L'uso congiunto di patata disidratata e di manioca non deve superare il 15% della sostanza secca della razione.

Tutti i parametri sopra indicati ammettono tolleranze non superiori al 10%.

Le caratteristiche di composizione della razione somministrata devono essere tali da soddisfare i fabbisogni degli animali nelle diverse fasi del ciclo di allevamento in relazione agli obiettivi del presente disciplinare.

Sono inoltre osservati i seguenti parametri chimici, costituenti limiti percentuali di ammissibilità nella composizione della sostanza secca della razione alimentare somministrata:

Tabella 3				
composizione in	*fino a 80 Kg di peso vivo*		*da 80 Kg di peso vivo*	
Fibra greggia	Min. 3%	Max. 10%	Min. 3%	Max. 8%
Grassi	Min. 3%	Max 7%	Min. 3%	Max. 6%
Proteina greggia	Min. 14%	Max. 20%	Min. 12%	Max. 18%
Ceneri	Min. 5%	Max. 9%	Min. 4%	Max. 8%
Amido	> 25%		> 30%	
Acido linoleico	≤ 2%		≤ 2%	

È ammessa l'integrazione minerale e vitaminica della razione nei limiti definiti dalla vigente legislazione di ordine generale.

Ai sensi del presente disciplinare le tecniche di allevamento, gli alimenti consentiti, le loro quantità e modalità di impiego sono finalizzate ad ottenere un suino pesante tradizionale, obiettivo che deve essere perseguito nel tempo attraverso un'alimentazione conforme alla disciplina generale in vigore.

I suini sono inviati alla macellazione non prima che siano trascorsi 215 giorni e non dopo che siano trascorsi 450 giorni dalla nascita. Il loro stato sanitario deve essere ottimo e come tale attestato dalla competente Autorità sanitaria; ai fini del presente disciplinare, dalla macellazione è escluso l'impiego di verri e scrofe, di carcasse non ben dissanguate ovvero caratterizzate dalla presenza di miopatie conclamate (PSE e *DFD)* o di postumi evidenti di processi flogistici e traumatici.

Il peso medio della singola partita (peso vivo) inviata alla macellazione deve corrispondere a Kg. 160, più o meno il 10% e, quindi, deve essere compreso nell'intervallo corrente tra Kg. 144 e Kg. 176.

I requisiti di conformità prescritti dal presente disciplinare, relativi ai suini trasferiti tra gli allevamenti ed ai suini destinati alla macellazione sono attestati dall'allevatore mediante procedure sottoposte alla verifica dell'Autorità di controllo indicata nel successivo art. 7.

Le carcasse ottenute dalla macellazione devono essere classificate come pesanti nelle forme previste dalla normativa vigente e mediamente caratterizzate dalle classi "E", "U", "R", ed "O" del sistema ufficiale di valutazione della carnosità.

Il macellatore è responsabile della corrispondenza qualitativa e di origine dei tagli. Il certificato del macello che, a tale scopo, accompagna ciascuna partita di materia prima e ne attesta la conformità ai fini del presente disciplinare deve essere conservato dal produttore. I relativi controlli vengono effettuati direttamente dall'Organismo di Controllo autorizzato, che dispone idonee misure per la conservazione della prova dell'origine.

Art. 4
Metodo di elaborazione

Subito dopo la macellazione le cosce isolate della carcassa sono sottoposte a refrigerazione per almeno 24 ore fino al raggiungimento di una temperatura interna fra + 1°C e + 4°C.

Successivamente si passa alla rifilatura delle cosce procedendo a «squadro» con il piatto delle stesse. In tal modo la parte muscolosa oltre il «pallino» non supera 6 cm ed al prosciutto è conferita la caratteristica forma a «pera».

La lavorazione delle cosce continua poi con la salatura che è effettuata in due tempi utilizzando sale marino. Le cosce sono inizialmente preparate mediante la spremitura dei vasi sanguigni e successivamente strofinate con sale umido e sale a secco.

In fase di salatura viene aggiunto pepe in modesta quantità nei casi in cui la sugna impiegata nella «stuccatura» di cui al successivo art. 5 non lo contenga.

Dopo un periodo di 4 - 7 giorni ad una temperatura delle cosce compresa tra + 1° C e + 4° C ed umidità relativa delle celle di salatura compresa tra 70 e 90%, si procede alla dissalatura ed alla spremitura dei vasi sanguigni.

La seconda salatura dura 9 - 18 giorni con una temperatura delle cosce compresa tra + 1° C e + 4° C ed umidità relativa delle celle di salatura compresa tra 70 e 90%

Successivamente le cosce sono dissalate e poste a riposo per un periodo di almeno 2,5 mesi.

Art. 5
Stagionatura

Prima di passare alla fase di stagionatura si procede al lavaggio, all'asciugamento ed alla stuccatura che consiste nel rivestimento superficiale della polpa e delle screpolature con un impasto di sugna che può contenere pepe, farina di frumento e/o farina di riso ed aromi naturali.

La successiva fase di stagionatura avviene in locali appositamente attrezzati per consentire un adeguato ricambio dell'aria e mantenere il giusto equilibrio termo-igrometrico.

Durante tale periodo è consentita la ventilazione, l'esposizione alla luce ed all'umidità naturale tenuto conto dei fattori climatici presenti nell'area di elaborazione.

Il periodo di stagionatura, dalla salagione alla commercializzazione non può essere inferiore a 12 mesi.

Art. 6
Caratteristiche

All'atto della immissione al consumo il Prosciutto di Norcia presenta le seguenti caratteristiche fisiche e organolettiche:

Caratteristiche fisiche:

Forma: caratteristica a «pera»

Peso: non inferiore a 8,5 kg.

Aspetto al taglio: compatto, di colore dal rosato al rosso.

Caratteristiche organolettiche

Profumo: tipico, leggermente speziato.

Sapore: sapido ma non salato.

Art. 7
Controlli

La verifica del rispetto del disciplinare è svolta conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del Reg. (UE) n. 1151/2012. L'organismo di controllo preposto alla verifica del disciplinare di produzione è «3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria soc. cons. a r.l.» con sede in Todi (PG), Fraz. Pantalla, tel. +39 075 8957201, Fax +39 075 8957257, e-mail: certificazione@parco3a.org.

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, degli allevatori, dei macellatori, dei produttori e degli stagionatori, nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto.

Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 8
Designazione e presentazione

Il Prosciutto di Norcia è immesso al consumo provvisto di apposito contrassegno che identifica il prodotto.

Il contrassegno è costituito da un logo recante la dicitura «Prosciutto di Norcia» apposto con marchiatura a fuoco.

Il Prosciutto di Norcia può anche essere immesso al consumo disossato, porzionato suddiviso in tranci di forma e peso variabile, o affettato. Tali tipologie di prodotto dovranno essere commercializzate previo confezionamento in idonei contenitori o involucri per alimenti, opportunamente sigillati ed etichettati. Nella preparazione del prosciutto intero disossato o dei tranci, il contrassegno apposto con marchiatura a fuoco deve rimanere sempre visibile.

La designazione della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia» deve essere fatta in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare in etichetta ed essere immediatamente seguita dalla menzione «Indicazione geografica protetta» e/o dalla sigla «IGP» che deve essere tradotta nella lingua del paese in cui il prodotto viene commercializzato.

Tali indicazioni sono abbinate al logo della denominazione.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché l'eventuale nome di aziende suinicole dai cui allevamenti il prodotto deriva.

15A04356

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società «Statuto fiduciaria S.r.l.», in Torino.

Con D.D. 26 maggio 2015, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, la Società Società "Statuto Fiduciaria S.r.l.", con sede legale in Torino (TO), C.F. e numero di iscrizione al registro delle Imprese 11280590016, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al R.D. 22 aprile 1940, n. 531.

15A04483

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Comunicato di rettifica relativo al decreto rettorale 3 febbraio 2015, recante «Modifiche allo statuto».

Nel decreto rettorale citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 21 febbraio 2015, alla pag. 42, per mero errore materiale, l'articolo 48, riguardante le Scuole di Specializzazione, contiene i commi 8 e 9 che devono intendersi espunti in quanto sono la ripetizione dei commi 6 e 7.

15A04493

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-134) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.